



Allegato G)

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE DELLE TARFFE E ALIQUOTE D'IMPOSTA PER L'ANNO 2021

- Delibera della Giunta comunale n. 10 dd. 19/01/2021: “Servizio acquedotto comunale – determinazione delle tariffe per l’anno 2021”.
- Delibera della Giunta comunale n. 9 dd. 19/01/2021: “Servizio fognatura comunale – determinazione delle tariffe per l’anno 2021”.
- Delibera del Consiglio comunale n. 2 dd. 22/2/2021: “Approvazione del Regolamento per la disciplina del Canone Unico patrimoniale di cui alla legge 160/2019 con decorrenza dal 1° gennaio 2021”.
- Delibera del Consiglio comunale n. 3 dd. 22/2/2021: “Determinazione e validazione del Piano economico finanziario e relativi allegati del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2021 e approvazione della tariffe TARI”.

COPIA



Comune della Città di Arco

PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 10
della GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE: DETERMINAZIONE DELLE TARiffe PER L'ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **diciannove** del mese di **gennaio** alle ore **16:00**, presso la Sala Santoni di Palazzo Giuliani, in piazza III Novembre ad Arco, a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE

sono presenti:

BETTA ALESSANDRO	Sindaco	SI
ZAMPICCOLI ROBERTO	Vicesindaco	SI
ANDREASI GABRIELE	Assessore comunale	SI
CATTOI NICOLA	Assessore comunale	SI
IOPPI DARIO	Assessore comunale	SI
MODENA FRANCESCA	Assessore esterno	SI
TREBO GUIDO	Assessore comunale	SI

PRESENTI: 7 ASSENTI: 0

Assiste il Segretario reggente **dott. Stefano Lavarini**.

Il Presidente, il signor **ing. Alessandro Betta, SINDACO**, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021.

Relazione.

La Giunta Provinciale con propria delibera n. 2437 di data 9 novembre 2007 ha approvato il testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto, testo unico che ha sostituito la precedente normativa approvata a suo tempo dalla Giunta provinciale stessa.

Le novità principali introdotte del testo unico, rispetto alla normativa precedente, possono essere così riassunte:

- per le fontane pubbliche può essere stabilita una tariffa speciale che può prevedere anche la gratuità;
- per l'abbeveramento del bestiame la quota fissa della tariffa corrisponde al 50% della quota fissa applicata agli usi domestici, mentre la quota variabile della tariffa a metro cubo corrisponde al 50% della tariffa base unificata;
- la possibilità di articolare la tariffa per gli usi non domestici in categorie diverse sulla base delle previsioni del regolamento per il servizio pubblico di acquedotto;
- la redazione, in sede di approvazione o di verifica annuale delle tariffe, del piano dei costi e dei ricavi che, oltre all'anno al quale le tariffe si riferiscono, deve riguardare anche i dati di preconsuntivo dell'anno precedente (2020) e i dati di consuntivo di due anni antecedenti (2019).

Le disposizioni contenute nel testo unico approvato sono entrate in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2008 e sono state recepite dall'amministrazione comunale con deliberazione della giunta comunale n. 216 di data 11 dicembre 2007 relativamente alla determinazione delle tariffe per l'anno 2008.

E' stato ora redatto dal Servizio Finanziario il piano dei costi e dei ricavi nel quale sono riportati i costi e i ricavi previsti per l'esercizio 2021 nonché i costi e i ricavi di preconsuntivo riferiti all'esercizio 2020, i costi e ricavi a consuntivo per l'esercizio 2019, prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

I costi preventivati per l'anno 2021 ammontano a euro 583.982 con un aumento del 2,01% rispetto ai costi preventivati per il 2020.

In base ai dati registrati con le ultime letture dei consumi, si prevede una vendita di acqua per complessivi 1.360.250 mc con un aumento di 23.750 mc rispetto al 2020, gran parte di quali dovuti alle utenze della località Laghel che dal 1° gennaio 2021 fanno parte del servizio pubblico di acquedotto comunale.

Si ritiene di continuare ad avvalersi della possibilità di stabilire la gratuità della tariffa per quanto attiene le fontane pubbliche e la riduzione del 50% per quanto attiene la tariffa per l'abbeveramento del bestiame; non vengono modificate le scelte di impianto della struttura tariffaria approvata dal 2007 e quindi si ritiene di mantenere la suddivisione tra usi domestici e altri usi diversi, la differenziazione della quota fissa della tariffa sulla base di un parametro pari ad 1 per le utenze domestiche e di un parametro pari a 2,5 per gli altri usi diversi, nonché tre scaglioni di consumo per entrambe le categorie così articolati:

uso domestico:

- tariffa agevolata (prevista solamente per l'uso domestico): da 0 ad 80 metri cubi
- tariffa base unificata (TBU): da 81 a 180 metri cubi
- tariffa maggiorata: oltre 180 metri cubi

uso non domestico:

- tariffa base unificata (TBU): da 0 a 180 metri cubi
- tariffa maggiorata: oltre 180 metri cubi

canoni fissi:

- canone a forfait per le zone montane non collegate alla rete idrica;
- canone annuo forfetario per uso antincendio.

Sulla base di tali elementi è stato redatto il prospetto nel quale, tenuto conto dei costi fissi, dei costi variabili, dei ricavi non tariffari, del numero delle utenze, dei mc di acqua che si prevede di fatturare, sono evidenziate le modalità di calcolo e le tariffe risultanti sia per quanto concerne la quota fissa della tariffa per ogni utenza, sia la determinazione della tariffa base unificata data dalla suddivisione dei costi variabili per il totale dei metri cubi di acqua che si prevede di fatturare; prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dall'applicazione del modello tariffario provinciale si hanno le seguenti risultanze:

- le quote fisse di tariffa, tenuto conto dei costi fissi preventivati e del numero delle utenze, aumenta leggermente, rispetto al 2020, da €. 16,81 a €. 17,11 per le utenze domestiche, da €. 42,02 a €. 42,78 per le utenze degli usi diversi e da €. 8,40 a €. 8,56 per l'abbeveramento del bestiame;
- per la quota variabile di tariffa, la tariffa base unificata, applicata al secondo scaglione delle utenze domestiche (da 81 a 180 mc) e al primo e secondo scaglione di quelle non domestiche (fino a 180 mc), aumenta, rimane allo stesso importo del 2020: €. 0,28 al mc;

Per quanto riguarda le tariffe degli altri scaglioni, nonostante si preveda un aumentato del volume di acqua da fatturare, vi è la necessità di aumentare, se pur in modo estremamente contenuto la tariffa di uno o più degli altri scaglioni diversi da quelli per i quali va obbligatoriamente applicata la tariffa base unificata.

In tal senso si propone:

- di mantenere invariata, rispetto al 2020, la tariffa variabile agevolata del primo scaglione (fino ad 80 mc) delle utenze domestiche pari a euro 0,03 al mc;
- di aumentare, rispetto al 2020, la tariffa variabile del terzo scaglione (oltre i 180 mc) delle utenze domestiche da €. 0,30 a €. 0,31 al mc.;
- di aumentare, rispetto al 2020, la tariffa variabile del terzo scaglione (oltre i 180 mc) delle utenze non domestiche da €. 0,57 a €. 0,58 al mc.;
- di mantenere invariata rispetto al 2020, la tariffa variabile dell'abbeveramento bestiame pari a €. 0,13 al mc.

Si propone di mantenere inalterate, rispetto al 2020: a) la tariffa forfettaria annua per le bocche antincendio di €. 34,00; b) la tariffa annua forfettaria per le utenze montane di €. 43,00.

Considerando le tariffe fisse e variabili nel loro complesso, per una famiglia media che consumi 200 mc di acqua all'anno, il corrispettivo da pagare per l'anno 2021 sarà pari a €. 59,08 (IVA compresa), con un aumento di €. 0,55 rispetto al 2020. Un'utenza non domestica, invece, che consumi 400 mc di acqua all'anno, nel 2021 pagherà 220,78 euro (IVA esclusa) con un aumento di €. 2,96 rispetto al 2020.

Le tariffe così determinate, come indicato nell'apposito prospetto (Allegato C) assicurano un ammontare di ricavi, unitamente a quelli non tariffari e sempre a livello di previsione, idoneo alla copertura dei costi del servizio.

LA GIUNTA COMUNALE

premesso quanto sopra;

visto il prospetto dettagliato allegato B) relativo al piano dei costi e dei ricavi, nel quale sono riportati i costi e i ricavi previsti per l'esercizio 2021 nonché i costi e i ricavi di preconsuntivo riferiti all'esercizio 2020, i costi e ricavi a consuntivo per l'esercizio 2019, prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

visto il prospetto allegato C) il quale forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e nel quale tenuto conto dei costi fissi, dei costi variabili, dei ricavi non tariffari, del numero delle utenze e dei mc di acqua che si prevede di fatturare, sono evidenziate le modalità di calcolo e le tariffe risultanti sia per quanto concerne la quota fissa della tariffa per ogni utenza, sia la determinazione della tariffa base unificata (data dalla suddivisione dei costi variabili per il totale dei metri cubi di acqua che si prevede di fatturare), sia le tariffe degli altri scaglioni di consumo, delle bocche antincendio e delle utenze montane;

dato atto che le tariffe proposte, unitamente ai ricavi non tariffari, assicurano una proiezione di copertura dei costi complessivi del servizio

precisato inoltre che gli importi tariffari oggetto di approvazione sono da intendersi al netto dell'Imposta sul valore aggiunto attualmente fissata nella misura del 10%;

vista la delibera della Giunta Provinciale n. 2437 di data 9 novembre 2007, con la quale viene approvato il testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto;

vista la circolare n. 13 di data 15 novembre 2007 della Provincia Autonoma di Trento - Servizio Autonomie locali;

vista la circolare n. 11 di data 14 ottobre 2008 della Provincia Autonoma di Trento - Servizio Autonomie locali;

visto l'articolo 9 della Legge provinciale n. 36/1992 in materia di potestà di indirizzo dal parte della Provincia Autonoma di Trento in materia tariffaria;

visto il "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di data 25 novembre 2019;

visto il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3/5/2018 n. 2;

visto il decreto 8 di data 3 dicembre 2020 il Sindaco ha attribuito gli incarichi dirigenziali fino al 31/12/2021;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa - Finanziaria ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A sub.1);

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa - Finanziaria, ai sensi degli degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A sub.2);

su invito dell'Assessora Modena Francesca, e ritenuto di non avere nulla da eccepire, modificare o integrare rispetto alla proposta di deliberazione come sopra riportata;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- di approvare con decorrenza 1° gennaio 2021, per quanto espresso in premessa e nel rispetto della normativa provinciale e delle relative modalità di calcolo, le tariffe del servizio pubblico di acquedotto, riassunte nella seguente articolazione tariffaria (importi IVA esclusa):

QUOTA FISSA DELLA TARIFFA PER OGNI UTENZA		
		Importo
Usi domestici	euro	17,11
Altri usi	euro	42,78
Fontane pubbliche	euro	==
Allevamento bestiame	euro	8,56

QUOTA VARIABILE DELLA TARIFFA		
		Importo
- Usi domestici		
Consumi da 0 a 80 mc annui	euro	al metro cubo
Consumi oltre 80 fino a 180 mc annui	euro	al metro cubo
Consumi oltre 180 mc annui	euro	al metro cubo
- Altri usi		
Consumi da 0 a 180 mc annui	euro	al metro cubo
Consumi oltre 180 mc annui	euro	al metro cubo
- Fontane pubbliche	euro	al metro cubo
- Allevamento bestiame	euro	al metro cubo

CANONI FISSI		Importo
Utenze delle zone montane	euro/anno	43,00
Bocche antincendio	euro/anno	34,00

- di dare atto che le tariffe di cui al punto precedente, unitamente ai ricavi non tariffari, assicurano, a livello preventivo la copertura dei costi complessivi del servizio così come evidenziato sia dal prospetto di calcolo delle tariffe (allegato C) che dal prospetto riferito al piano dei costi e dei ricavi (allegato B) nel quale sono riportati i costi e i ricavi previsti per l'esercizio 2021 nonché i costi e i ricavi di preconsuntivo riferiti all'esercizio 2020, e i costi e ricavi a consuntivo per l'esercizio 2019, prospetti che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che gli importi di cui al punto precedente sono al netto dell'IVA nella misura di legge (attualmente 10%);
 4. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa:
 - a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
5. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to ing. Alessandro Betta

IL SEGRETARIO REGGENTE
F.to dott. Stefano Lavarini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi dal **21/01/2021** al **31/01/2021**.

IL SEGRETARIO REGGENTE
F.to dott. Stefano Lavarini

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **01/02/2021**

dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

IL SEGRETARIO REGGENTE
F.to dott. Stefano Lavarini

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Arco, **09/02/2021**

Il Dirigente dell'Area
dott. Paolo Franzinelli

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Dirigente Area Amministrativa – Finanziaria – dott. Paolo Franzinelli.

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.:
Ufficio Contabilità

**ACQUEDOTTO - PROSPETTO DEI COSTI
E DEI RICAVI**

COSTI	consuntivo		preconsuntivo		previsione	
	2019		2020		2021	
	costi fissi	costi variabili	costi fissi	costi variabili	costi fissi	costi variabili
personale tecnico	0,00	54.700,00	0,00	50.100,00		51.500,00
personale amministrativo	0,00	13.700,00	0,00	13.800,00	0,00	14.000,00
ammortamento immobili	136.385,00		146.735,00		148.000,00	
ammortamento contatori (coeff. 10% - D.M. 31 dicembre 1988)	6.632,00		6.567,00		6.150,00	
ammortamento automezzi	0,00		0,00		0,00	
altri ammortamenti beni mobili	542,00		419,00		200,00	
interessi passivi passivi su mutui	0,00		0,00		0,00	
Quote assicurazione responsabilità civile e patrimoniale dipendenti + assicurazione immobili	720,42		600,00		700,00	
assicurazione automezzi (RC AUTO +KASCO)	1.104,74		1.100,00		1.150,00	
bollo di circolazione automezzi		21,87		30,00		30,00
acquisto di beni e vestiario (escluso acquisto contatori)		4.878,50		5.499,57		8.442,62
altre prestazioni di servizio (riparazioni automezzi, manutenzioni ordinarie ecc. + CONTRATTO AGS con UTC x gestione acquedotto)		161.665,67		186.781,77		185.000,00
energia elettrica		77.868,85		73.770,49		53.278,69
telefono reperibilità e telecontrollo		738,16		819,67		819,67
analisi dell'acqua e lampade potabilizzazione UV		20.412,76		20.278,37		24.590,16
carburante automezzi		1.413,00		0,00		1.639,34
trasferimenti per convenzione gestione acquedotto basso sarca		12.812,85		10.655,74		16.393,44
trasferimenti a consorzi diversi per gestione acquedotti		13.300,00		13.300,00		13.300,00
lettura contatori, stampa fatture e sportello amministr. + spese spedizione + riscossioni RID + tassa gare	18.162,11	20.000,00	20.243,78	25.000,00	22.288,52	24.000,00
canoni di concessione	4.757,46		4.527,86		7.000,00	
pulizie ufficio		0,00		0,00		0,00
rimborso proventi e altri oneri straordinari della gestione corrente		823,03		0,00		2.000,00
ripiano perdite società partecipate mediante ricapitalizzazione	0,00		0,00		0,00	
altri costi amministrativi forfettari (626, formazione, aggiornamenti, software)		2.000,00		1.500,00		1.500,00
materiale di uso corrente (forfait) (carta, buste, stampati, cancelleria ecc)		2.600,00		2.000,00		2.000,00
TOTALE COSTI	168.303,73	386.934,70	180.192,64	403.535,61	185.488,52	398.493,93
TOTALE COMPLESSIVO COSTI FISSI + VARIABILI		555.238,43		583.728,25		583.982,46

Allegato B)

alla deliberazione della Giunta comunale n. 10 di data 19 gennaio 2020

IL SEGRETARIO REGGENTE
dott. Stefano Lavarini

	consuntivo		preconsuntivo		previsione	
	2019		2020		2021	
RICAVI						
RICAVI NON TARIFFARI		Ricavi		Ricavi		Ricavi
Bocche antincendi		7.254,00		7.704,00		7.704,00
Utenze montane		2.223,00		2.602,00		2.602,00
Manutenzioni ed altri ricavi		10.900,00		16.000,00		18.000,00
TOTALE RICAVI NON TARIFFARI		20.377,00		26.306,00		28.306,00
Mc di acqua venduta		1.332.000		1.339.000		1.360.250
RICAVI TARIFFARI						
Ricavi tariffari quota fissa		158.103,00		179.272,00		185.478,00
Ricavi tariffari quota Variabile		338.390,00		357.692,00		369.952,50
TOTALE RICAVI TARIFFARI		496.493,00		536.964,00		555.430,50
TOTALE COMPLESSIVO RICAVI		516.870,00		563.270,00		583.736,50

Tasso di copertura dei costi del servizio**93,09%****96,50%****99,96%**

Allegato C)
alla deliberazione della Giunta comunale n. 10 di data 19 gennaio 2020

IL SEGRETARIO REGGENTE
dott. Stefano Lavarini

<u>Categorie</u>					
	Numero utenze	Parametro per fisso	Fisso per ogni utenza calcolato	Fisso per ogni utenza arrotondato	
Domestiche	8.083	1	17,11	17,11	
Usi diversi	1.101	2,5	42,78	42,78	
Abbeveramento bestiame	9	0,5	8,56	8,56	
Totali	9193				
Bocche antincendio	234		34,00		
Utenze montane	58		43,00		
Fontane	51		-		
Consumi mc di acqua previsti in vendita	Mc		La tariffa fissa di ogni categoria è data dal totale dei costi fissi, diviso il numero di utenze moltiplicato per il relativo paramentro. Il dato viene arrotondato alla 2^ cifra decimale		
Domestiche	870.000				
Usi diversi	483.000				
Abbeveramento bestiame	7.250				
Totali	1.360.250		La Tariffa base unificata è data dal totale dei costi variabili da coprire, diviso il numero di mc di acqua venduti. Il dato risultante viene arrotondato per eccesso alla 2^ cifra decimale		
Fontane	11.600				
TARIFFA BASE UNIFICATA	0,2721	0,28			
Tariffe 2020			Tariffe 2021		
Domestiche			Domestiche		
1° scaglione - da 0 a 80 mc annui	0,03		1° scaglione - da 0 a 80 mc annui	0,03	
2° scaglione - > 80 a 180 mc annui	0,28		2° scaglione - > 80 a 180 mc annui	0,28	
3° scaglione - oltre 180 mc annui	0,30		3° scaglione - oltre 180 mc annui	0,31	
Quota fissa	16,81		Quota fissa	17,11	
Usi diversi			Usi diversi		
1° scaglione - da 0 a 80 mc annui	0,28		1° scaglione - da 0 a 80 mc annui	0,28	
2° scaglione - > 80 a 180 mc annui	0,28		2° scaglione - > 80 a 180 mc annui	0,28	
3° scaglione - oltre 180 mc annui	0,57		3° scaglione - oltre 180 mc annui	0,58	
Quota fissa	42,02		Quota fissa	42,78	
Altro			Altro		
Fontane	-		Fontane		
Abbeveramento bestiame	0,13		Abbeveramento bestiame	0,13	
Quota fissa allevamento	8,40		Quota fissa allevamento	8,56	
Bocche antincendio - quota fissa	34,00		Bocche antincendio	34,00	
Utenze montane - quota fissa	43,00		Utenze montane	43,00	
Quota fissa fontane			Quota fissa fontane		

Ricavi tariffari previsti 2021					
Quota fissa	Utenze	Imp. Unitario	Importo		
<i>Domestiche</i>	8.083	17,11	138.300,00		
<i>Usi diversi</i>	1.101	42,78	47.101,00		
<i>Abbeveramento bestiame</i>	9	8,56	77,00		
Totale gettito per costi fissi	9.193		185.478,00		
Quota variabile					
<i>Domestiche</i>	MC annui	Tariffa	Importo		
1° scaglione - da 0 a 80 mc annui	521.000	0,03	15.630,00		
2° scaglione - > 80 a 180 mc annui	235.000	0,28	65.800,00		
3° scaglione - oltre 180 mc annui	114.000	0,31	35.340,00		
Totale	870.000		116.770,00		
<i>Usi diversi</i>	MC annui	Tariffa	Importo		
1° scaglione - da 0 a 80 mc annui	53.500	0,28	14.980,00		
2° scaglione - > 80 a 180 mc annui	39.500	0,28	11.060,00		
3° scaglione - oltre 180 mc annui	390.000	0,58	226.200,00		
Totale	483.000		252.240,00		
Altro	MC annui	Tariffa	Importo		
<i>Fontane</i>	11.600	-	-		
<i>Abbeveramento bestiame</i>	7.250	0,13	942,50		
Totale	18.850		942,50		
Totale gettito per costi variabili			369.952,50		
TOTALE GETTITO TARIFFARIO	1.360.250		555.430,50		

COMUNE DI ARCO

PROVINCIA DI TRENTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE


OGGETTO: SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE: DETERMINAZIONE DELLE TARFFE PER L'ANNO 2021.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO - AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, esprimo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della proposta di deliberazione in oggetto.

Arco, lì 18/01/2021

**IL DIRIGENTE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA FINANZIARIA**
dott. Paolo Franzinelli



Allegato A) sub. 1

Alla deliberazione della Giunta Comunale n. 10 di data
19 gennaio 2021

IL SEGRETARIO REGGENTE
dott. Stefano Lavarini



COMUNE DI ARCO

PROVINCIA DI TRENTO

**OGGETTO: SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE: DETERMINAZIONE DELLE TARiffe
PER L'ANNO 2021.**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e dell'art. 4 del Regolamento di Contabilità, esprimo parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Arco, lì 18 gennaio 2021

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli



A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Franzinelli".

Allegato A) sub. 2

Alla deliberazione della Giunta Comunale n. 10 di data
19 gennaio 2021

IL SEGRETARIO REGGENTE
dott. Stefano Lavarini

A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. Lavarini".

COPIA



Comune della Città di Arco

PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 9
della GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: SERVIZIO FOGNATURA COMUNALE: DETERMINAZIONE DELLE TARiffe PER L'ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **diciannove** del mese di **gennaio** alle ore **16:00**, presso la Sala Santoni di Palazzo Giuliani, in piazza III Novembre ad Arco, a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE

sono presenti:

BETTA ALESSANDRO	Sindaco	SI
ZAMPICCOLI ROBERTO	Vicesindaco	SI
ANDREASI GABRIELE	Assessore comunale	SI
CATTOI NICOLA	Assessore comunale	SI
IOPPI DARIO	Assessore comunale	SI
MODENA FRANCESCA	Assessore esterno	SI
TREBO GUIDO	Assessore comunale	SI

PRESENTI: 7 ASSENTI: 0

Assiste il Segretario reggente **dott. Stefano Lavarini**.

Il Presidente, il signor **ing. Alessandro Betta, SINDACO**, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: SERVIZIO FOGNATURA COMUNALE: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021.

Relazione.

La Giunta Provinciale, con propria delibera n. 2436 di data 9 novembre 2007 ha approvato il testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di fognatura; le disposizioni contenute nel testo unico sostituiscono la precedente normativa, con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

La novità sostanziale introdotta del testo unico, rispetto alla normativa precedente, concerne la redazione, in sede di approvazione o di verifica annuale delle tariffe, del piano dei costi e dei ricavi che, oltre all'anno al quale le tariffe si riferiscono, deve riguardare anche i dati di preconsuntivo dell'anno precedente e i dati di consuntivo di due anni antecedenti.

Rimane confermata la suddivisione delle tariffe tra quota variabile e quota fissa con le stesse modalità di calcolo precedentemente previste.

Le disposizioni contenute nel testo unico approvato sono entrate in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2008 e sono state recepite dall'amministrazione comunale con deliberazione della giunta comunale n. 215 di data 11 dicembre 2007 relativamente alla determinazione delle tariffe per l'anno 2008.

Viene ribadita dunque la seguente struttura tariffaria:

- una quota fissa, rapportata ai costi fissi ed applicata alle utenze indipendentemente dall'acqua scaricata in fognatura;
- una quota variabile, per coprire i costi variabili del servizio, che continua ad essere calcolata in base al quantitativo di acqua reflua scaricata in fognatura e determinata secondo le previsioni del modello tariffario che prevede la differenziazione fra utenze civili e utenze produttive. Per evitare che la quota fissa della tariffa gravi eccessivamente sulle utenze civili, la Giunta Provinciale ha stabilito che i costi fissi non possono essere conteggiati nella misura superiore al 35% del totale.

Per la fognatura, a differenza di quanto avviene per l'acquedotto, il modello tariffario provinciale non prevede l'articolazione della tariffa in scaglioni.

E' stato ora redatto dal Servizio Finanziario il piano dei costi e dei ricavi nel quale sono riportati i costi e i ricavi previsti per l'esercizio 2021 nonché i costi e i ricavi di preconsuntivo riferiti al 2020 e i costi e ricavi a consuntivo per l'esercizio 2019, prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Sulla base di tali elementi è' stato redatto pure il prospetto nel quale, tenuto conto dei costi fissi, dei costi variabili, dei ricavi non tariffari e del numero delle utenze, dei mc di acqua reflua che si prevede di fatturare, sono evidenziate le modalità di calcolo e le tariffe risultanti sia per quanto concerne la quota fissa della tariffa per ogni utenza, sia la determinazione della tariffa base unificata data dalla suddivisione dei costi variabili per il totale dei metri cubi di acqua che si prevede di fatturare; prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

I costi preventivati per l'anno 2021 ammontano a euro 262.800 con un aumento del 3,6% rispetto ai costi preventivati per il 2020, in maggior parte legato all'aumento dei costi fissi.

L'aumento dei costi fissi, seppur in parte compensato dall'incremento delle utenze, comporta un aumento della tariffa fissa delle singole utenze che passa dai 7,55 euro del 2020 ai 7,93 euro del 2021, (+ 5,03%).

La quota variabile invece diminuisce passando da 0,1226 euro al mc del 2020 a 0,1217 euro al mc del 2021 (-0,73%), anche in ragione di una leggera aumento nel quantitativo di acqua scaricata che si prevede di fatturare.

Si ritiene invece di mantenere invariata la quota fissa (quota F) riferita agli scarichi produttivi negli importi come approvati per l'anno 2020; importi che per ogni scaglione si collocano all'interno dell'intervallo stabilito dal modello tariffario provinciale in materia di fognatura.

Considerando la tariffa fissa e variabile nel complesso, per una famiglia media che consumi 200 mc di acqua all'anno, il corrispettivo da pagare per l'anno 2021 sarà pari a €. 35,50 (IVA compresa), con un aumento di 0,22 euro rispetto al 2020. Un'utenza non domestica, invece, che consumi 400 mc di acqua all'anno, nel 2021 pagherà 56,61 euro (IVA esclusa), con un aumento di 0,02 euro rispetto al 2020.

LA GIUNTA COMUNALE

premesso quanto sopra;

visto il prospetto dettagliato allegato B) relativo al piano dei costi e dei ricavi, nel quale sono riportati i costi e i ricavi previsti per l'esercizio 2021 nonché i costi e i ricavi di preconsuntivo riferiti all'esercizio 2020 i costi e ricavi a consuntivo per l'esercizio 2019, prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

visto il prospetto dettagliato allegato C) il quale forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e nel quale, tenuto conto dei costi fissi, dei costi variabili, dei ricavi dati dalla quota F delle utenze produttive, del numero delle utenze e dei mc di acqua che si prevede di fatturare, sono evidenziate le modalità di calcolo e le tariffe risultanti sia per quanto concerne la quota fissa della tariffa delle utenze civili, sia la determinazione della tariffa variabile per le utenze civili e produttive data dalla suddivisione dei costi variabili per il totale dei metri cubi di acqua che si prevede di fatturare;

dato atto che le nuove tariffe proposte, unitamente ai ricavi non tariffari, assicurano una copertura dei costi complessivi del servizio pari al 100,00%;

precisato inoltre che gli importi tariffari oggetto di approvazione sono da intendersi al netto dell'Imposta sul valore aggiunto attualmente fissata nella misura del 10%;

vista la delibera della Giunta Provinciale n. 2436 di data 9 novembre 2007, con la quale viene approvato il testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di fognatura;

vista la circolare n. 13 del 15 novembre 2007 della Provincia Autonoma di Trento - Servizio Autonomie locali;

vista la circolare n. 11 del 14 ottobre 2008 della Provincia Autonoma di Trento - Servizio Autonomie locali;

visto l'articolo 9 della Legge provinciale n. 36/1992 in materia di potestà di indirizzo dal parte della Provincia Autonoma di Trento in materia tariffaria;

visto il "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di data 25 novembre 2019;

visto il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3/5/2018 n. 2;

visto il decreto 8 di data 3 dicembre 2020 il Sindaco ha attribuito gli incarichi dirigenziali fino al 31/12/2021;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa - Finanziaria ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A sub.1);

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa - Finanziaria, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A sub.2);

su invito dell'Assessora Modena Francesca, e ritenuto di non avere nulla da eccepire, modificare o integrare rispetto alla proposta di deliberazione come sopra riportata;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare con decorrenza 1° gennaio 2021, per quanto espresso in premessa e nel rispetto della normativa provinciale e delle relative modalità di calcolo, le attuali tariffe del servizio pubblico di fognatura, riassunte nella seguente articolazione tariffaria (importi IVA esclusa):

QUOTA FISSA DELLA TARIFFA PER OGNI UTENZA	
	Importo
– Utenze civili	7,93
– Utenze produttive (F)	
Entità dello scarico in mc:	
- fino a 250	62,00
- da 251 a 500	93,00
- da 501 a 1000	109,00
- a 1001 a 2000	190,00
- da 2001 a 3000	272,00
- da 3001 a 5000	407,00
- da 5001 a 7.500	543,00
- da 7501 a 10.000	814,00
- da 10.001 a 20.000	1.085,00
- da 20.001 a 50.000	1.492,00
- oltre 50.000	2.170,00

QUOTA VARIABILE DELLA TARIFFA	
	Importo -
– Utenze civili	0,1217
– Utenze produttive (f)	0,1217

2. di dare atto che le tariffe di cui al punto precedente, unitamente ai ricavi non tariffari, assicurano, per l'anno 2021, una copertura dei costi complessivi del servizio pari al 100%, così come evidenziato sia dal prospetto di calcolo delle tariffe (allegato C) che dal prospetto riferito al piano dei costi e dei ricavi (allegato B) nel quale sono riportati i costi e i ricavi previsti per l'esercizio 2021 nonché i costi e i ricavi di preconsuntivo riferiti all'esercizio 2020, e i costi e ricavi a consuntivo per l'esercizio 2019, prospetti che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che gli importi di cui al punto precedente sono al netto dell'IVA nella misura di legge (attualmente 10%);
4. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa:
 - opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
5. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to ing. Alessandro Betta

IL SEGRETARIO REGGENTE
F.to dott. Stefano Lavarini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi dal **21/01/2021** al **31/01/2021**.

IL SEGRETARIO REGGENTE
F.to dott. Stefano Lavarini

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **01/02/2021**

dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

IL SEGRETARIO REGGENTE
F.to dott. Stefano Lavarini

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Arco, **09/02/2021**

Il Dirigente dell'Area
dott. Paolo Franzinelli

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Dirigente Area Amministrativa – Finanziaria – dott. Paolo Franzinelli.

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.:
Ufficio Contabilità

Comune di Arco

Servizio pubblico di fognatura anno 2021
 Dati relativi ai costi e ai ricavi del servizio

**FOGNATURA - PROSPETTO
 DEI COSTI E DEI RICAVI**

COSTI	consuntivo		preconsuntivo		previsione	
	2019	costi fissi	2020	costi variabili	2021	costi fissi
personale tecnico	0,00	13.680,00	0,00	21.480,00	0,00	22.080,00
personale amministrativo	0,00	6.414,00	0,00	6.489,00	0,00	6.553,89
ammortamento impianti	80.218,00		81.838,00		81.900,00	
ammortamento beni mobili	0,00		0,00		0,00	
interessi passivi su mutui	0,00		0,00		0,00	
acquisto di beni per manutenzioni		848,85		4.098,36		4.098,36
manutenzione ordinaria e servizi diversi		98.415,26		98.015,93		106.557,38
servizi diversi (disinfestazioni, spурго, lavaggio e pulizia delle fognature)		8.377,35		9.836,07		9.836,07
energia elettrica		9.380,07		10.655,74		10.655,74
Spese telefoniche		1.265,38		1.393,44		1.393,44
lettura contatori, stampa fatture e sportello amministr. + spese spedizione + riscossioni RID + tassa gare + contributo AEEG all'autorità vigilanza		14.547,99		17.247,63		17.645,90
materiale di uso corrente (forfait)		500,00		500,00		500,00
altri costi amministrativi forfettari (626, formazione, aggiornamenti, software)		500,00		800,00		800,00
TOTALE COSTI	80.218,00	153.928,90	81.838,00	170.516,16	81.900,00	180.120,78
TOTALE COMPLESSIVO COSTI FISSI + VARIABILI		234.146,90		252.354,16		262.020,78

RICAVI	consuntivo		preconsuntivo		previsione	
	2019	Ricavi	2020	Ricavi	2021	Ricavi
RICAVI NON TARIFFARI						
Scarichi produttivi (quota F)		6.901,00		7.000,00		7.500,00
TOTALE RICAVI NON TARIFFARI		6.901,00		7.000,00		7.500,00
Mc di acqua scaricata soggetta a tariffa		1.474.542		1.400.000		1.480.000
RICAVI TARIFFARI						
Ricavi tariffari quota fissa		68.189,30		70.524,55		74.383,40
Ricavi tariffari quota Variabile		163.674,16		171.640,00		180.116,00
TOTALE RICAVI TARIFFARI		231.863,46		242.164,55		254.499,40
TOTALE COMPLESSIVO RICAVI		238.764,46		249.164,55		261.999,40

Tasso di copertura dei costi del servizio 101,97% 98,74% 99,99%

IL SEGRETARIO REGGENTE f.to dott. Stefano Lavarini

Categorie				
	Numero utenze	Parametro per fisso	Fisso per ogni utenza	
Civili + produttivi	9.380	1	7,9300	La tariffa fissa è data dal totale dei costi fissi, al netto dei proventi di cui alla quota F degli scarichi produttivi, diviso il numero di utenze. Il dato viene arrotondato alla 2^ cifra decimale
Scarico in fognatura (mc previsti)				
	Mc	Parametro per variabile	Tariffa variabile	La Tariffa variabile è data dal totale dei costi variabili da coprire, diviso la sommatoria dei mc civili e produttivi (questi ultimi moltiplicati per il parametro di maggiorazione) scaricati in fognatura. Il dato risultante viene arrotondato per troncamento alla 4^ cifra decimale
Civili	1.285.000	1,00	0,1217	
Produttivi	195.000	1,00	0,1217	
Totale civili	1.480.000			
Tariffe 2020				
Tariffa fissa produttivi (F)				
Fino a 250	62,00		62,00	
Da 251 a 500	93,00		93,00	
Da 501 a 1000	109,00		109,00	
Da 1001 a 2000	190,00		190,00	
Da 2001 a 3000	272,00		272,00	
Da 3001 a 5000	407,00		407,00	
Da 5001 a 7500	543,00		543,00	
Da 7501 a 10000	814,00		814,00	
Da 10001 a 20000	1.085,00		1.085,00	
Da 20001 a 50000	1.492,00		1.492,00	
Oltre 50000	2.170,00		2.170,00	
Tariffa fissa civili				
	7,5500		7,93	
Tariffa variabile civili				
	0,1226		0,1217	
Tariffa variabile produttivi				
	0,1226		0,1217	

Ricavi tariffari previsti 2021			
Quota fissa	Utenze	Imp. Unitario	Importo
Civili	9.380	7,9300	74.383,40
Totale gettito per costi fissi	9.380		74.383,40
Quota Variabile			
	MC annui	Tariffa	Importo
Civili	1.285.000	0,1217	156.384,50
Produttivi	195.000	0,1217	23.731,50
Totale gettito per costi variabili	1.480.000		180.116,00
TOTALE GETTITO TARIFFARIO			
Quota F degli scarichi produttivi	0		7.500,00
TOTALE GETTITO COMPLESSIVO			
			261.999,40

COMUNE DI ARCO

PROVINCIA DI TRENTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: SERVIZIO FOGNATURA COMUNALE: DETERMINAZIONE DELLE TARiffe PER L'ANNO 2021.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO - AMMINISTRATIVA


Ai sensi e per gli effetti degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, esprimo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della proposta di deliberazione in oggetto.

Arco, lì 18/01/2021



Allegato A) sub. 1
alla deliberazione della Giunta comunale n. 9 di data
19 gennaio 2021

IL SEGRETARIO REGGENTE
dott. Stefano Lavarini



COMUNE DI ARCO

PROVINCIA DI TRENTO

**OGGETTO: SERVIZIO FOGNATURA COMUNALE: DETERMINAZIONE DELLE TARiffe
PER L'ANNO 2021.**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e dell'art. 4 del Regolamento di Contabilità, esprimo parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Arco, lì 18 gennaio 2021

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli



Allegato A) sub. 2

alla deliberazione della Giunta comunale n. 9 di data
19 gennaio 2021

IL SEGRETARIO REGGENTE
dott. Stefano Lavarini



***Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO***

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 2
del CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CUI ALLA LEGGE 160/2019 CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2021.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventidue** del mese di **febbraio** alle ore **20:00**, presso la sala consiliare del Casinò Municipale, a seguito di convocazione disposta con regolare avviso, si è riunito in videoconferenza ai sensi del D.L. 17/03/2020 n. 18, del Decreto del Sindaco n. 111 di data 24 marzo 2020 e delle disposizioni del Presidente del Consiglio di data 24 aprile 2020, con l'intervento dei Consiglieri comunali, collegati sulla piattaforma WILDX, il

C O N S I G L I O C O M U N A L E

sono presenti i signori:

1	ANDREASI GABRIELE	P	12	PALLAORO OSCAR	P
2	BERNARDI GIACOMO	P	13	PARISI CHIARA	P
3	BERTAMINI CESARE	P	14	PERINI UGO	P
4	BETTA ALESSANDRO	P	15	PINCELLI ANGIOLINO	P
5	BETTA TIZIANA	P	16	TAMBURINI FLAVIO	P
6	CATTOI NICOLA	P	17	TAMBURINI NICOLA	AG
7	DE LAURENTIS ROBERTO	P	18	TAMBURINI STEFANO	P
8	FIORIO ARIANNA	P	19	TREBO GUIDO	P
9	IOPPI DARIO	P	20	ULIVIERI TOMMASO	P
10	MAZZOLDI STEFANO	P	21	VILLI LUCIANO	P
11	MIORI STEFANO	P	22	ZAMPICCOLI ROBERTO	P

PRESENTI: 21 ASSENTI: 1

Assiste il Segretario reggente dott. Stefano Lavarini.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, signor **Flavio Tamburini**, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CUI ALLA LEGGE 160/2019 CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2021.

Relazione.

La legge 160 del 27 dicembre 2019 ((legge di bilancio per il 2020), all'articolo 1 commi da 816 a 836 stabilisce che a decorrere dal 2021 è istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato «canone» (cosiddetto Canone unico) il quale sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Presupposto del nuovo Canone unico, ai sensi del comma 819 della L. 160/2019, è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Va anche sottolineato che il nuovo Canone unico ha natura interamente patrimoniale, mentre la previgente imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni avevano natura tributaria.

Per quanto attiene il Comune di Arco, il nuovo Canone unico va a sostituire il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), nonché l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

Il comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede che “Il canone è disciplinato dagli enti, con Regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la ripartizione degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento,

redatto da competente pubblico ufficiale. Rimangono ferme quelle stabilitate degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nel corso del 2020, in considerazione della criticità, complessità e difficoltà degli aspetti regolamentari e organizzativi, nonché finanziari e gestionali derivanti dall'applicazione del nuovo Canone unico evidenziate da più parti, le associazioni rappresentative dei Comuni (ANUTEL, ANCI, ecc.) nonché quelle dei soggetti concessionari dei servizi, hanno avanzato istanza per differire l'entrata in vigore del nuovo Canone unico al 2022 o comunque l'introduzione di una disciplina transitoria che lo rendesse facoltativo per il 2021 e obbligatorio dal 2022;. Tali istanze non sono però state accolte e pertanto il nuovo Canone unico è da considerarsi applicabile dal 1° gennaio 2021.

Sulla base del quadro normativo delineato si rende pertanto necessario istituire e disciplinare, con apposito Regolamento, il nuovo Canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi precedentemente applicati.

Va anche rammentato che il comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 stabilisce che gli Enti disciplinano il Canone in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone stesso, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.”

L'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, dispone testualmente che “Le province ed i comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”.

L'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, che ha sostituito il comma 16 dell'art. 53 della legge 388/2000, sancisce, fra l'altro, che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

A tal proposito vale rammentare che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2021 (annualità 2021-2023) è stabilito, in base al decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, al 31 marzo 2021.

Il Regolamento per la disciplina e l'applicazione del Canone unico qui proposto all'approvazione, la cui applicazione decorre dal 1/1/2021, tiene conto della bozza inviata lo scorso gennaio da parte del Consorzio dei comuni trentini e delle modifiche e integrazioni apportate alla stessa dal parte degli Uffici comunali preposti alla sua gestione oltre che dei suggerimenti della società “in house” Gestel srl alla quale è affidata la gestione, oltre che dei tributi comunali, della componente relativa all'occupazione del suolo pubblico del nuovo Canone unico.

La proposta di Regolamento costituita da n. 69 articoli, nello specifico disciplina: il procedimento amministrativo per il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico e delle autorizzazioni pubblicitarie; le tariffe del canone, le riduzioni e le esenzioni; le pubbliche affissioni; le attività di riscossione e accertamento e le relative sanzioni; le particolari tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie.

Tra le disposizioni transitorie e finali è previsto che:

- per quanto concerne il canone mercatale di cui all'art. 1, commi 837 a 847 della legge 160/2019, trovano applicazione, con decorrenza dal 1/1/2021 (ai sensi dell'articolo 9bis della L.P. 15 novembre 1993, n. 36), le disposizioni integrative che saranno deliberate successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, anche coordinate con la nuova disciplina apposita che sarà emanata dalla Provincia;

- le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi soppressi (COSAP e imposta sulla pubblicità) ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019, non decadono con l'entrata in vigore del presente Regolamento, fermo restando la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione;
- per quanto concerne la gestione del nuovo Canone unico, è stabilito che il Comune la affida a terzi anche in forma disgiunta tra le due componenti: quella riferita il canone per l'occupazione del suolo e quella relativa alle esposizioni pubblicitarie.

In merito a tale ultimo aspetto, riferito alle modalità gestionali del nuovo Canone unico, va evidenziato come per l'anno 2021 la gestione stessa sia stata affidata disgiuntamente per le sue due componenti. Questo anche in forza di una precisa pronuncia ministeriale dello scorso dicembre (Risoluzione n. 9 del 18.12.2020, del Ministero delle Economie e delle Finanze) la quale ha chiarito che, pur considerando la natura unitaria del prelievo previsto dal Canone unico di nuova introduzione, tale prelievo rimane fondato, come sancito dal comma 819 dell'art. 1 della citata legge 160/2019, su due presupposti distinti e alternativi: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Questo, a detta del Ministero, consente di poter mantenere una differenziazione nell'affidamento della gestione delle entrate relative alle diverse componenti del canone con la possibilità di un affidamento disgiunto delle due componenti del canone stesso, e con la conseguenza che tutte le attività relative alla gestione dell'entrata in questione, ivi comprese quelle di accertamento e di riscossione, possono essere regolamentate dal Comune separatamente in relazione ai due differenti presupposti.

La gestione della componente dell'occupazione del suolo pubblico è affidata alla società "in house" Gestel srl in forza del disciplinare di servizio già in essere precedentemente per la COSAP e in scadenza al prossimo 31/12/2024. La gestione invece della componente riferita alla diffusione di messaggi pubblicitari e riscossione del relativo gettito, è stata affidata, fino al prossimo 31/12/2021, alla ditta ICA srl, alla quale in precedenza era affidata la gestione dell'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni. Nel corso del 2021 si valuterà quale possa essere la modalità e il modello gestionale migliore, in prospettiva, per il Canone Unico. Se continuare con una gestione disgiunta riferibile ai due presupposti, o se invece ricondurre il tutto in un'unica gestione con l'affidamento dell'intero Canone unico alla società "in house Gestel srl" nel momento in cui la stessa si strutturi e si organizzi, per far fronte ai nuovi adempimenti e attività che la gestione anche della componente afferente la diffusione di messaggi pubblicitari e riscossione del relativo gettito del nuovo Canone comporta.

Infine, al Regolamento sono allegati: a) la planimetria che individua le zone comunali al fine della diversificazione tariffaria delle occupazioni di suolo pubblico; b) la tabella riportante i coefficienti di valutazione per le occupazioni; c) la tabella riportante i coefficienti di valutazione per l'esposizione dei mezzi pubblicitari;

I coefficienti di adeguamento territoriale indicati agli articoli 29 e 36 e quelli di valutazione riportati negli allegati, sono stati determinati in modo da non modificare, nel limite del possibile, le tariffe finali applicate agli utenti, rispetto a quelle previgenti rispettivamente per la COSAP, l'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni e con il fine, richiamato dalla normativa, di mantenere il gettito del nuovo Canone unico analogo al livello di pressione impositiva che si aveva precedentemente con le entrate oggetto di soppressione.

In riferimento all'obbligo di pubblicazione del presente Regolamento, la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al

pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov. poichè il Regolamento in oggetto disciplina un'entrata di natura patrimoniale, si ritiene non vi sia l'obbligo di pubblicazione sopra citato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

udita la relazione dell'Assessora Modena Francesca i cui contenuti costituiscono premessa e motivazione all'adozione del provvedimento;

vista la Legge 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio per il 2020), e nello specifico l'articolo 1 commi da 816 a 836;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446 dd. 15.12.1997, e s.m, che disciplina la potestà regolamentare generale dei comuni;

visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, che ha sostituito il comma 16 dell'art. 53 della legge 388/2000;

visto il Decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, che ha prorogato al 31 marzo 2021 la scadenza entro la quale approvare il Bilancio di previsione 2021;

vista la circolare del Consorzio dei comuni trentini dd. 11/1/2021;

visto il testo del Regolamento per la disciplina del nuovo Canone unico di cui alla L.160/2019 proposto all'approvazione e composto da n. 69 articoli, e 3 allegati, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato B);

dato atto che la proposta di modifica del Regolamento è stata sottoposta al parere della Commissione Statuto e Regolamenti comunali nella seduta del 15 febbraio 2021 e che quest'ultima ha espresso parere favorevole all'unanimità;

visto il parere dell'organo di revisione comunale acquisito in data 16 febbraio 2021, in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7 del D. Lgs. N° 267/2000;

dato atto che il nuovo Regolamento trova applicazione dall'1.1.2021, in quanto adottato entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 e prima dell'approvazione del bilancio stesso;

visto il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3/5/2018 n. 2;

visto il “Regolamento di contabilità” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di data 25 novembre 2019;

visto il decreto n. 8 di data 30 dicembre 2020, con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi dirigenziali;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa - Finanziaria ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A sub.1);

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa - Finanziaria, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A sub.2);

con voti favorevoli n. 20 ed astenuto n. 1 (Consigliere Bernardi Giacomo) su n. 21 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per appello nominale,

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento per l'applicazione del Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019 articola 1 commi 816-836, composto di n. 69 articoli e comprensivo degli allegati A, B e C; Regolamento che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);
2. di stabilire che il Regolamento di cui al punto precedente entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
3. di dare atto, come meglio evidenziato in premessa, che il nuovo Canone unico sostituisce le seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
4. di dare atto che, con l'applicazione del nuovo Canone unico, viene assicurato, a livello preventivo, un gettito pari a quello conseguito nell'anno 2020 dall'imposta sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e dalla COSAP;
5. di precisare che il regolamento verrà ripubblicato per ulteriori 15 giorni, al fine di favorire la più ampia ed agevole conoscenza da parte dei cittadini e di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 28, comma 3, dello statuto comunale, ed in tal senso sarà aggiornato il testo permanentemente pubblicato sul sito internet del Comune di Arco;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento ad ICA S.r.l e a Gestel srl, società affidatarie rispettivamente della gestione della componente riferita alla diffusione di messaggi pubblicitari e riscossione del relativo gettito e della componente dell'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile;
7. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
 - a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Con voti favorevoli n. 20 ed astenuto n. 1 (Consigliere Bernardi Giacomo) su n. 21 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per appello nominale, **IL CONSIGLIO COMUNALE DICHIARA** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Flavio Tamburini

IL SEGRETARIO REGGENTE
F.to dott. Stefano Lavarini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per **dieci** giorni consecutivi dal **24/02/2021** al **06/03/2021**.

IL SEGRETARIO REGGENTE
F.to dott. Stefano Lavarini

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **22/02/2021**

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

L'avviso relativo all'adozione del presente provvedimento verrà pubblicato all'albo comunale per ulteriori 15 giorni e precisamente dal 7 al 22 marzo 2021 al fine di favorire la più ampia ed agevole conoscenza da parte dei cittadini e di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 28, comma 3, dello Statuto comunale.

IL SEGRETARIO REGGENTE
F.to dott. Stefano Lavarini

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Arco, 24/02/2021

Il Dirigente dell'Area
dott. Paolo Franzinelli

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Dirigente Area Amministrativa – Finanziaria – Franzinelli Paolo.

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c. //

COMUNE DI ARCO

PROVINCIA DI TRENTO


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CUI ALLA LEGGE 160/2019 CON
DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2021**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO - AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, esprimo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della proposta di deliberazione in oggetto.

Arco, li 16 febbraio 2021



Allegato A) sub. 1

alla deliberazione del Consigli comunale n. 2 di data 22 febbraio 2021

IL SEGRETARIO REGGENTE
F.to dott. Stefano Lavarini

COMUNE DI ARCO

PROVINCIA DI TRENTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CUI ALLA LEGGE 160/2019 CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2021

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO - AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, esprimo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della proposta di deliberazione in oggetto.

Arco, lì 16 febbraio 2021



Allegato A) sub. 2

alla deliberazione del Consigli comunale n. 2 di data 22 febbraio 2021

IL SEGRETARIO REGGENTE
F.to dott. Stefano Lavarini



COMUNE DI ARCO
(Provincia di Trento)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL CANONE PATRIMONIALE
DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816 e seguenti)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del **22 febbraio 2021**

Allegato B)

alla deliberazione del Consiglio comunale n. 2 di data 22 febbraio 2021

IL SEGRETARIO REGGENTE
F.to dott. Stefano Lavarini

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE	4
Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento	4
Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali	4
Articolo 3 - Presupposto del canone.....	6
Articolo 4 - Soggetto obbligato	6
Articolo 5 - Ufficio comunale competente	7
TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	8
Articolo 6 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico	8
Articolo 7 - Tipi di occupazione.....	9
Articolo 8 - Occupazioni occasionali	10
Articolo 9 - Occupazioni d'urgenza	10
Articolo 10 - Istanza e rilascio della concessione.....	11
Articolo 11 - Titolarità della concessione e subentro	12
Articolo 12 - Rinnovo, proroga, rinuncia e disdetta	13
Articolo 13 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio.....	14
Articolo 14 - Decadenza ed estinzione della concessione	15
Articolo 15 - Occupazioni abusive.....	15
TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE	17
Articolo 16 - Istanze per i messaggi pubblicitari.....	17
Articolo 17 - Tipologie di impianti pubblicitari	18
Articolo 18 - Istruttoria amministrativa	19
Articolo 19 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni	21
Articolo 20 - Rinnovo, proroga e disdetta.....	22
Articolo 21 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione	22
Articolo 22 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione	22
Articolo 23 - Rimozione della pubblicità	23
Articolo 24 - Le esposizioni pubblicitarie abusive.....	23
Articolo 25 - Il piano generale degli impianti pubblicitari	23
TITOLO IV – TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI	25
Articolo 26 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico	25
Articolo 27 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie	26
Articolo 28 - Suddivisione del territorio comunale.....	27
Articolo 29 - Determinazione delle tariffe annuali	28
Articolo 30 - Determinazione del canone	29
Articolo 31 - Fattispecie non assoggettate al canone.....	31
Articolo 32 - Riduzioni del canone	34
Articolo 33 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità	34
Articolo 34 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione	34
TITOLO V – PUBBLICHE AFFISSIONI	36
Articolo 35 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni	36
Articolo 36 - Determinazione del canone e del servizio sulle pubbliche affissioni	36
Articolo 37 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni	37
Articolo 38 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni	37
Articolo 39 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni	37
TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI	39

Articolo 40 - Modalità e termini per il pagamento del canone	39
Articolo 41 - Accertamenti - Recupero canone	39
Articolo 42 - Sanzioni e indennità	40
Articolo 43 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	41
Articolo 44 - Autotutela	42
Articolo 45 - Riscossione coattiva	42
TITOLO VII – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE.....	43
Articolo 46 - Passi carrabili e accessi a raso.....	43
Articolo 47 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante	43
Articolo 48 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici	43
Articolo 49 - Occupazioni con griglie intercapedini	44
Articolo 50 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante	44
Articolo 51 - Occupazioni a sviluppo progressivo.....	45
Articolo 52 - Pubblici Esercizi	45
Articolo 53 - Attività Edile	45
Articolo 54 - Attività di propaganda elettorale.....	45
Articolo 55 - Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio.....	45
Articolo 56 - Occupazione con elementi di arredo	46
Articolo 57 - Esposizione merci fuori negozio	46
Articolo 58 - Occupazioni con tende e di soprasuolo in genere	46
Articolo 59 - Occupazioni per traslochi.....	46
Articolo 60 - Serbatoi	47
TITOLO VIII – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE	48
Articolo 61 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari “camion vela” e “auto pubblicitarie”	48
Articolo 62 - Pubblicità su vetrine e su carrelli supermercati.....	48
Articolo 63 - Frecce direzionali – Pre-insegne	48
Articolo 64 – Locandine e volantini	49
Articolo 65 - Striscioni e gonfaloni.....	49
Articolo 66 - Dichiarazioni per particolari fattispecie	49
TITOLO IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	
Articolo 67 - Regime transitorio.....	50
Articolo 68 - Affidamento del servizio	51
Articolo 69 - Disposizioni finali.....	51
ALLEGATO A – PLANIMETRIA DELLA SUDDIVISIONE IN ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE	5
ALLEGATO B - DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DI VALUTAZIONE DEI COEFFICIENTI LEGATI AL BENEFICIO ECONOMICO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO	53
ALLEGATO C - DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DI VALUTAZIONE PER L'ESPOSIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI LEGATI AL BENEFICIO ECONOMICO DELL'AREA E DELLE TARiffe	54

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (L.R. 3 maggio 2018, n. 2), contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Arco del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 e dalle successive modificazioni ed integrazioni, di seguito “canone unico”. (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi).
2. Ai sensi del comma 816 il canone unico sostituisce i seguenti prelievi: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Sono fatte salve le concessioni rilasciate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.
4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sia con riferimento alle limitazioni e divieti, che per l'individuazione della tariffa standard annua e per le sue modificazioni in base ai coefficienti prefissati, per popolazione residente il Comune di Arco appartiene alla classe “*comuni con oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti*”, come da suddivisione di cui al comma 826 dell'art.1 della L. n.160/2019.
5. Per quanto non riportato nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari comunali relative alle disposizioni tecniche per l'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) **occupazione:** come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servizi di pubblico passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;
 - b) **concessione o autorizzazione:** atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - c) **canone:** il canone dovuto dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b), nonché dall'occupante senza titolo;
 - d) **tariffa standard:** rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone ed è fissata dall'art. 1, commi 826 e 827 della Legge 160/2019;
 - e) **tariffa ordinaria:** è il risultato della moltiplicazione della tariffa standard per il coefficiente di adeguamento territoriale dell'area di cui all'art. 29, comma 3 del presente Regolamento;
 - f) **tariffa applicata:** è il risultato della moltiplicazione della tariffa ordinaria per il coefficiente di valutazione del beneficio economico previsti negli allegati B e C.

Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada statale o di strada provinciale situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione comunale.

3. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 8, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.

4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuto. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata dalla necessaria documentazione. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame degli uffici comunali competenti. In particolare, dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro dell'abitato, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, l'ufficio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed expressa disposizione, a titolo oneroso.

9. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, le domande per la concessione di suolo pubblico e per l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria, laddove quest'ultima risulti necessaria, a pena di improcedibilità, devono essere presentate per quelle a carattere permanente almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione e per quelle temporanee almeno 15 giorni prima. Per motivate e inderogabili ragioni d'urgenza la domanda potrà essere presentata almeno 5 giorni lavorativi precedenti l'inizio dell'occupazione.

10. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

11. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

12. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Per spazi soprastanti o sottostanti il suolo la superficie soggetta è quella eccedente l'eventuale occupazione contemporanea del suolo. Il canone è dovuto anche per l'occupazione di aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita una servitù di pubblico passaggio;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'applicazione del canone i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo, salvo i casi di esenzione, compresi quelli diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'art.47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e ss.mm.). Pertanto è assoggettabile al canone qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti, indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione, obiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica, sicché vi rientrano anche le anonime riproduzioni di alcuni articoli in vendita quand'anche non richiamino la denominazione sociale del soggetto o specifici prodotti.

Fermo restante il disposto del comma 818, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è in ogni caso dovuto al Comune anche quando la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province. Quest'ultime restano titolari unicamente del canone di occupazione di cui alla lettera a) del comma 819.

2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 4 - Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della legge n.160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui all'art. 24, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

4. L'amministratore di condominio procede al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina.

6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare le procedure di cui agli articoli 13 e 14, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

Articolo 5 - Ufficio comunale competente

1. L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone unico improntato alla massima efficienza ed efficacia.

2. Le istanze pervenute al comune vengono assegnate al Responsabile del Procedimento individuato al comma 1, che cura la relativa istruttoria e ogni altro adempimento procedimentale necessario per l'adozione del provvedimento finale.

3. Il Responsabile del Procedimento, terminata l'istruttoria, deve acquisire l'ammontare del canone di concessione da indicare nel provvedimento di autorizzazione o concessione, il cui conteggio è effettuato dall'ufficio comunale preposto ovvero dal concessionario del servizio di cui al successivo comma 4.

4. La Giunta Comunale nomina il Funzionario responsabile che provvede all'applicazione del canone, all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale inherente tutti gli aspetti finanziari, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano i rimborsi, fatte salve le competenze specifiche dei vari uffici in materia di autorizzazioni, concessioni e permessi. Le predette funzioni, nel caso di concessione del servizio a terzi ai sensi di quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97, sono esercitate dal Concessionario.

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 6 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve preventivamente presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.

Tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda anche nei casi in cui trova applicazione la disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui all'art. 16 sexies della L.P. 23/1992).

Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti dal vigente Regolamento, salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza.

2. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza ed il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, il recapito telefonico e di posta elettronica nonché il numero di partita

IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale, il recapito telefonico e di posta elettronica e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;

c) l'ubicazione esatta e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico che si richiede di occupare;

d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;

e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;

f) il tipo di attività che si intende svolgere, specifiche e caratteristiche dei veicoli e/o i mezzi d'opera con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;

g) la dichiarazione di conoscere tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché di sottostare a tutte le prescrizioni che l'Amministrazione Comunale intendersse indicare in relazione alla domanda prodotta ed a tutela della sicurezza della circolazione e della pubblica proprietà;

h) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

3. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata dall'occupazione, tale da consentire una precisa identificazione della stessa. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da un disegno dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

4. Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. Qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività che comportino

specifiche autorizzazioni, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni medesime. Il concessionario si dovrà altresì munire di eventuali altre autorizzazioni o concessioni previste da normative o Regolamenti vigenti.

5. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.

6. La domanda deve essere corredata, ove occorra, dai documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda, compreso gli estremi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della domanda. La richiesta di documentazione integrativa deve contenere tale informazione.

L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

7. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

8. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

9. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 8.

10. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, agli uffici comunali preposti alle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti, ovvero all'eventuale soggetto concessionario del servizio.

Articolo 7 - Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non sia inferiore all'anno e, comunque, non superiore a ventinove anni.
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. Se ricorrenti periodicamente possono essere rilasciate anche per più annualità. Le occupazioni concesse per attività edilizia sono considerate sempre a carattere temporaneo.

2. La concessione per l'occupazione del suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarla o revocarla per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico, nonché per altri motivi di pubblico interesse.

3. Le occupazioni permanenti hanno scadenza il 31 dicembre successivo trascorsi 15 anni dalla data di concessione. Per le occupazioni relative ai passi carrabili o carrai, la durata è stabilita entro il 31 dicembre del ventinovesimo anno successivo dalla data originaria della concessione

Articolo 8 - Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:
 - a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 12 ore;
 - b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c) le occupazioni di spazi pubblici antistanti la propria abitazione di durata non superiore a 12 ore, non ricorrenti, per piccoli lavori di riparazione e manutenzione dell'edificio, senza opere cantieristiche fisse, purché sia garantita la circolazione veicolare e pedonale, nonché siano rispettate le norme del codice della strada;
 - d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde, anche con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
 - e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.
2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente, che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.
3. Sono sempre escluse dalle occupazioni occasionali gli spazi destinati a stalli di parcheggio.

Articolo 9 - Occupazioni d'urgenza

1 Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

- 2 L'occupante ha l'obbligo:
 - a) di dare immediata comunicazione dell'occupazione, comunque entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo a quelli in cui l'occupazione è iniziata, all'ufficio comunale competente che indicherà eventuali prescrizioni;
 - b) di presentare la domanda per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il terzo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione specificando la necessità di eventuale ulteriore periodo necessario per il ripristino, oltre alla messa in sicurezza
 - c) allegare alla domanda l'eventuale verbale dell'autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi.
 - d) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dal paragrafo 2 art. 30 e successivi articoli del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss. mm. e ii.;

Il Responsabile del Procedimento provvederà ad accertare l'esistenza o meno delle condizioni di somma urgenza e quindi al rilascio della concessione in sanatoria previo il pagamento del canone dovuto. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 5 giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.

3. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 10 - Istanza e rilascio della concessione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria e la conclude entro 30 giorni per le occupazioni permanenti e 15 giorni per le temporanee.

Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90.

2. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del procedimento; oltre tale termine è dovuta un'indennità pari al 15% del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione con un importo minimo di euro 30,00 ed un massimo di euro 80,00.

3 L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione e protocollazione della domanda, le occupazioni effettuate per motivi di pubblico interesse e quelle già calendarizzate dall'Amministrazione comunale. L'Amministrazione potrà con separato provvedimento prevedere per specifiche aree anche sistemi diversi di rotazione nell'utilizzo.

4. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici preposti al rilascio di eventuali nullaosta, sia relativamente alla viabilità che per l'acquisizione di eventuali specifici pareri.

5. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilita di volta in volta dall'ufficio preposto, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche, anche con riferimento ad importi unitari stabiliti da deliberazioni del Comune. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo. L'ufficio competente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di fine occupazione e contestuale richiesta di svincolo della cauzione, dovrà verificare la regolare esecuzione dell'occupazione e l'inesistenza di danni e quindi provvedere alla restituzione della cauzione medesima.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura

dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

6. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il perfezionamento della pratica è subordinato al pagamento del canone entro la scadenza indicata. In difetto l'ufficio provvederà alla sua archiviazione nonché all'addebito delle somme previste dal precedente comma 2.

7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni di occupazione precedenti o per debiti tributari o per debiti di derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative. Non si considera moroso chi ha aderito ad un piano di rateazione e provvede regolarmente al versamento delle rate concordate.

8. Le concessioni sono ritirate presso gli sportelli di competenza o inviate telematicamente, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.

9. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 9 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.

10. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

11. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.

Articolo 11 - Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri o di subconcessione. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:

a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia di materiali e smaltimento dei rifiuti;

b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;

c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;

d) versare il canone alle scadenze previste;

e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;

- f) di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito degli oneri sostenuti, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale;
- g) di rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, eventuali prescrizioni, nonché osservare le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
- h) di custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
- i) di rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.
- h) di sottostare ad ogni altra prescrizione e condizione riportata nelle specifiche concessioni o autorizzazioni

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, a pena di decadenza, non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome, inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili o carrai.

3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante e verificata da parte dell'ufficio competente. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

4 Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.

5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2, l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), dell'art. 4, comma 1, e degli artt. 15 e 24 del presente regolamento.

7. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.

Articolo 12 - Rinnovo, proroga, rinuncia e disdetta

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico come rilasciato ai sensi dell'articolo 10, è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza all'ufficio competente.

2. La domanda di rinnovo delle occupazioni permanenti deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 6 del regolamento almeno un mese prima della scadenza. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare e il periodo richiesto.

3. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate. Il concessionario deve inoltrare domanda di proroga almeno cinque giorni prima della scadenza, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente ai fini del conteggio del canone dovuto, tenuto conto dell'intera durata dell'occupazione.

4. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° giorno del mese successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata con un anticipo di almeno 30 giorni. Per tali fattispecie, in presenza di richiesta di riduzione dello spazio occupato, il nuovo canone decorre dal primo semestre solare successivo alla data di variazione.

5. Per le occupazioni temporanee, in caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario, occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:

a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.

b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata, il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione Comunale con un preavviso di almeno 5 giorni. Se la rinuncia è comunicata oltre il termine previsto si procederà al ricalcolo del canone per il periodo utilizzato (o all'eventuale rimborso se già versato) tenendo conto, comunque, dei 5 giorni di preavviso previsti. Non sono comunque rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo, fatta eccezione per l'eventuale deposito cauzionale

Articolo 13 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.

2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai giorni compresi nel periodo di durata della sospensione.

3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai giorni compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.

4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

6. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 14 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del suolo pubblico;
- c) la violazione della norma di cui all'art. 11 relativa al divieto di subconcessione;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, salvo diversa previsione contenuta nel provvedimento di concessione/autorizzazione, entro 30 (trenta) giorni per le concessioni permanenti e 5 (cinque) giorni per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Responsabile del procedimento invia al Responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile dell'ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né exonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
- c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.

4. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 15 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
- c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.

2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il Responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solidi, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 16 - Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione salvo che per le fattispecie di cui al successivo art. 66. La modulistica è disponibile presso il competente ufficio comunale e sul sito Internet dell'Ente.
2. Tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda anche nei casi in cui trova applicazione la disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui all'art. 16 sexies della L.P. 23/1992.
3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.. Il comune si riserva di valutare che le installazioni richieste siano compatibili con gli spazi disponibili e con le norme specifiche previste da eventuali altri regolamenti.
4. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
5. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari se vigente.
6. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
 - d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta;
 - e) il tipo di attività che si intende svolgere con l'esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.
7. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

8. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
9. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Articolo 17 - Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio:

Ai fini della loro classificazione, si considerano “insegne d'esercizio” le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze. Le insegne di esercizio dovranno essere scelte con cura in modo da risultare ordinate per contribuire anche alla qualità dell'immagine complessiva dello scenario in cui si inseriscono.

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte Pitturate.

Pubblicità su veicoli e natanti:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranvierie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetinali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Cartello di cantiere:

tabella affissa nei cantieri edili dove sono in esecuzione dei lavori, di dimensioni non superiori a due metri quadrati, che riporta gli estremi del provvedimento edilizio autorizzante i lavori, nonché tutte le altre informazioni previste dalla normativa, inclusa la ragione sociale delle imprese operanti nel cantiere. Non rientrano in tale fattispecie tabelle riportanti messaggi pubblicitari, comprese foto, rendering, ecc. ed eventuali cartelli aggiuntivi presenti nell'area di cantiere.

Telo estetico o pannello pittorico mono facciale:

telo antipolvere a protezione di ponteggi in opera durante la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati, raffigurante le facciate sottostanti. La collocazione dei predetti teli soggiace alle disposizioni di cui all'art. 30, comma 11, del presente regolamento.

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 18 - Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.

2. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici preposti al rilascio di eventuali nullaosta, sia relativamente alla viabilità che per l'acquisizione di eventuali specifici pareri ove necessari per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria.

3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata

facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza per la pubblicità permanente e 15 giorni per la temporanea. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.

5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.

6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio dell'esposizione pubblicitaria, la domanda viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.

7. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.

8. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

9. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.

b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

10. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali, nonché di striscioni e standardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

11. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per tributi o canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate

12. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

13. In via generale si statuisce che il Comune, in virtù delle linee principali del piano generale degli impianti di cui al successivo art. 25, si avvale della facoltà di cui al comma 6 dell'art. 23 del Codice della Strada, ossia la facoltà di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato, alle norme concernenti le distanze minime di posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, nonché dei limiti di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm. e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 445 e ss..mm.,

Articolo 19 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 60 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove è installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - i) versare il canone alle scadenze previste.
3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4/92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.
4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art 16, comma 6, e gli estremi della autorizzazione in questione.
5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante e verificata da parte dell'ufficio competente. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
6. La voltura dell'autorizzazione non dà luogo a rimborso.
7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 4 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché resti invariato il Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora

un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 20 - Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e si rinnovano automaticamente per il successivo triennio, fatta salva la possibilità dell'ente di non procedere al rinnovo. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni di legge e all'eventuale Piano Generale degli Impianti se vigente.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
4. La disdetta libera dal pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.
5. In caso di rinuncia volontaria dell'esposizione pubblicitaria a carattere annuale, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione o esposizione pubblicitaria. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. Nel caso di esposizione pubblicitaria a carattere temporaneo il canone cessa di essere dovuto con la scadenza prevista dalla stessa.

Articolo 21 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 22 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;

- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- e) salvo diversa previsione contenuta nel provvedimento, il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 15 giorni, ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.

2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 23 - Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere eseguita entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Articolo 24 - Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalla stessa o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo che ancora residua

Articolo 25 - Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. Nel caso il Comune abbia adottato il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, la collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale in esso previste e nel

rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).

2.I criteri per la stesura di un piano generale sono i seguenti:

- a) Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso.
- b) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
- c) Il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale.
- d) La stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia municipale e traffico.

3. In ogni caso, l'installazione di impianti pubblicitari è comunque vietata¹:

- a) in posizioni che interferiscano con la panoramicità dei luoghi soggetti a vincolo, in quanto ne diminuiscono il godimento e le visuali prospettiche nonché in posizioni che interferiscano con la prospettiva degli edifici destinati al culto, ai cimiteri e su eventuali muri di cinta degli stessi;
- b) su fregi, cornici, balaustre, inferriate decorate, elementi architettonici in genere inseriti sulle pareti degli edifici anche se non vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, fatto salvo specifica autorizzazione;
- c) su alberi o con aggancio agli stessi e comunque ad una distanza inferiore a mt. 3 (tre) da essenze arboree ed arbustive di ogni tipo;
- d) in posizioni che possano interferire con impianti tecnologici, servizi pubblici o di pubblica utilità;
- e) sui parapetti stradali ad eccezione di quelli espressamente adibiti dal Comune ad affissione pubblica;

¹ Ogni comune valuti, anche in relazione ai propri regolamenti, le fattispecie da inserire.

TITOLO IV – TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 26 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) durata dell'occupazione;
- b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) tipologia;
- d) finalità;
- e) zona occupata, in ordine di importanza, che determina il coefficiente legato al beneficio economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del Responsabile del procedimento.

3. Per i passi carrabili o carrai, nel caso non rientrino fra le occupazioni non assoggettate al canone di cui al successivo art. 31, la superficie si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale, come indicato nel successivo art. 45. Il canone relativo può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

4. Non sono soggette al canone le occupazioni di suolo che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente pari o inferiori al metro quadrato.

5. Nel caso di più occupazioni, ciascuna con superficie pari o inferiore al metro quadrato si procede alla loro sommatoria, con arrotondamento per eccesso al metro quadrato superiore, purché l'occupazione insista all'interno della medesima area di riferimento.

6. Per le occupazioni temporanee consecutive che si protraggono nel primo semestre dell'anno solare successivo, trova applicazione la corrispondente tariffa (giornaliera, mensile o annuale) maggiormente favorevole al richiedente, considerando l'intero periodo autorizzato e applicando per tutto il periodo la tariffa in vigore all'inizio dell'occupazione; oltre il primo semestre la tariffa sarà conteggiata considerando i singoli periodi di occupazione dei diversi anni solari. Per occupazioni temporanee riferite a periodi pluriennali non consecutivi le stesse vanno calcolate considerando autonomamente ciascun anno solare.

7. Per l'autorizzazione/concessione riguardante più giorni/periodi non consecutivi all'interno del medesimo anno solare, gli stessi saranno computati singolarmente, ed il limite di cui all'art. 29, comma 7 sarà applicato sull'ammontare totale dell'atto.

8. Per le superfici superiori al metro quadrato e quindi autonomamente imponibili, purché insistenti all'interno della medesima area di riferimento, il canone è determinato dalla sommatoria delle stesse con arrotondamento per eccesso al metro quadrato superiore.

9. La superficie soggetta al canone è sempre arrotondata per eccesso al metro quadrato superiore.

Articolo 27 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni, oltre il primo, a mezzo metro quadrato superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

4. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile come un unico mezzo pubblicitario.

5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

7. La pubblicità di cui ai commi 5 e 6 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione. Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa base è maggiorata del 100%.

8. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. Le superfici superiori sono arrotondate per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato superiore.

9. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali, laddove autorizzati, è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

10. Per la pubblicità sonora, qualora autorizzata, il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

11. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 64, ivi compresa quella eseguita

su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone in base alla tariffa applicata prevista dall'Allegato C al presente regolamento.

12. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 11.

13. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari con impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni ed aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie utilizzata per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

14. Per l'esposizione di mezzi pubblicitari individuati nell'Allegato C del presente regolamento ai punti 1.1 (*insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto nei successivi punti*), 1.2 (*pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1 la tariffa base è maggiorata del 100%*), 3.1 (*per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli luminosi e simili, display e diodi, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi e per ogni metro quadrato di superficie*) e 3.2 (*per la pubblicità prevista al precedente punto 3.1, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta in misura pari al 50% della tariffa sopra stabilita*) il calcolo del canone è effettuato su base mensile per i primi tre mesi, con arrotondamento del periodo per eccesso; per durate superiori la tariffa applicata è quella stabilita per anno solare.

15. Per le esposizioni pubblicitarie effettuate con striscioni o altri mezzi similari che attraversano strade o piazze, la tariffa applicata, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.

16. In relazione ai rilevanti flussi turistici che si verificano nel territorio del Comune, considerando gli indici delle presenze alberghiere nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre, per tale periodo viene applicata una maggiorazione del 50 per cento del canone sulla pubblicità temporanea e sulle pubbliche affissioni.

17. Per le esposizioni pubblicitarie di cui al precedente comma 13, primo periodo, previste nell'Allegato C ai punti 1,3,4 e 7, la tariffa base è maggiorata del 10%.

18. Ne caso di veicolo, utilizzato per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibito al trasporto per suo conto, che riportano scritte o immagini soggette al pagamento del canone, la superficie imponibile è quella complessiva.

Articolo 28 - Suddivisione del territorio comunale

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. Per le occupazioni, la classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche comunali è suddivisa in 3 categorie tariffarie a cui corrispondono le zone A, B e C, secondo la planimetria di cui

all'Allegato A del presente Regolamento. La suddivisione è effettuata in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare. Alla prima categoria (zona A) viene applicata la tariffa più elevata. La classificazione delle strade, gli spazi e le altre aree pubbliche compete al Consiglio Comunale che provvede con propria deliberazione entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di competenza del bilancio. In assenza di deliberazione si ritiene confermata la classificazione vigente.

3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari l'intero il territorio comunale è classificato in un'unica categoria tariffaria e la tariffa ordinaria è quella annuale o giornaliera prevista per la prima categoria.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade e/o aree classificate in differenti zone, il canone viene determinato applicando a ciascuna occupazione la tariffa corrispondente alla classificazione della relativa strada e/o area occupata.

Articolo 29 - Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al beneficio economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività e per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano, con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.

2. La **tariffa standard** annua di riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, che, moltiplicata per il coefficiente di adeguamento territoriale di cui al successivo comma 3, costituisce la **tariffa ordinaria**. Essa è determinata per ciascuna delle categorie su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo le zone previste nell'Allegato A del presente regolamento.

3. Dato atto che la tariffa annua prevista dall'art. 1, comma 826, della legge 160/2019 per i Comuni di cui al precedente articolo 1, comma 4, è pari ad euro 40,00 per le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per l'intero anno solare ed euro 0,70 a giorno periodi inferiori all'anno. Al fine di una migliore gestione delle occupazioni si ritiene utile stabilire anche dei moltiplicatori per determinare, partendo dalla tariffa giornaliera prevista (0,70), una tariffa mensile. In sede di prima applicazione del nuovo canone, i coefficienti moltiplicatori della tariffa standard e la risultante tariffa ordinaria sono i seguenti:

Tariffa **ordinaria giornaliera** per periodi inferiori all'anno per le occupazioni (zone A, B e C) e per la diffusione di messaggi pubblicitari (unica categoria ovvero zona A):

	Zona A 1° cat.	Zona B 2° cat.	Zona C 3° cat.
Coefficiente di adeguamento territoriale	1,571	1,5	0,857
Tariffa ordinaria risultante, arrotondata al 3° decimale	1,100	1,050	0,600

Tariffa **ordinaria mensile** per periodi inferiori all'anno valevole per le sole occupazioni (zone A, B e C):

	Zona A 1° cat.	Zona B 2° cat.	Zona C 3° cat.

Coefficiente di adeguamento territoriale	10,00	8,571	6,714
Tariffa ordinaria risultante, arrotondata al 3° decimale	7,000	6,000	4,700

Tariffa **ordinaria annuale** per le occupazioni (zone A, B e C) e per la diffusione di messaggi pubblicitari (unica categoria ovvero zona A):

	Zona A 1° cat.	Zona B 2° cat.	Zona C 3° cat.
Coefficiente di adeguamento territoriale	1,1	1	0,675
Tariffa ordinaria risultante	44,00	40,00	27,00

4. Le tariffe, se non modificate, si intendono prorogate di anno in anno.
5. Le occupazioni temporanee di suolo sono assoggettate al canone in base a tariffa giornaliera/mensile. La tariffa mensile viene applicata a multipli di 30 (mesi commerciali); l'eventuale eccedenza sarà calcolata in base alla tariffa giornaliera laddove la stessa risulti più conveniente rispetto alla mensile. Rispetto al periodo dell'occupazione concesso si applicherà la tariffa risultante più conveniente fra la giornaliera, la mensile e l'annuale.
6. La tariffa applicata viene determinata utilizzando i coefficienti moltiplicatori indicati negli Allegati B e C al presente regolamento che tengono conto, del maggiore o minore valore rispetto alle tariffe ordinarie, in relazione alla disponibilità dell'area, al vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, all'impatto ambientale e sull'arredo urbano, agli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
7. In relazione alle spese collegate con l'attività istruttoria per il rilascio di provvedimenti di concessione o autorizzazione, è dovuto dal richiedente un importo che si somma al canone per un valore minimo complessivo di euro 15,00.

Articolo 30 - Determinazione del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie **permanenti**, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria. La **tariffa applicata** è determinata moltiplicando la tariffa ordinaria risultante da quanto previsto all'art. 29, comma 3, per i coefficienti di valutazione del beneficio economico differenziati per tipologia di cui all'Allegato B (occupazione) e Allegato C (esposizione pubblicitaria). Quest'ultima è poi moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria.

Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi, considerando mese intero le frazioni di mese superiore a 15 giorni.

Per la diffusione di messaggi pubblicitari aventi inizio in corso d'anno il canone è dovuto per l'intero anno solare, ad eccezione del periodo 1° ottobre – 31 dicembre, esclusivamente per il primo anno di applicazione, per il quale l'importo del canone si applica per ogni mese o frazione con una tariffa pari ad un decimo di quella stabilita. Tale eccezione trova applicazione anche nel caso di rimozione del messaggio pubblicitario nel corso del 1° trimestre dell'anno.

2. Per le occupazioni **temporanee** la **tariffa applicata** è determinata moltiplicando la tariffa ordinaria prevista all'art. 29, comma 3, per il coefficiente di valutazione di cui all'Allegato B. Quest'ultima è poi moltiplicata per il numero dei metri quadrati e per il periodo dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.

Per le **esposizioni pubblicitarie temporanee** la tariffa applicata è determinata moltiplicando la tariffa ordinaria relativa alla prima categoria, prevista all'art. 29, comma 3, per il coefficiente di valutazione del beneficio economico di cui all'Allegato C. Quest'ultima è poi moltiplicata il numero dei metri quadrati o lineari e per il numero per il periodo di occupazione o di esposizione pubblicitaria.

3. Qualora l'esposizione pubblicitaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa applicata è maggiorata del 100 per cento.

4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

5. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera e), è ridotta al 25%, mentre per le occupazioni di soprasuolo la tariffa applicata di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera f), è ridotta al 10%.

6. Per le occupazioni effettuate su aree private gravate da diritto di passo pubblico (servitù di pubblico passaggio), costituito nei modi di legge, la tariffa applicata è ridotta del 50%.

7. Per le occupazioni situate nella zona A) di cui al precedente art. 28, effettuate per lavori di edilizia (cantieri e simili) nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, si applica un aumento delle tariffe previste del 500%. Il calcolo sarà effettuato applicando all'intero periodo la tariffa come previsto all'art. 29, comma 2, del presente regolamento e aggiungendo, per il periodo ricadente nella tariffa maggiorata, la differenza calcolata sui giorni interessati applicando agli stessi il principio della tariffa più favorevole tra la giornaliera e la mensile.

Per chiarire meglio le modalità di calcolo si fornisce il seguente esempio:

Esempio: occupazione dal 10 al 25 settembre. Il calcolo sarà il seguente:

Calcolo tariffa applicata più conveniente per il periodo 10-25 settembre (gg. 15): risulta essere quella mensile.

Calcolo maggiorazione (da aggiungere alla tariffa applicata): periodo considerato 10-15 settembre; la tariffa più conveniente per i 5 gg di maggiorazione risulta essere la giornaliera.

Ipotizzando la tariffa giornaliera pari a 2,00 €/mq e quella mensile pari a 18,00 €/mq e i mq. pari a 10, il calcolo sarà il seguente:

1. Tariffa intero periodo considerato (mensile): $\text{€ } 18,00 \times 10 \text{ mq} = \text{€ } 180,00$
2. Maggiorazione: 5 giorni $\times \text{€ } 2,00 \times 500\% (\text{€ } 60,00) \times 10 \text{ mq} = \text{€ } 600,00$.
3. Totale dovuto $\text{€ } 780,00$ (tariffa ordinaria più maggiorazione).

8. Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;

9. Per le occupazioni con spettacoli viaggianti di cui all'art. 50 del presente regolamento e per aree destinate alla sosta temporanea di veicoli per particolari manifestazioni od eventi individuati con ordinanza sindacale, la tariffa ordinaria applicabile a mq. è quella giornaliera prevista per la zona A;

10. Per le occupazioni di suolo strumentali alle attività realizzate con posa di cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da Aziende o società di erogazione dei pubblici servizi, le tariffe ordinarie di occupazione suolo sono ridotte al 50%.

11. Alle occupazioni di suolo legate al commercio di prodotti agricoli o ortofrutticoli effettuate su aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile che non sono già soggette al Canone di cui all'art. 1, comma 837, della L. 160/2019 o al Canone di concessione di posteggio di cui all'art. 16, lettera f) della L.P. 17/2010, si applica la tariffa annuale prevista per la zona B, con l'applicazione dell'apposito moltiplicatore di cui all'Allegato B. Se la concessione è di durata inferiore ai 183 giorni la tariffa applicata è ridotta alla metà. Per singola occupazione la superficie non può eccedere mt. 3x3.

12. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

13. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata con teli estetici o pannelli pittorici monofacciali non si considera rilevante ai fini del canone la superficie che riproduce il prospetto dell'edificio oggetto dell'intervento o l'immagine di un'opera d'arte che abbia attinenza con l'edificio o un'immagine a contenuto artistico espressamente riconosciuto nel provvedimento autorizzativo. La presenza di qualsiasi ulteriore elemento rientrante nel presupposto del canone comporta il pagamento del medesimo calcolato in base alla vigente normativa previa autorizzazione comunale.

14. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5 e 8 la tariffa applicata è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8 la maggiorazione è del 100 per cento.

Articolo 31 - Fattispecie non assoggettate al canone

1. Sono esenti dal canone, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 833, della legge 160/2019 le seguenti fattispecie:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento;
- c) le occupazioni occasionali di cui al precedente art. 8;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni,

fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

- j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell’indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell’impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- m) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- n) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all’interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- o) i mezzi pubblicitari inerenti all’attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l’attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d’ingresso dei locali medesimi purché attinenti all’attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- p) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Sono esenti dal canone, in base a quanto previsto dall’ art. 1, comma 821, lettera f) della legge 160/2019 le seguenti fattispecie:

- a) le occupazioni di suolo temporanee derivanti da disposizioni dello Stato, delle Regioni, Province e Comuni per motivi di pubblica utilità e pubblica sicurezza;
- b) le occupazioni di suolo o soprassuolo con balconi, bow-windows, griglie, griglie su pavimentazioni, intercedenzi e simili infissi di carattere stabile, coibentazioni termiche o altri aggetti e sporti come normati dal regolamento edilizio;
- c) le occupazioni di suolo relative a parcheggi pubblici qualora affidati in concessione a società a prevalente capitale pubblico partecipate dal Comune;
- d) le occupazioni di suolo con pensiline per attesa autobus, orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, aste delle bandiere, cassette postali, specchi parabolici, monumenti commemorativi;
- e) le occupazioni di suolo effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- f) le occupazioni di suolo relative al servizio di autonoleggio con conducente da piazza (taxi);
- g) le occupazioni per operazioni di carico e scarico effettuate nei limiti di tempo previsti da specifica normativa e comunque entro il tempo strettamente necessario;
- h) le occupazioni di suolo utilizzate al solo scopo di abbellimento di strade, piazze e marciapiedi quali fioriere e piante;

- i) le occupazioni di suolo relative all'attività edilizia dovuta a seguito di ordinanze contingibili e urgenti per il solo periodo, indicato nell'ordinanza, per le operazioni di messa in sicurezza;
- j) le occupazioni di suolo permanenti effettuate con i passi carrabili o carrai, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli costruiti lungo gli argini dei fiumi e dei canali, nonché gli accessi in genere compresi quelli pedonali;
- k) le occupazioni di soprassuolo con striscioni e tende delle attività rientranti fra i banchi di vendita occasionali e circhi e spettacoli viaggianti. Sono inoltre esenti anche quelle relativi a festoni, addobbi, luminarie, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- l) le occupazioni di suolo realizzate da imprese appaltatrici di lavori commissionati dal Comune, dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o da altri Enti su beni demaniali o patrimoniali del Comune stesso;
- m) le occupazioni di suolo necessarie per l'esecuzione di rilevanti opere di interesse generale, quali per esempio quelle volte a garantire un maggiore risparmio energetico e delle risorse naturali, la mobilità, la valorizzazione turistica e/o infrastrutturale, previa deliberazione della giunta comunale che ne attesti i requisiti. Il non assoggettamento del canone può riguardare l'occupazione necessaria sia per l'esecuzione dei lavori che anche per il successivo mantenimento dell'opera stessa;
- n) le occupazioni di suolo per l'esercizio dei servizi pubblici locali che rientrano nella titolarità del comune con contratto di servizio prevedente la corresponsione a qualsiasi titolo di una somma sia sotto forma di diritto, canone o altro corrispettivo;
- o) le occupazioni di suolo realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- p) le occupazioni di suolo da parte di esercizi commerciali e artigianali e pubblici esercizi situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi e qualora gli stessi impediscano l'esercizio dell'attività, limitatamente al periodo di impedimento. L'esenzione dal canone dovrà essere deliberata dalla Giunta Comunale;
- q) le occupazioni di suolo con contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- r) le occupazioni di suolo realizzate per lo svolgimento di manifestazioni o iniziative a carattere politico, sportivo, ricreativo, educativo, culturale, sociale, assistenziale, organizzate da enti/associazioni senza scopo di lucro, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- s) le occupazioni di suolo per manifestazioni sportive, ricreative, educative, culturali, sociali, assistenziali, folcloristiche, comprese le eventuali attività economiche facenti parte della manifestazione stessa, organizzate direttamente dal comune o da associazioni regolarmente iscritte nell'apposito albo comunale;
- t) realizzate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo.
- u) le occupazioni di suolo previste dall'art. 7) comma 11. Del D.lgs. 285/92 (*Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso*) limitatamente al parcheggio di veicoli elettrici;
- v) le occupazioni di sottosuolo con durata inferiore a 6 mesi di occupazione per anno solare, quelle relative ai corsi d'acqua e quelle con metratura complessiva uguale o inferiore a mq. 3;
- w) le occupazioni di suolo con metratura complessiva fino ad 1 mq. tenuto conto di quanto previsto dall'art. 26, commi 4 e 5;
- x) le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie patrociniate dal Comune effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici.

- y) Le esposizioni pubblicitarie comunque effettuate in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- z) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

Articolo 32 - Riduzioni del canone

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni del canone:
 - a) del 50% per le esposizioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) del 50% per le esposizioni pubblicitarie effettuate temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Articolo 33 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico. anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze, moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,50.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente

3. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 34 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato – occupazione “singola” con unico gestore di servizi di telecomunicazioni – oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;

- b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di 2 apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
- c) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;

3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) durata minima 9 anni;
- b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
- c) è fatto obbligo di ospitare impianti di proprietà pubblica a titolo gratuito, qualora il Comune lo richieda.

4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo viene determinato moltiplicando la tariffa ordinaria prevista per la zona B, anche se l'occupazione insiste in zona diversa, per i coefficienti di cui all'Allegato B e è commisurato ad una superficie convenzionalmente stimata in 30 mq per non creare differenziazioni e quindi garantire pari condizioni fra gli interessati.

5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato come previsto dal precedente comma 4.

6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

7. E' di competenza della Giunta la definizione di modalità organizzative in ordine alle condizioni contrattuali da riprendere nei singoli provvedimenti di concessione dei siti di proprietà comunale finalizzate a garantire trasparenza e parità di trattamento tra i gestori.

TITOLO V – PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 35 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 27, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi è così determinata:

- a) Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 20 per cento.
- b) Per le affissioni di natura commerciale l'80 per cento.

Con una tolleranza di ± 5% calcolato su ogni singola categoria.

Articolo 36 - Determinazione del canone e del servizio sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del canone, comprensivo anche del servizio, da applicare alle pubbliche affissioni è calcolata per il formato standard di cm. 70x100 ovvero 100x70 o frazione, ed è la seguente:

	per i primi 10 giorni	per ogni 5 giorni successivi
Tariffa standard giornaliera €/mq. (art. 1, c. 827 L. 160/2019)	0,70	0,70
Tariffa standard per formato cm 70x100 (0,60/cm 100xcm70)	0,49	0,49
Coefficiente di adeguamento territoriale	3,4694	1,0408
Tariffa applicata risultante, arrotondata al 3° decimale	1,70	0,51

Per formati maggiori, multipli del formato standard, la stessa è adeguata proporzionalmente, come meglio evidenziato nell'Allegato C, punto 10 del presente regolamento.

Le tariffe, se non modificate, si intendono prorogate di anno in anno.

3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.

4. In relazione ai rilevanti flussi turistici che si verificano nel territorio del Comune, considerando gli indici delle presenze alberghiere nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre, per tale periodo viene

applicata una maggiorazione del 50 per cento delle tariffe del canone sulle pubbliche affissioni a carattere commerciale.

5. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.

6. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 37 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 38;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del canone.

Articolo 38 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province relativi ad attività istituzionali;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 39 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 30,00 per ciascuna commissione. Tale maggiorazione può, con specifica previsione nel capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 40 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato in unica soluzione contestualmente al rilascio della autorizzazione o altro provvedimento analogo.
- 2 In deroga a quanto previsto al comma 1, per occupazioni o esposizioni pubblicitarie temporanee autorizzate per periodi pluriennali, senza soluzione di continuità, ad ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione, secondo la tariffa ordinaria di anno in anno vigente, con versamento anticipato del relativo canone.
3. Qualora l'importo annuo del canone temporaneo sia superiore ad € 1.500,00 è ammessa la possibilità del versamento rateale. In ogni caso il versamento dell'acconto pari ad 1/3 va effettuato contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione, mentre il versamento a saldo del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione o esposizione pubblicitaria.
4. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione ed è calcolato proporzionalmente rispetto alla scadenza dell'anno solare. Per gli anni successivi il canone va corrisposto in due rate con scadenza il 30 aprile e il 31 agosto. La Giunta comunale potrà variare all'interno del medesimo anno solare le scadenze previste.
5. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione. Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio. Qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00 può essere corrisposta in quattro rate trimestrali aventi scadenza 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre.
6. Nel caso di cessazione dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria permanente in corso d'anno, il versamento a saldo del canone deve essere effettuato entro la data di cessazione.
7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
8. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 42 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
9. Per le date la cui scadenza cade in giorno prefestivo o festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
10. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 41 - Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento provvedono, oltre alla Polizia Municipale, il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, ai

quali siano stati conferiti gli appositi poteri ai sensi dell'art. 1, comma 179 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti alle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento esecutivo ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 42 - Sanzioni e indennità

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 50, della legge 449/1997 si stabilisce per l'omesso, parziale o tardivo pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo (1% per un giorno di ritardo, 2% per due giorni di ritardo, e così via) fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30% dell'importo del canone per un massimo di euro 500,00. Oltre alla sanzione saranno applicati gli interessi pari al tasso legale aumentato di 2 punti percentuali ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 165, della legge 296/2006.

2. La sanzione prevista al comma 1 è ridotta ad un ottavo nel caso di versamento spontaneo della medesima contestualmente al canone, o alle rate stabilite, e agli interessi legali calcolati a giorno entro il termine di un anno dalla data di scadenza stabilita per il versamento. L'agevolazione sanzionatoria di cui al presente comma non è usufruibile laddove sia iniziata formalmente l'attività di controllo del Comune ovvero l'importo dovuto sia stato richiesto con la notifica di una richiesta di versamento.

3. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 30%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le altre occupazioni o diffusione di messaggi pubblicitari. Per tutte le fattispecie temporanee, ai fini del calcolo della sopra citata indennità, il periodo minimo da considerare è sempre di trenta giorni, salvo che dal verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale non risulti un periodo superiore. In presenza di più accertamenti nei trenta giorni successivi al precedente, non sarà conteggiato nel calcolo dei trenta giorni, il periodo già eventualmente addebitato.

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma.

c) in ogni caso quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

4. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 689/1981, in deroga a quanto previsto al comma 1 del medesimo articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera b) del precedente comma sono ridotte al 50% se il versamento avviene entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. La riduzione del presente comma non è applicabile in presenza di ricorso o impugnazione dell'avviso di accertamento esecutivo.

5. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 6 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige (L.R. 3 maggio 2018, n. 2), con l'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 24/11/1981 n. 689.

6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

8. L'omesso pagamento dell'avviso di accertamento esecutivo può consentire all'Ente di considerare decaduta la concessione come previsto dall'art. 14 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni previste dal presente articolo.

Articolo 43 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex Legge 296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti posso essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risultì pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del Codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si

procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 44 - Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione o al Concessionario del servizio, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile di cui all'art. 5, comma 4 del presente Regolamento, può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato.

Articolo 45 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Tirolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 802, della legge 160/2019, gli interessi di mora sono conteggiati al tasso legale aumentato di 2 punti percentuali.

TITOLO VII – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 46 - Passi carrabili e accessi a raso

1. Fatte salve le possibili esenzioni previste dall'art. 31 del presente regolamento, le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.
2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.
3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.
4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1.
Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.
5. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.

Articolo 47 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo secondo quanto previsto al successivo art. 60.

Articolo 48 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

3. È stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori di cui all'Allegato B del presente Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

Articolo 49 - Occupazioni con griglie intercapedini

1. Fatte salve le possibili esenzioni previste dall'art. 31 del presente regolamento, per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini la tariffa applicata è quella annuale con possibilità di affrancarsi dal pagamento del canone versando all'atto di concessione un importo pari a cinque volte l'importo annuale dovuto.

Articolo 50 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzi mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:

- a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
- b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
- c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzi mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
- d) circhi e arene: attrezzi mobili ricoperti principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
- f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzi;
- g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.

3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, nel rispetto delle disposizioni

generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo viene determinato moltiplicando la tariffa ordinaria per i coefficienti di cui all'Allegato B del presente regolamento.

Articolo 51 - Occupazioni a sviluppo progressivo.

1. È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore di cui all'Allegato B del presente regolamento.

Articolo 52 - Pubblici Esercizi

1. In caso di occupazioni di suolo pubblico effettuate all'esterno di pubblici esercizi che interessano aree stradali dedicate alla sosta dei veicoli il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 50% della tariffa di riferimento per tutta l'area interessata dall'occupazione.

Articolo 53 - Attività Edile

1. In caso di cantieri edili che interessano aree stradali destinate alla sosta di veicoli, il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 50% della tariffa di base per tutta l'area interessata dall'occupazione, fatto salvo quelle ricadenti nel periodo di maggiorazione previsto dal precedente art. 30, comma 7.

2. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 54 - Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Articolo 55 - Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio

1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.

2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.

3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

Articolo 56 - Occupazione con elementi di arredo

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
3. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

Articolo 57 - Esposizione merci fuori negozio

1. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore a 0,60 metri dal suolo.

Articolo 58 - Occupazioni con tende e di soprasuolo in genere

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

Articolo 59 - Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni non festivi prima all'ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima all'ufficio competente.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
5. lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 60 - Serbatoi

1. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera e) va considerata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa applicata di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

TITOLO VIII – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Articolo 61 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari “camion vela” e “auto pubblicitarie”

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari “mobili”, non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità; viceversa, se la pubblicità è visibile, tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi. Nel caso di sosta autorizzata si applicano le tariffe di cui all'Allegato C, punto 2.3.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Codice della Strada e dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari se vigente. Nel caso di sosta autorizzata si applicano le tariffe di cui all'Allegato C, punto 2.3 indipendente

Articolo 62 - Pubblicità su vetrine e su carrelli supermercati

1. È consentita l'apposizione di messaggi a contenuto pubblicitario sulle vetrine di negozi a condizione che gli stessi siano inerenti l'attività economica esercitata all'interno di tali locali o che riguardino la promozione di vendite in periodi speciali, cartelli/stendardi di affittarsi/vendesi compresi. Qualora vi fossero degli spazi della vetrina ordinariamente deputati all'esposizione di messaggi pubblicitari, lo spazio può essere considerato come uno specifico mezzo pubblicitario permanente ai fini del presente regolamento.
2. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria.

Articolo 63 - Frecce direzionali – Pre-insegne

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 64 - Locandine e volantini

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.
2. Sono vietate le forme pubblicitarie con lancio sulla pubblica via di volantini, manifestini o oggetti similari, salvo specifica autorizzazione da parte del Comune.

Articolo 65 - Striscioni e gonfaloni

1. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 66 - Dichiarazioni per particolari fatti specie

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione o comunicazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:
 - a) Per le occupazioni relative i servizi di rete, di cui al precedente art. 33, è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 30 aprile, relativa il numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente.
 - b) Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
 - c) Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
 - d) Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo
 - e) Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
 - f) Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un metro quadrato è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di

superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

- g) La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.
 - h) Per la pubblicità fonica deve essere presenta apposita dichiarazione con contestuale versamento del canone. Per tali forme pubblicitarie effettuate a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è necessaria una ulteriore autorizzazione preventiva del Comune, nella quale potranno essere previste prescrizioni particolari.
 - i) Per la pubblicità effettuata nei cantieri edili, fatta esclusione di quella effettuata con cartelli di cantiere di cui al precedente art. 17, riportante messaggi pubblicitari delle imprese operanti nel cantiere deve essere presenta apposita dichiarazione con contestuale versamento del canone. La pubblicità ammessa deve riferirsi esclusivamente alle imprese operanti all'interno del cantiere e in ogni non può superare per singolo mezzo pubblicitario di mq 2.
2. Le dichiarazioni previste dal presente articolo, nel caso di affidamento del servizio ad un Concessionario vanno inoltrate direttamente a quest'ultimo.

Articolo 67 - Regime transitorio

1. Ai fini dell'applicazione del canone mercatale di cui all'art. 1, commi 837 a 847 della legge 160/2019, trovano applicazione, ai sensi dell'articolo 9bis della L.P. 15 novembre 1993, n. 36, le disposizioni integrative deliberate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, anche coordinate con la nuova disciplina stabilita dalla Giunta Provinciale con propria deliberazione attuativa di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera m), della L.P. 30 luglio 2010, n. 17, in sostituzione della delibera 6 settembre 2013, n. 1881. Nelle more, e salvo conguaglio con efficacia retroattiva all'1° gennaio 2021, trovano applicazione le disposizioni in vigore nel 2020 per il medesimo presupposto.
2. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni dell'articolo 6 e 16 del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessionari. All'esito di tale istruttoria, da svolgersi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il Responsabile del procedimento potrà:
 - a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
4. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

5. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 12.

Articolo 68 - Affidamento del servizio


Ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), del D.lgs. 446/1997, il Comune affida a terzi la gestione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui al presente regolamento, anche in forma disgiunta tra il canone per l'occupazione del suolo e il canone relativo alle esposizioni pubblicitarie.

Articolo 69 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Planimetria "ZONE" art. 25 - C.O.S.A.P.

Scala a vista



Rosso = Zona A - Verde = Zona B - Bianco= Zona C

Allegato B DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DI VALUTAZIONE DEI COEFFICIENTI LEGATI AL BENEFICIO ECONOMICO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO

	<i>annuale</i>	<i>mensile</i>	<i>giornaliera</i>
Tariffa ordinaria Zona A (art. 29, comma 2)	44,00	7,00	1,10
Tariffa ordinaria Zona B (art. 29, comma 2)	40,00	6,00	1,05
Tariffa ordinaria Zona C (art. 29, comma 2)	27,00	4,70	0,60

Cod.	Tipologia di occupazione	Coefficients of economic benefit		
		<i>annuale</i>	<i>mensile</i>	<i>giornaliero</i>
1	Bar e gelaterie	1,5	1,5	1,5
2	Ristoranti	1,5	1,5	1,5
3	Alberghi	1,5	1,5	1,5
4	Altre attività di somministrazione	1,5	1,5	1,5
5	Cantieri	1	1	1
6	Occupazione con impianti di telefonia mobile di cui all'art. 34 (tariffa ordinaria zona B, vedi comma 4) :			
	comma 2 lettera a)	8,5	8,5	8,5
	comma 2 lettera b) fino a 2 gestori	12	12	12
	comma 2 lettera c) oltre 2 gestori	17	17	17
7	Impianti di ricarica veicoli elettrici	1	1	1
8	Occupazioni dello spettacolo viaggiante			0,046
9	Occupazioni a sviluppo progressivo	1	1	1
10	Attività artigianali o commerciali diverse dalle precedenti e occupazioni residuali	1	1	1
11	occupazioni di suolo legate al commercio di prodotti agricoli o ortofrutticoli di cui all'art. 30, comma 11. Euro annui per singola occupazione, zona B (se inferiore a 183 gg. riduzione del 50%)	1,25		
12	aree destinate alla sosta temporanea di veicoli per particolari manifestazioni od eventi individuati con ordinanza sindacale:			
	Giornaliera fino 4 ore			0,091
	Giornaliera oltre le 4 ore fino ad un max di 12 ore			0,182

Sintesi delle riduzioni/ maggiorazioni previste dal regolamento per le occupazioni	
occupazione singola pari o inferiore ad 1 mq., art. 26, comma 4	esente
ai sensi dell'art. 29, comma 7, l' importo minimo del canone per il rilascio di una concessione o autorizzazione è pari ad euro	15,00
sottosuolo art. 30, comma 5, riduzione della tariffa ordinaria al	25%
soprassuolo art. 30, comma 5, riduzione della tariffa applicata al	10%
su aree private gravate da diritto di passo pubblico (servitù di pubblico passaggio), art. 30, comma 6 riduzione	50%
per le occupazioni situate nella zona A) di cui all' art. 28, effettuate per lavori di edilizia (cantieri e simili) nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, art. 30, comma 7, maggiorazione del	500%
Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10% (art. 30 comma 8);	10%
Per le occupazioni di suolo strumentali alle attività realizzate con posa di cavi, condutture, impianti di cui all'art. 30, comma 10, riduzione al	50%

Allegato C DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DI VALUTAZIONE PER L'ESPOSIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI LEGATI AL BENEFICIO ECONOMICO DELL'AREA E DELLE TARIFFE

COEFFICIENTI E TARIFFE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE							
-	Coefficiente beneficio economico dell'area	Tariffe					
		tariffa fino a mq. 5	maggiorato di mq. 5 a 8	Superiore a mq. 8			
1. PUBBLICITÀ VARIA (art. 17)							
<i>1.1 inseguenze, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto nei successivi punti</i>							
- fino a 1 mese (dal 1/6 al 30/9 la tariffa indicata è aumentata del 50%)	1,83	2,01	3,02	4,02			
- fino a 2 mesi (dal 1/6 al 30/9 la tariffa indicata è aumentata del 50%)	3,67	4,04	6,06	8,08			
- fino a 3 mesi (dal 1/6 al 30/9 la tariffa indicata è aumentata del 50%)	5,50	6,05	9,08	12,10			
- annuale	0,46	20,24	30,36	40,48			
- per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad un anno si applica la tariffa stabilita per anno solare							
<i>1.2. pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1 la tariffa base è maggiorata del 100%</i>							
- fino a 1 mese	3,67	4,04	5,03	6,03			
- fino a 2 mesi	7,33	8,06	10,10	12,12			
- fino a 3 mesi	11,00	12,10	15,13	18,15			
- annuale	0,92	40,48	50,60	60,72			
2. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI							
<i>2.1. pubblicità visiva effettuata all'interno o all'esterno di veicoli in genere, vetture autofilotraniarie, battelli, barche e simili di uso pubblico o privato, in base alla superficie complessiva, per ogni metro quadrato di superficie</i>							
- per anno solare	0,46	20,24	30,36	40,48			
- qualora sia effettuata in forma illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%	0,92	40,48	50,60	60,72			
<i>2.2. pubblicità effettuata su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto</i>							
- per veicoli con scritte pubblicitarie fino a mq 3 tariffa fissa	1,14	50,16					
- per veicoli con scritte pubblicitarie per la superficie eccedente i 3 mq euro a mq.	0,46	20,24					
<i>2.3 pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari "camion vela" e auto pubblicitarie con sosta autorizzata (art. 61, comma 2 e 3) si applica la tariffa di cui al precedente punto 1</i>							
- per veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità le tariffe di cui al presente punto sono raddoppiate							
- qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la relativa tariffa base è maggiorata del 100%.							
3. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI							
<i>3.1. per la pubblicità effettuata per conto altri con inseguenze, pannelli luminosi e simili, display e diodi, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi e per ogni metro quadrato di superficie</i>							
- fino a 1 mese (dal 1/6 al 30/9 la tariffa indicata è aumentata del 50%)	5,64	6,20	9,30	12,40			
- fino a 2 mesi (dal 1/6 al 30/9 la tariffa indicata è aumentata del 50%)	11,27	12,40	18,60	24,80			

- fino a 3 mesi (dal 1/6 al 30/9 la tariffa indicata è aumentata del 50%)	16,90	18,59	27,89	37,18
- annuale	1,41	62,04	93,06	124,08
3.2. per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta in misura pari al 50% della tariffa sopra stabilita				
- fino a 1 mese (dal 1/6 al 30/9 la tariffa indicata è aumentata del 50%)	2,82	3,10	4,65	6,20
- fino a 2 mesi (dal 1/6 al 30/9 la tariffa indicata è aumentata del 50%)	5,64	6,20	9,30	12,40
- fino a 3 mesi (dal 1/6 al 30/9 la tariffa indicata è aumentata del 50%)	8,45	9,30	13,95	18,59
- annuale	0,71	31,02	46,53	62,04

4. PUBBLICITÀ REALIZZATA CON PROIEZIONI

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, si applica l'imposta per ogni giorno:

- per ogni giorno (dal 1/6 al 30/9 la tariffa indicata è aumentata del 50%)	2,35	2,59
---	------	------

5. PUBBLICITÀ CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE E PIAZZE (art. 27, c. 16)

- Per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione (dal 1/6 al 30/9 la tariffa indicata è aumentata del 50%)	18,31	20,14	30,21	40,28
--	-------	-------	-------	-------

6. PUBBLICITÀ CON AEROMOBILI (art. 27, c. 11)

- Effettuata mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua, per ogni giorno o frazione (dal 1/6 al 30/9 la tariffa indicata è aumentata del 50%)	56,34	61,97
---	-------	-------

7. PUBBLICITÀ CON PALLONI FRENATI E SIMILI (art. 27, c. 12)

- Per ogni giorno o frazione (dal 1/6 al 30/9 la tariffa indicata è aumentata del 50%)	28,18	31,00
--	-------	-------

8. PUBBLICITÀ VARIA

Effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, l'imposta è dovuta indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità del materiale distribuito, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione per ogni giorno o frazione (dal 1/6 al 30/9 la tariffa indicata è aumentata del 50%)	2,35	2,59
--	------	------

9. PUBBLICITÀ A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI

- Per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione (dal 1/6 al 30/9 la tariffa indicata è aumentata del 50%)	7,05	7,76
<i>- il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari con impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni ed aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, di cui all'art. 27, c. 13, la tariffa base dei precedenti punti 1, 3, 4 e 7, è maggiorata del 10% (art. 27, c. 17).</i>		
<i>- ai sensi dell'art. 29, comma 7, l'importo minimo per il rilascio di una concessione o autorizzazione è pari ad euro</i>		15,00

10. CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (art. 36, c. 2)	per i primi 10 giorni	per ogni 5 giorni successivi
Per ciascun foglio standard di cm. 70x100 o 100x70 o frazione	1,70	0,51
Per ciascun foglio di cm. 100x140 o 140x100 (foglio standard x 2)	3,40	1,02
Per ciascun foglio di cm. 140x200 o 200x140 (foglio standard x 4)	6,80	2,04
Per ciascun foglio di cm. 300x400 (foglio standard x 12)	20,40	6,12
Per ciascun foglio di cm. 600x300 (foglio standard x 24)	40,80	12,24
- <i>per ogni commissione inferiore a 50 fogli, il canone è maggiorato del 50% (art. 36, comma 5).</i>		
- <i>per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli, il canone è maggiorato del 50% (art. 36, comma 5).</i>		
- <i>per i manifesti costituiti da più di 12 fogli, il canone è maggiorato del 100% (art. 36, comma 5).</i>		
- <i>qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del canone (art. 36, comma 3).</i>		
- affissioni d'urgenza (art. 39 comma 8): per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro il termine di due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero nelle ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, per ciascuna commissione è dovuta una maggiorazione del canone del 10% con un minimo di euro		30,00



**Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 3
del CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: DETERMINAZIONE E VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E RELATIVI ALLEGATI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2021 E APPROVAZIONE DELLE TARiffe TARI

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventidue** del mese di **febbraio** alle ore **20:00**, presso la sala consiliare del Casinò Municipale, a seguito di convocazione disposta con regolare avviso, si è riunito in videoconferenza ai sensi del D.L. 17/03/2020 n. 18, del Decreto del Sindaco n. 111 di data 24 marzo 2020 e delle disposizioni del Presidente del Consiglio di data 24 aprile 2020, con l'intervento dei Consiglieri comunali, collegati sulla piattaforma WILDX, il

C O N S I G L I O C O M U N A L E

sono presenti i signori:

1	ANDREASI GABRIELE	P	12	PALLAORO OSCAR	P
2	BERNARDI GIACOMO	P	13	PARISI CHIARA	P
3	BERTAMINI CESARE	P	14	PERINI UGO	P
4	BETTA ALESSANDRO	P	15	PINCELLI ANGIOLINO	P
5	BETTA TIZIANA	P	16	TAMBURINI FLAVIO	P
6	CATTOI NICOLA	P	17	TAMBURINI NICOLA	AG
7	DE LAURENTIS ROBERTO	P	18	TAMBURINI STEFANO	P
8	FIORIO ARIANNA	P	19	TREBO GUIDO	P
9	IOPPI DARIO	P	20	ULIVIERI TOMMASO	P
10	MAZZOLDI STEFANO	P	21	VILLI LUCIANO	P
11	MIORI STEFANO	P	22	ZAMPICCOLI ROBERTO	P

PRESENTI: 21 ASSENTI: 1

Assiste il Segretario reggentedott. Stefano Lavarini.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, signor **Flavio Tamburini**, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: DETERMINAZIONE E VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E RELATIVI ALLEGATI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2021 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI

Relazione.

L'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

L'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

L'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga ».

La deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021.

L'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

Il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che, con le tariffe Tari, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

L'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevede in particolare che il Piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano economico finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni.

Il Comune pertanto deve:

- provvedere ad acquisire da ogni ente gestore il Piano economico finanziario (PEF) “grezzo”, comprensivo di relazione di accompagnamento e di dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante la veridicità dei dati trasmessi;
- unificare i Piani economici finanziari degli enti gestori ed integrare i dati con i costi gestiti in economia, i costi di gestione della TARI (CARC), i costi generali di gestione (CGG) ecc. al fine di predisporre il Piano economico finanziario 2021 definitivo;
- predisporre la relazione di accompagnamento che illustri i criteri di corrispondenza tra valori riportati nel Piano economico finanziario con i valori desumibili da documentazione contabile.

Nel territorio in cui opera il Comune di Arco non è presente e operante l'Ente di Governo d'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono esercitate dal Comune medesimo.

E' quindi compito del Comune, in qualità di Ente Territorialmente Competente, procedere alla validazione del Piano economico finanziario, verificando la completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni.

Il Comune di Arco ha stipulato con la Comunità Alto Garda e Ledro una convenzione con la quale il Comune ha affidato alla Comunità stessa la gestione coordinata del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani dal 1° aprile 2018 al 31 dicembre 2025.

A tal fine il Comune con il medesimo atto ha affidato alla Comunità Alto Garda e Ledro le funzioni e le attività relative alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la gestione dei Centri di raccolta, la gestione delle attività di comunicazione, informazione e sensibilizzazione all'utenza.

La Comunità Alto Garda e Ledro, a sua volta, come previsto dalla convenzione suddetta, ha affidato mediante apposito contratto d'appalto a soggetti esterni il servizio integrato di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani e assimilati.

Con nota di data 5/01/20221 prot. n. 281 si è provveduto a richiedere alla Comunità Alto Garda e Ledro il PEF per il servizio di gestione del servizio integrato di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani e assimilati per l'anno 2021.

La Comunità Alto Garda e Ledro ha trasmesso in data 12 febbraio 2021 (ns. prot. n. 4353) la documentazione riferita al Piano economico finanziario della gestione dei rifiuti del Comune per l'anno 2021. Piano redatto secondo le specifiche ARERA e comprendente sia i dati del PEF “grezzo” della Comunità stessa in qualità di Gestore che i dati dei costi sostenuti dal Comune per le attività e i servizi gestiti in economia, dati che erano stati richiesti dalla Comunità stessa.

I documenti trasmessi dalla Comunità riguardano:

- a) la relazione di accompagnamento, che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti e riporta inoltre i dati dei risultati del calcolo delle componenti di costi/ricavi che alimentano il PEF per il 2021, secondo il format predisposto da ARERA; relazione redatta sullo schema appendice 2 di ARERA;
- b) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante della Comunità Alto Garda e Ledro, quale soggetto gestore che hanno redatto il Piano economico finanziario “grezzo”, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge.

Come detto, il Comune di Arco sostiene direttamente i seguenti costi afferenti la gestione del Servizio rifiuti i quali vengono ricompresi nell'ambito del Piano economico finanziario complessivo con le stesse metodologie stabilite dai provvedimenti di ARERA:

- costi relativi alla gestione in diretta economia del servizio di spazzamento delle strade ed aree pubbliche, della raccolta dei rifiuti provenienti dai mercati e della raccolta dei rifiuti dei cestini collocati sul territorio comunale;
- costi generali di gestione e più in particolare costi amministrativi;
- costi inerenti la gestione della tributo sostenuti tramite la società Gestel srl alla quale ha affidato in concessione con apposito disciplinare di servizio la gestione del tributo TARI compresa la gestione dei rapporti con l'utenza alla società Gestel srl quale società in house partecipata unitamente ad altri enti pubblici, fino al 31/12/2024.

Spetta ora al Consiglio comunale, non essendo istituito l'Ente di Governo dell'ambito, la determinazione e la validazione del Piano economico finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti - anno 2021, nonché approvare le relative tariffe del tributo TARI, sempre per l'anno 2021.

La relazione accompagnatoria trasmessa dalla Comunità Alto Garda e Ledro in qualità di Gestore, viene integrata con la relazione accompagnatoria del Comune redatta sempre sullo schema appendice 2 di ARERA, nella quale vengono riportate le "Valutazioni dell'Ente territorialmente competente", (in questo caso il Comune), compresa la metodologia e i criteri per l'attività di validazione; validazione che viene fatta dal Consiglio comunale con il presente provvedimento.

Il Piano economico finanziario predisposto, allegato al presente provvedimento del quale ne forma parte integrante e sostanziale, rispecchia i parametri di cui alla delibera Arera n°443/2019, così come integrata e modificata dalle delibera 238/2020 e 493/2020 della stessa Autorità. Sono di competenza dell'Ente di Governo dell'ambito (leggasi Comune): fattore di sharing, numero di rate per i conguagli, coefficienti di recupero produttività X, il coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL), il coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG).

Nello specifico di tali fattori e coefficienti va sottolineato, come meglio dettagliato nella relazione accompagnatoria al Piano che:

- per la redazione del Piano economico finanziario si è fatto riferimento ai costi 2019, a cui è stato applicato, come previsto dal MTR, l'adeguamento inflattivo dell' 1,7%;
- il coefficiente di recupero di produttività Xa è stato inserito pari al valore minimo dell'intervallo di riferimento, quindi 0,1%, (come per il 2020) in quanto relativamente alle attività svolte il sistema si ritiene a regime per gli anni 2020 e 2021;
- il coefficiente PGa relativo alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, così come il coefficiente QLa sono stati posti pari al 0% in quanto nell'anno 2021 non si rilevano nuove attività, come anche indicato nella relazione di accompagnamento del Gestore;
- sono stati eseguiti i conguagli delle componenti fisse e variabili come previsto dagli artt. 15 e 16 dell'allegato A del MTR;
- sono stati indicati a zero i costi operativi incentivanti, sia fissi che variabili, in considerazione dell'assenza di variazioni significative attese dei servizi nell'anno 2021;
- sono state verificate le grandezze fisico-tecniche relative a fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, coefficienti di gradualità e limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie; quest'ultimo risulta rispettato in quanto vi è una diminuzione di costi tra il Piano economico finanziario del 2021 e quello del 2020;

- è stato stabilito il fattore di sharing definito per i ricavi del Gestore pari al valore massimo, **b = 0,6**, in modo da detrarre il valore massimo consentito dal PEF 2021 a favore delle utenze;
- il calcolo della componente RCU ex art. 107 c.5 D.L. 18/2020, da riportare nel PEF 2021, è determinato in €. 10.407, in ragione di un numero di rate pari a 1 e quale differenza fra i costi determinati per l'anno 2019 e i costi fissi e variabili risultanti dal PEF per l'anno 2020.

E' stato chiesto al Collegio dei Revisori dei Conti di esprimere, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000, il proprio parere sul Piano economico finanziario predisposto, anche in ragione di una verifica di corrispondenza con le scritture contabili del Comune per quanto attiene ai costi del di competenza del Comune stesso inseriti nel Piano che come detto sono afferenti: a) alla gestione in diretta economia del servizio di spazzamento delle strade ed aree pubbliche, della raccolta dei rifiuti provenienti dai mercati e della raccolta dei rifiuti dei cestini collocati sul territorio comunale; b) a costi generali di gestione e più in particolare costi amministrativi; c) la gestione della tributo sostenuti tramite la società Gestel srl.

Complessivamente il Piano economico finanziario per il 2021 espone un costo di € 2.428.042.

Con l'approvazione del Piano economico finanziario per il 2020 si era determinato un differenziale di costo (tra i dati dei Piani 2019 e 2020) pari a €. 10.407. In considerazione della ridotta somma oggetto di recupero e del fatto che i costi del Piano economico finanziario per il 2021 sono inferiori rispetto a quelli del 2020, si ritiene di poter recuperare tale differenziale interamente con il Piano economico finanziario di quest'anno. Tale recupero, secondo le specifiche del modello ARERA, incide in modo differente fra costi fissi e costi variabili: infatti i costi variabili diminuiscono di €. 91.851 mentre i costi fissi aumentano di €. 102.258.

Per effetto dei suddetti recuperi l'ammontare complessivo del Piano economico finanziario per il 2021 ammonta a €. 2.438.449 suddiviso fra costi variabili pari a €. 1.748.853 e costi fissi pari a €. €. 689.596.

Per quanto attiene invece l'approvazione delle tariffe del tributo TARI per l'anno 2021, si rammenta che soggetto passivo della TARI, ai sensi del comma 639, della citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, diritto di superficie.

Il D.P.R. 158/99 prevede che la tariffa dei rifiuti sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. I costi del servizio sono desunti dal Piano economico finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile e sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99.

Le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche" con una differenziazione sulla base delle categorie previste dal citato D.P.R. 158/1999, entrambe caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile.

Il predetto decreto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa, individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud). Tali coefficienti sono stati determinati nel regolamento della TARI.

Il comma 683 della citata L. 147/2013 testualmente dispone che: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”. Il comma 651 della stessa norma prescrive inoltre che: “Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”.

La disposizione sulla competenza del Consiglio comunale ad approvare le tariffe è coerente con quanto stabilito dal Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige che all’art. 49, al comma 3 lettera i) annovera “l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote”.

Anche il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, dispone che: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Inoltre, l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) stabilisce che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Al fine della determinazione e articolazione delle tariffe, occorre fare riferimento all’ammontare del Piano economico finanziario per il 2021 che, come visto in precedenza, ammonta a €. 2.438.449 suddiviso fra costi variabili pari a €. 1.748.853 e costi fissi pari a €. €. 689.596.

Da tale importo, nello specifico dall’ammontare dei costi variabili viene tratta la somma di €. 120.000 che è la quota dell’avanzo di amministrazione vincolato inserito a bilancio a parziale copertura dei costi del servizio. Tale importo rappresenta una quota parte dell’avanzo di amministrazione vincolato determinato a seguito delle rendicontazioni degli anni pregressi delle gestioni del servizio RSU che hanno originato un saldo positivo fra entrate spese del servizio. In tal modo si assolve al disposto normativo di rimborsare ai contribuenti tali eccedenze positive della gestione riducendo l’ammontare del fabbisogno tariffario, e conseguentemente le stesse tariffe (in questo caso per l’anno 2021). Si ritiene di detrarre tale importo interamente dai costi variabili del tributo.

Con tale correttivo il fabbisogno finanziario da coprire con le tariffe viene ridotto a €. 2.318.449 suddiviso fra costi variabili pari a €. 1.628.853 e costi fissi pari a €. €. 689.596.

Sempre per quanto concerne la determinazione delle tariffe del tributo, oltre al fabbisogno finanziario e agli altri parametri quali le superfici soggette al tributo, la suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, occorre tener conto della disciplina prevista dal DPR 158/1999, della normativa provinciale in materia e delle disposizioni del Regolamento comunale del tributo comprese le esenzioni e le riduzioni previste.

Allo scopo sono stati elaborati, con il supporto della società Gestel srl, i prospetti di determinazione delle tariffe per l’anno 2021 riassunti nel documento denominato “Elaborati per il calcolo della tariffa del tributo sui rifiuti - anno 2021”, nei quale sono indicate le modalità e i valori di calcolo delle tariffe del tributo nelle varie componenti: domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile.

Nel Prospetto 1, oltre ai costi da coprire con la tariffa, come risultanti da Piano economico finanziario e suddivisi fra costi fissi e variabili, (questi ultimi al netto della somma di 120.000 euro sopra specificata), viene indicata l'incidenza percentuale dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, tenuto conto della quantità di rifiuti prodotti e di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 il quale prevede che "L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali. Tale percentuale viene fissata nel 52,5% per le utenze domestiche e nel 47,5% per le utenze non domestiche, come per il 2019 e 2020.

Nel Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), all'art. 10 comma 3 è stabilita la possibilità di prevedere una agevolazione per le utenze domestiche secondo quanto sancito dall'art. 4 del DPR 27/4/1999 n. 158. Per l'anno 2021 si propone di stabilire l'agevolazione pari a 4,5 punti percentuali; leggermente inferiore rispetto al 2019-2020 (4,7 punti). Con tale correttivo le percentuali di incidenza passano al 48% per le utenze domestiche e al 52% per le utenze non domestiche.

Con tale correttivo il fabbisogno finanziario da coprire con le tariffe domestiche ammonta ad €. 1.112.856 mentre quello da coprire con le tariffe non domestiche a €. 1.205.593.

L'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa, pari ad euro 689.596, è suddiviso in euro 331.006 (48%) riferibili alle utenze domestiche ed euro 358.590 (52%) alle utenze non domestiche, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa, pari ad euro 1.628.853, è suddiviso in euro 781.849 (48%) attribuibili alle utenze domestiche ed euro 847.004 (52 %) a quelle non domestiche.

Per il calcolo delle tariffe delle **utenze domestiche** (Prospetto 2, sulla base di quanto previsto del Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), nel calcolo delle tariffe della **quota fissa** si è tenuto conto del numero di famiglie, scaglionato da 1 a 6 (e più) componenti e dei relativi coefficienti, delle superfici da assoggettare a tariffa al netto delle riduzioni e esenzioni previste. Le metrature soggette al tributo ammontano a 950.146 mq con un aumentano di 15.361 mq. rispetto al 2019-2020 (+1,64%), il che unitamente ad una riduzione significativa dei costi (-22,68%) fa sì che si ottengano delle tariffe per le varie categorie – quota fissa, inferiori a quelle del 2019-2020, mediamente del 23,8%. Per quanto attiene invece la **quota variabile**, sempre delle utenze domestiche, l'aumento dei costi di tale componente del servizio (+14,1%), è solo parzialmente compensato dall'aumento del numero delle famiglie (+51) il che comporta un aumento delle tariffe, rispetto a quelle del 2019-2020 mediamente del 13,3%. Complessivamente, tra quota fissa e quota variabile, le **tariffe per le utenze domestiche (come indicato nel Prospetto 1) mediamente diminuiscono del 0,73% rispetto al 2019-2020.**

Per il calcolo delle tariffe delle **utenze non domestiche** (Prospetto 3) sulla base di quanto previsto del Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), nel calcolo delle tariffe della **quota fissa** si è provveduto ad estrapolare tutte le metrature delle singole categorie (al netto delle riduzioni e esenzioni) da assoggettare a tariffa. Dai risultati ottenuti emerge che le superfici soggette a tariffa ammontano a 517.765 mq, con una diminuzione di 2.366 mq. rispetto al 2019-2020 (-0,454%). Questa diminuzione delle metrature ampiamente compensata dalla diminuzione dei costi fissi del servizio (-23,30%) consente di ottenere delle tariffe per le varie categorie delle utenze non domestiche – quota fissa - inferiori rispetto al 2019-2020, del 22,26%. Per quanto attiene invece la **quota variabile**, sempre delle utenze non domestiche, l'aumento dei costi di tale componente del servizio, (+13,18%), unitamente alla diminuzione delle metrature, fa sì che si abbia un incremento delle tariffe, rispetto a quelle del 2019-2020, mediamente del 13,74%. Complessivamente, tra quota fissa e quota variabile, le **tariffe delle utenze non domestiche (come indicato nel Prospetto 1) diminuiscono del 0,49% rispetto al 2019-2020.**

Nel Prospetto 4 dell'elaborato sono riepilogate le tariffe del tributo nella loro articolazione, sia per le utenze domestiche che non domestiche.

Va infine sottolineato che:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 così dispone: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*”;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno*”;

IL CONSIGLIO COMUNALE

udita la relazione dell'Assessora Modena Francesca;

dato atto che al Comune compete la funzione di Ente territorialmente competente;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 28/7/2020;

visto il Piano economico finanziario “grezzo” trasmesso dalla Comunità Alto Garda e Ledro in data 12/2/2021 corredato della relazione illustrativa e dalla dichiarazione di veridicità;

visto l'elaborato denominato “Piano economico finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021” quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento composto da:

- il prospetto PEF 2021 redatto come da allegato 1 alla determinazione n.02/DRIF/2020 di Arera (Allegato B);
- la relazione di accompagnamento, redatta sullo schema appendice 2 di Arera, (esclusi gli allegati) composta nella prima parte dalla Relazione del Gestore (Allegato C-1) e nella seconda parte dalla Relazione del Comune (Allegato C-2);
- la dichiarazioni di veridicità del Gestore del servizio, secondo lo schema tipo appendice 3 di Arera (Allegato D);

vista la deliberazione ARERA n. 443/2019 e in particolare l'art. 6;

visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti di data 16 febbraio 2021, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000;

dato atto che contestualmente all'approvazione del Piano Economico Finanziario è necessario procedere anche all'approvazione delle tariffe del tributo TARI finalizzate alla copertura dei costi del servizio come desumibili dal Piano stesso;

visti gli “*Elaborati per il calcolo della tariffa del tributo sui rifiuti - anno 2021*”, predisposti con il supporto della società Gestel srl, costituito da quattro prospetti nei quali sono riportati gli elementi sostanziali per la determinazione delle tariffe e un prospetto finale riportante le nuove tariffe;

vista la Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) e in particolare i commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l'imposta comunale unica (IUC) e nell'ambito di questa la componente tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI);

visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

visto il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3/5/2018 n. 2 e nello specifico gli articoli dal 206 al 213;

visto il “Regolamento di contabilità” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di data 25 novembre 2019;

visto il decreto legislativo n. 267 dd. 18/8/2000 e ss.mm.;

visto il decreto legislativo n. 118 dd. 23/6/2011 e ss.mm. e i principi contabili allegati al decreto stesso;

visto il decreto n. 8 di data 3 dicembre 2020, con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi dirigenziali fino al 31/12/2021;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa - Finanziaria ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A sub.1);

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa - Finanziaria, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A sub.2);

con voti favorevoli n 15 ed astenuti n. 6 (Consiglieri Bernardi, De Laurentis, Fiorio, Pallaoro, Parisi e Tamburini Stefano) su n. 21 consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per appello nominale,

DELIBERA

1. di dare atto che l'allegato "Piano economico finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021" risulta completo, coerente e congruo nei dati e nelle informazioni, rispetto al metodo tariffario dei rifiuti e assicura l'equilibrio economico-finanziario del Comune di Arco;
2. di provvedere a determinare e validare il "Piano economico-finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021" che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, composto da:
 - il prospetto PEF 2021 redatto come da allegato 1 alla determinazione n.02/DRIF/2020 di Arera (allegato B);
 - la relazione di accompagnamento, redatta sullo schema appendice 2 di Arera, (esclusi gli allegati) composta nella prima parte dalla Relazione del Gestore (Allegato C-1) e nella seconda parte dalla Relazione del Comune (Allegato C-2);
 - la dichiarazione di veridicità, secondo lo schema tipo appendice 3 di Arera (Allegato D);
3. di dare atto che la documentazione di cui al punto 2 sarà trasmessa, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) entro i termini previsti dall'Autorità stessa;
4. di approvare, sempre per le motivazioni meglio espresse in premessa, per l'anno 2021 e con decorrenza 1° gennaio 2021 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI):
utenze domestiche:

NUMERO COMPONENTI della famiglia	QUOTA FISSA al metro quadrato in euro	QUOTA VARIABILE annuale in euro
1	0,286	53,98
2	0,335	97,17
3	0,375	118,76
4	0,407	124,16
5	0,439	156,54
6 o più	0,464	183,53

utenze non domestiche:

Cod. Ronchi	Categoria	Descrizione Attività	Quota Fissa	Quota Variabile	Tariffa complessiva applicata
1	T00	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,426	0,909	1,335
2	TT0	Cinematografi e teatri	0,274	0,578	0,852
3	KK0	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,382	0,81	1,192
4	C00	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,56	1,192	1,752
5	CC0	Stabilimenti balneari	0,407	0,863	1,27
6	E00	Esposizioni, autosaloni	0,325	0,697	1,022
7	A00	Alberghi con ristorante	0,764	2,223	2,987
8	AA0	Alberghi senza ristorante	0,687	1,467	2,154

9	X00	Case di cura e riposo	0,796	1,689	2,485
10	XX0	Ospedali	0,821	1,743	2,564
11	Q00	Uffici e agenzie	0,681	2,057	2,738
12	U00	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,388	0,831	1,219
13	N00	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,897	1,909	2,806
14	F00	Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	1,146	2,443	3,589
15	P00	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,528	1,125	1,653
16	Z00	Banchi di mercato beni durevoli	1,133	1,401	2,534
17	V00	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,942	2,003	2,945
18	W00	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,656	1,401	2,057
19	K00	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,897	1,909	2,806
20	Y00	Attività industriali con capannoni di produzione	0,586	1,244	1,83
21	WW0	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,694	1,472	2,166
22	R00	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,545	13,05	16,595
23	M00	Mense, birrerie, amburgherie	3,087	6,574	9,661
24	B00	Bar, caffè, pasticceria	3,265	7,106	10,371
25	S00	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,757	3,746	5,503
26	J00	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,661	3,537	5,198
27	O00	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, gelaterie d'asporto	4,563	9,711	14,274
28	I00	Ipermercati di generi misti	1,744	3,71	5,454
29	ZZ0	Banchi di mercato genere alimentari	4,404	9,383	13,787
30	DD0	Discoteche, night club	1,216	2,591	3,807

5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Comunità Alto Garda e Ledro, ente gestore del servizio di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento rifiuti e alla Gestel srl società incaricata della gestione della tariffa dei rifiuti;

6. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
7. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
 - a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Con voti favorevoli n 15 ed astenuti n. 6 (Consiglieri Bernardi, De Laurentis, Fiorio, Pallaoro, Parisi e Tamburini Stefano) su n. 21 consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per appello nominale,**IL CONSIGLIO COMUNALE DICHIARA** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alti Adige.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Flavio Tamburini

IL SEGRETARIO REGGENTE
F.to dott. Stefano Lavarini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per **dieci** giorni consecutivi dal **24/02/2021** al **06/03/2021**.

IL SEGRETARIO REGGENTE
F.to dott. Stefano Lavarini

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **22/02/2021**

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

IL SEGRETARIO REGGENTE
F.to dott. Stefano Lavarini

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Arco, 24/02/2021

Il Dirigente dell'Area
dott. Paolo Franzinelli

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Dirigente Area Amministrativa – Finanziaria – dott. Paolo Franzinelli.

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.: //

COMUNE DI ARCO

PROVINCIA DI TRENTO


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE E VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E RELATIVI ALLEGATI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2021 E APPROVAZIONE DELLE TARFFE TARI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO - AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, esprimo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della proposta di deliberazione in oggetto.

Arco, lì 16 febbraio 2021



Allegato A sub. 1

alla deliberazione del Consiglio comunale n. 3 di data 22 febbraio 2021

IL SEGRETARIO REGGENTE
F.to dott. Stefano Lavarini

COMUNE DI ARCO

PROVINCIA DI TRENTO

**OGGETTO: DETERMINAZIONE E VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
E RELATIVI ALLEGATI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI PER L'ANNO 2021 E APPROVAZIONE DELLE TARFFE TARI**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e dell'art. 4 del Regolamento di Contabilità, esprimo parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Arco, lì 16 febbraio 2021

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paolo Franzinelli".

Allegato A sub. 2

alla deliberazione del Consiglio comunale n. 3 di data 22 febbraio 2021

IL SEGRETARIO REGGENTE
F.to dott. Stefano Lavarini

	Input dati Ciclo integrato	Ambito tariffario del Comune di Arco		
		Comunità Alto Garda e Ledro	Comune di Arco	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	276.779	-	276.779
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	399.806	-	399.806
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	22.678	-	22.678
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	991.578	-	991.578
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP} TV	G	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	9.338	-	9.338
Fattore di Sharing b	E	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	5.603	-	5.603
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G	-	-	-
Fattore di Sharing b(1+w)	E	0,84	0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+w)AR_{CONAI}	E	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	157.153	-	157.153
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,10	0,10	0,10
Numeri di rate r	E	1,00	1,00	1,00
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC_{TV}/r	E	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	15.715	-	15.715
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	1.669.523	171.181	1.840.704
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	-	262.487	262.487
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	-	143.128	143.128
Costi generali di gestione CGG	G	51.139	12.734	63.873
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	G	15.528	-	15.528
Costi comuni CC	C	66.667	155.862	222.529
Ammortamenti Amm	G	15.655	-	15.655
Accantonamenti Acc	G	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-	-	-
- di cui per crediti	G	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	G	14.745	-	14.745
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{IC}	G	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	C	30.400	-	30.400
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP} TF	G	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G	154.309	31.909	122.400
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,10	0,10	0,10
Numeri di rate r	C	1	1	1
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC_{TF}/r	E	15.431	3.191	12.240
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	-	59.682	59.682
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	C	112.498	474.840	587.338
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	-	-	-
ΣT_a = ΣTV_a + ΣTF_a	C	1.782.021	646.021	2.428.042
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	-	-	-
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV^{EXP} TV₂₀₂₁	E	-	-	-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS^{EXP} TV₂₀₂₁	E	-	-	-
Numeri di rate r'	E	0	0	0
Rata annuale RCND_{TV} RCND_{TV}/r'	E	-	-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	91.851	-	91.851
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1	1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E	91.851	-	91.851
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-	-	-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y₂₀₂₀)RC_{TV,2020}/r₂₀₂₀ (se r₂₀₂₀ > 1)	E	-	-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E	0	0	0
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	1.577.672	171.183	1.748.855
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV^{EXP} TF₂₀₂₁	E	-	-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	158.534	56.276	102.258
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	1	1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E	158.534	56.276	102.258
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-	-	-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y₂₀₂₀)RC_{TF,2020}/r₂₀₂₀ (se r₂₀₂₀ > 1)	E	-	-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r₂₀₂₀ (da PEF 2020)	C	-	-	-
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	271.032	418.564	689.596
ΣT_a = ΣTV_a + ΣTF_a (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	1.848.704	589.745	2.438.449
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata %	G			61,95
$q_{0,2}$ kg	G			10.775.767,00
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg	G			22,73

fabbisogno standard €cent/kg	E			-
costo medio settore €cent/kg	E			24,93
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E	-0,45	-0,45	-0,45
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E	-0,3	-0,3	-0,3
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E	-0,15	-0,15	-0,15
Totale γ	C	-0,9	-0,9	-0,9
Coefficiente di gradualità (1+γ)	C	0,1	0,1	0,1
Verifica del limite di crescita				
rpi_a	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			1,6%
(1+ ρ)	C			1,016
$\sum T_a$	C			2.438.449
$\sum TV_{a-1}$	E			1.811.566
$\sum TF_{a-1}$	E			648.028
$\sum T_a$	C			2.459.594
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C			0,9914
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			2.438.449
delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	C			-

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TV_a	E			1.748.853
Riclassifica TF_a	E			689.596

Attività esterne Ciclo integrato RU

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinvito alle annualità successive al 2021 <i>(NON COMPILABILE)</i>				
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	-	-	-
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	-	-
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/RIF (r)	C	-	-	-
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	-	-	-
Componente a conguaglio relativa all'annualità 2019 RC = RCTV+RCTF	C	-	2.844	-
Numeri di rate residue della componente a conguaglio RC relativa all'annualità 2019	C	-	-	-

Allegato B)

alla deliberazione del Consiglio comunale n. 3 di data 22 febbraio 2021

IL SEGRETARIO REGGENTE
F.to dott. Stefano Lavarini

Appendice 2

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL GESTORE COMUNE di ARCO

Indice della relazione

1	Premessa	2
2	Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore.....	2
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti	2
2.1.1	Inquadramento generale	2
2.1.1.1	Superficie territoriale e densità della popolazione	3
2.1.1.2	Popolazione, presenze turistiche e abitanti equivalenti	3
2.1.2	Sistema di raccolta	5
2.1.3	Impianti tecnologici e strutture a supporto delle raccolte differenziate.....	10
2.1.3.1	Centri di raccolta – CRM	10
2.1.3.2	Impianti di conferimento dei rifiuti raccolti	11
2.1.3.3	Impianti e servizio di smaltimento rifiuti urbani	11
2.1.3.4	Gestione tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.....	12
2.1.3.5	Descrizione delle attività 2020-21.....	12
2.2	Altre informazioni rilevanti	13
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore	14
3.1	Dati tecnici e patrimoniali.....	14
3.1.1	Dati sul territorio gestito e sull'affidamento	14
3.1.2	Dati tecnici e di qualità	14
3.1.3	Fonti di finanziamento	16
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	17
3.2.1	Dati di conto economico	17
3.2.2	Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia.....	20
3.2.3	Dati relativi ai costi di capitale	20
3.2.4	Componenti delle entrate tariffarie 2021	21
3.2.5	Calcolo delle componenti a conguaglio	22

Allegato C1)
alla deliberazione del Consiglio comunale n. 3 di data 22 febbraio 2021

IL SEGRETARIO REGGENTE
F.to dott. Stefano Lavarini

1 Premessa

Al fine di consentire all’Ente territorialmente competente di verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione annuale del piano economico finanziario (di seguito: PEF), il gestore invia al medesimo Ente:

- il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilandola per le parti di propria competenza;
- una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo il presente schema di relazione tipo.

Sarà inoltre allegata da parte dell’ente gestore del servizio la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte.

L’Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l’attività di verifica di cui all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all’Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.

2 Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Nei paragrafi seguenti si effettua una descrizione del territorio e dei servizi svolti.

In particolare, sono indicati:

- i comuni serviti;
- le attività effettuate in relazione al bacino di raccolta. Le attività incluse nel servizio integrato di gestione sono: spazzamento e lavaggio delle strade; raccolta e trasporto; recupero e smaltimento, attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti. Non si rilevano attività esterne al servizio integrato di gestione.
- Non è stata attivata la microraccolta dell’amianto.

2.1.1 Inquadramento generale

La Comunità Alto Garda e Ledro, già Comprensorio Alto Garda e Ledro, comprende sette Comuni; sei sono i Comuni dell’Alto Garda (Arco, Drena, Dro, Nago-Torbole, Riva del Garda e Tenno) e, dal 01/01/2010 il Comune di Ledro raggruppa gli ex Comuni di: Bezzecchia, Concei, Molina di Ledro, Pieve di Ledro, Tiarno di Sopra e Tiarno di Sotto.

La Comunità Alto Garda e Ledro occupa la parte meridionale del Trentino: si estende fra la Valle del Chiese (W), la Valle dell’Adige (E), le Giudicarie Esteriori e la Valle di Cavedine (N), e comprende la riviera settentrionale del Benaco, la piana di Sommolago, la Valle del Basso Sarca e la Valle di Ledro. È limitata dai crinali di alte montagne e dalle acque della parte settentrionale del Lago di Garda. Confina a sud-est con la Regione del Veneto (Provincia di Verona), a sud-ovest con la Regione Lombardia (Provincia di Brescia), ad est con la Comunità della Vallagarina, ad ovest con la Comunità delle Valli Giudicarie e a nord con la Comunità della Valle dei Laghi.

La Comunità Alto Garda e Ledro è caratterizzata da notevoli dislivelli altimetrici che vanno dai 65 metri s.l.m. di Torbole ai 2.078 metri s.l.m. dell'Altissimo; dai 91 metri s.l.m. di Arco ai 2.058 metri s.l.m. dello Stivo; dai 65 metri s.l.m. di Riva del Garda ai 1.297 metri s.l.m. della Cima Dazi e ai 2.153 metri s.l.m. del Toffino.

Il clima gardesano è mediterraneo di conseguenza gli inverni sono miti con rare nevicate. Nelle vallate della Comunità Alto Garda e Ledro il clima è di transizione verso quello continentale: l'inverno è più rigido e l'estate è più fresca.

L'urbanizzato si concentra nei fondovalle, risultando piuttosto compatto e di piccole dimensioni. Una lieve dispersione insediativa si può notare solamente nell'area pianeggiante suddivisa tra Arco e Riva del Garda; in essa si trova anche gran parte delle aree industriali della zona.

2.1.1.1 Superficie territoriale e densità della popolazione

La densità di popolazione in tutta l'area è di circa 102 abitanti per chilometro quadrato. Questa densità risulta bassa rispetto alla media nazionale (di 197 ab/km²) per il carattere montuoso dell'intera area, i cui pendii scoscesi limitano l'edificazione.

Per quanto riguarda la viabilità, i sette comuni sono collegati tra loro da diverse strade principali e secondarie, a gestione statale, provinciale e comunale.

Gli assi principali di connessione sono sostanzialmente tre:

- ⇒ la SS 45bis da PietraMurata (Comune di Dro) a Arco e Riva Del Garda;
- ⇒ la SS 240 da Nago (Comune di Nago-Torbole) a Tiarno di Sopra (Comune di Ledro);
- ⇒ la SS 421 da Riva Del Garda a Tenno.

Ad eccezione dei centri urbani di Riva Del Garda, Arco e le parti più pianeggianti di Torbole e Dro, gli altri comuni presentano una conformazione tipica del paese montano. I nuclei abitati occupano porzioni abbastanza ristrette di territorio e la maggior parte delle utenze si trovano dislocate nei nuclei storici concentrate in poche vie che possono presentare dei problemi di transito veicolare per mezzi particolarmente ingombranti.

Nella quasi totalità dei comuni, le vie più critiche coincidono con le aree gestite mediante raccolta stradale con isole semi-interrate, quindi per le utenze domestiche non emergono problemi di viabilità per i mezzi di raccolta, mentre per le utenze non domestiche localizzate nelle vie più strette bisogna impiegare dei mezzi leggeri (quali porter con vasca) o si chiede alle attività di esporre i propri contenitori nelle vie adiacenti dove non vi siano problemi di accesso. In ogni caso per la raccolta porta a porta delle attività è previsto l'impiego di squadre operative adeguate ad una raccolta tipo "pianeta – satellite" (un mezzo di media-grande portata e uno di portata limitata).

Al 01.01.2019 la popolazione residente nell'intero bacino si attesta a 51.099 abitanti residenti, le presenze turistiche registrate nel 2018 sono pari a 4.401.231 e gli abitanti equivalenti sono 63.157. Si riporta nella tabella seguente la ripartizione degli abitanti nei diversi comuni.

2.1.1.2 Popolazione, presenze turistiche e abitanti equivalenti

Il numero di componenti medio a famiglia dell'intero bacino si attesta a 2,2.

La popolazione presente nell'area in oggetto risulta avere un andamento demografico sostanzialmente costante, individuabile dal trend storico proveniente dai dati ISTAT degli anni compresi tra il 2001 e il 2018, in una crescita annuale media pari a circa 1,12% annuo.

La Comunità Alto Garda e Ledro è stata delegata dai Comuni facenti parte dell'ambito territoriale ottimale di cui alla legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 "disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti" art. 3 (ambiti di gestione della raccolta differenziata)¹, corrispondente ai territori dei comuni

¹. Art. 3 LP 14 aprile 1998, n 5 "Ambiti di gestione della raccolta differenziata

Con decorrenza dall'applicazione della legislazione regionale e provinciale di riforma in materia di decentramento di funzioni amministrative, i comuni provvedono a organizzare la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ivi compresa la raccolta differenziata, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, mediante le forme associative e negli ambiti territoriali che saranno individuati in osservanza della medesima legislazione e in modo da superare la frammentazione della gestione dei relativi servizi.

sopraccitati, alla gestione integrata dei rifiuti urbani sulla base della convezione n. 205 stipulata in data 21 settembre 2017 con decorrenza dal 1.04.2018 fino al 31.12.2025.

La convezione per la gestione del servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani, raccolte differenziate, servizi accessori nei comuni di Arco, Drena, Dro, Ledro, Nago – Torbole, Tenno e Riva del Garda prevede:

- la facoltà da parte della Comunità di Valle di provvedere all'affidamento in appalto del servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani così come definiti all'art. 184 del d.Lgs. 152/2006, ad Imprese in possesso dei requisiti necessari, come stabilito dalle vigenti norme in materia;
- l'impostazione e la gestione delle attività di comunicazione, informazione e sensibilizzazione all'utenza;
- l'appontamento di quanto necessario, in termini di mezzi e personale, per l'effettuazione del servizio;
- la gestione dei rapporti con la Provincia Autonoma di Trento ed altri soggetti preposti alla pianificazione ed al controllo dell'attività;
- lo smaltimento/recupero dei rifiuti di cui sopra, compresa la scelta dei siti o delle piattaforme di conferimento, quando non espressamente indicate dalla Provincia Autonoma di Trento;
- la gestione della banca dati presso la quale verranno conferiti tutti i dati relativi alle utenze, alle tipologie ed al numero di contenitori distribuiti, agli svuotamenti effettuati, alle quantità conferite, ecc.;
- la gestione dei Centri di raccolta, che costituiscono presidi di fondamentale importanza per la gestione del servizio medesimo e per le necessarie attività ed iniziative di sensibilizzazione e di informazione all'utenza;
- lo spazzamento delle strade ed aree pubbliche;
- la raccolta dei rifiuti provenienti dai mercati.

I Comuni si riservano la facoltà di effettuare in proprio alcune parti del servizio affidato quali lo spazzamento delle strade e lo svuotamento dei cestini stradali.

La Comunità è autorizzata a sottoscrivere con i Consorzi di Filiera le convenzioni per riscuotere i corrispettivi dell'accordo quadro ANCI CONAI e del D.M. 04.08.1999. La Comunità Alto Garda e Ledro, in relazione alle soluzioni gestionali adottate, potrà esercitare in proprio le suddette facoltà oppure delegare a terzi la stipula delle convenzioni e la riscossione dei corrispettivi e contributi. Per come è impostato l'attuale appalto di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani i ricavi CONAI sono lasciati nella disponibilità dell'appaltatore e sono remunerati nella forma di minore costo del relativo servizio di raccolta per frazione di rifiuto (€/t.).

La Comunità è autorizzata dai Comuni a progettare e realizzare le opere e gli interventi necessari per la gestione del servizio, previa idonea informazione al/i Comune/i interessati al fine di implementare il Programma di riorganizzazione della raccolta approvato con deliberazione di Consiglio di Comunità 38/2016 il quale prevede l'attuale fase transitoria per di accompagnamento verso il sistema a regime caratterizzato da una raccolta porta porta in 4 Comuni (Riva del Garda, Arco, Tenno e Dro) e stradale con accesso controllato tramite badge ai contenitori seminterrati di grande volumetria (batterie da 5 contenitori: imballaggi in carta, multi-leggero, e rifiuto secco con calotta da 5 mc, e imballaggi in vetro e rifiuto organico da 3 mc).

La Comunità opera nel rispetto della normativa che regola il settore e degli obiettivi determinati dal vigente Piano provinciale di gestione dei rifiuti – sezione rifiuti urbani, approvato con deliberazione di Giunta provinciale 9 dicembre 2014, n. 2175, con particolare attenzione alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti finalizzata a limitare il più possibile la loro produzione e la necessità di

In attesa della legislazione di cui al comma 1 e dell'esercizio in forma associata dei servizi di gestione dei rifiuti urbani secondo quanto ivi previsto, la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati è assicurata dai comuni in conformità alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge; non sono inoltre suscettibili di ulteriori frammentazioni i servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, fatti salvi accorpamenti gestionali più ampi.

Possono essere istituiti in ogni tempo servizi pubblici integrativi per la gestione e la raccolta differenziata dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993).

smaltimento in discarica ed a favorire il recupero di materia con conseguente riduzione dell'impatto ambientale.

La titolarità giuridica del tributo sui rifiuti rimane in capo al Comune.

Le tariffe del tributo sui rifiuti vengono deliberate annualmente dal Comune in modo da consentire la copertura del 100% dei costi complessivi di gestione, il cui ammontare viene inserito nel piano finanziario annuale. Ciascun Comune provvederà a rimborsare alla Comunità i costi afferenti la gestione del ciclo dei rifiuti dalla stessa sostenuti, sulla base del piano finanziario in relazione al quale è stata approvata la tariffa annuale.

Fino al 31.10.2019 il servizio è stato affidato all'Associazione Temporanea di Impresa rappresentata dalla Ditta Sogap s.r.l., quale mandataria, e alla Cooperativa di Produzione e Lavoro Tiarno di Sopra Soc. Coop. in qualità di mandante e successivamente all'Impresa SEA Soluzioni Eco Ambientali di Villanova Canavese (TO) a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto transitorio per l'affidamento del servizio di raccolta rifiuti urbani della Comunità oltre ai servizi accessori del Comune di Riva del Garda (bando n. S171/17/712694/1382-17 di data 11.12.2017), giusto contratto rep. n. 31 dd 23.10.2019 dal 1 novembre 2019 al 31 ottobre 2020. Il medesimo contratto è stato recentemente rinnovato di anni 1 con provvedimento del responsabile del Servizio Tutela Ambientale e Gestione dei Territorio n. 682 d data 28.10.2020 fino al 31.10.2021, per permettere l'aggiudicazione del nuovo servizio di raccolta attuativo delle modifiche approvate con deliberazioni di Consiglio di Comunità 38/2016 e 6/2020 "Riprogettazione servizio integrato raccolta rifiuti urbani nel Comune di Tenno - anno 2019: approvazione delle modifiche migliorative al sistema di raccolta approvato con la deliberazione del Consiglio n. 38 del 19.12.2016." Il bando per l'appalto a regime è stato pubblicato in data 27.11.2020 con scadenza per la presentazione delle offerte in data 15.02.2021(C9-C9GEN-0012995-27/11/2020), recentemente prorogata all'8.03.2021 per garantire la massima partecipazione degli operatori economici.

Il nuovo sistema di raccolta prevede:

a) per le utenze domestiche e non domestiche piccoli produttori: secco non riciclabile e raccolte differenziate (carta,vetro, multi materiale leggero, umido): raccolta porta a porta nei Comuni di Arco(4), Riva del Garda(5+1), Dro (3) e Tenno (2) supportate da postazioni seminterrate (ad accesso controllato) per le utenze del centro storico e non residenti, raccolta stradale per il territorio rimanente, con l'utilizzo di postazioni seminterrate/interrate, ad accesso controllato, della capacità di circa 5.000 litri cad. per la raccolta stradale della frazione secca non riciclabile, della frazione multimateriale e della carta/cartone e umido (ad accesso controllato) n. 7 a Ledro; n. 3 a Nago Torbole; n. 3 a Drena esistenti. Sono in corso le procedure per la realizzazione di ulteriori n. 18 a Ledro,.. 8 a Nago Torbole).

b) altre Utenze non domestiche

Secco non riciclabile e frazione umida: raccolta porta a porta con bidoni e casonetti;

Carta e cartone: raccolta porta a porta con casonetti o raccolta manuale;

Multimateriale leggero: raccolta porta a porta sia con casonetti che con campane.

Vetro: raccolta porta a porta sia con casonetti che con campane.

Umido: raccolta porta a porta con bidoni e casonetti.

2.1.2 *Sistema di raccolta*

L'attuale sistema di raccolta nel Comune di Arco è così articolato:

a) Utenze domestiche e utenze non domestiche che non producono quantità di rifiuto significative (vedi tabella).

n	Attività da Dpr 158	Piccole utenze (fino a mq) "PUND"	Medie Utenze (valore mq)"MUND"	Grandi Utenze (oltre a mq) "GUND"
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	250	> di 250 e < di 1000	1000
2	Cinematografi e teatri	100	> di 100 e < di 1000	1000
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	250	> di 250 e < di 1000	1000
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	400	> di 400 e < di 1000	1000
5	Stabilimenti balneari	250	> di 250 e < di 1000	1000
6	Esposizioni, autosaloni	250	> di 250 e < di 1000	1000
7	Alberghi con ristorante	250	> di 250 e < di 1000	1000
8	Alberghi senza ristorante	250	> di 250 e < di 1000	1000
9	Casé di cura e riposo	400	> di 400 e < di 1500	1500
10	Ospedale	250	> di 250 e < di 1000	1000
11	Uffici, agenzie, studi professionali	250	> di 250 e < di 1000	1000
12	Banche ed istituti di credito	250	> di 250 e < di 1000	1000
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	250	> di 250 e < di 1000	1000
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	250	> di 250 e < di 1000	1000
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	250	> di 250 e < di 1000	1000
16	Banchi di mercato beni durevoli	40	> di 40 e < di 200	200
17	Attività artigianali tipo botteghe: Pamucchiere, barbiere, estetista	250	> di 250 e < di 1000	1000
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	250	> di 250 e < di 1000	1000
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	250	> di 250 e < di 1000	1000
20	Attività industriali con capannoni di produzione	250	> di 250 e < di 2000	2000
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	250	> di 250 e < di 1000	1000
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, bimarie	100	> di 100 e < di 400	400
23	Mense, bimarie, amburgherie	100	> di 100 e < di 400	400
24	Bar, caffè, pasticceria	100	> di 100 e < di 400	400
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	250	> di 250 e < di 1000	1000
26	Plurilicenze alimentarie/o miste	250	> di 250 e < di 1000	1000
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	100	> di 100 e < di 400	400
28	Banchi di mercato genere alimentari	40	> di 40 e < di 200	200
30	Discoteche, night-club	250	> di 250 e < di 1000	1000

- raccolta porta a porta della frazione secca non riciclabile e umida (con contenitori senza identificazione dell'utenza per l'umido e sacco a perdere per il secco).

- raccolta stradale per le utenze del centro storico e dei non residenti con n. 4 postazioni seminterrate/interrate della capacità di circa 5.000 litri cad. per la raccolta stradale della frazione secca non riciclabile, della frazione multimateriale leggero e della carta/cartone e umido (attualmente non ci sono limitazioni per l'accesso al conferimento presso i contenitori) oltre alla raccolta stradale per le altre frazioni diverse dal rifiuto indifferenziato e organico per la restante parte delle utenze.

b) altre Utenze non domestiche

Secco non riciclabile e frazione umida: raccolta porta a porta con bidoni e cassonetti;

Carta e cartone: raccolta porta a porta con cassonetti o raccolta manuale;

Multimateriale leggero: raccolta porta a porta sia con cassonetti che con campane.

Vetro: raccolta porta a porta sia con cassonetti che con campane.

Umido: raccolta porta a porta con bidoni e cassonetti.

Le frequenze di raccolta sono diversificate (oltre che in bassa e alta stagione) sulla base di 4 zone in cui è stato suddiviso il territorio della Comunità in relazione alla densità della popolazione servita ed alle presenze turistiche, oltre che per tipologia di utenza (grandi produttori).

	RACCOLTA PORTA A PORTA - UTENZE NON DOMESTICHE (CASSONETTI E CAMPANE ecc.)	secco non riciclabile	numero raccolte settimanali	carta/cartone	multimateriale	vetro
ZONA 1	dal 01 settembre al 30 giugno	1	1	1	1	Ogni 2 sett.
ZONA 1	dal 01 luglio al 31 agosto e settimana prima e dopo Pasqua	2	2	1	1	Ogni 2 sett.
ZONA 3 ALTA FREQ. TURISTICA	dal 01 luglio al 31 agosto e settimana prima e dopo Pasqua	2	2	2	2	1
ZONA 2	tutto l'anno	2	2	2	1	Ogni 2 sett.
ZONA 3	dal 16 settembre al 15 giugno	2	2	2	1	Ogni 2 sett.
ZONA 3	dal 16 giugno al 15 settembre e settimana prima e dopo Pasqua	3	2	2	2	1
ZONA 3 ALTA FREQ. TURISTICA	dal 16 giugno al 15 settembre e settimana prima e dopo Pasqua (per attività ricettive, bar, ristorazione, commerciali)	3	3	2	2	1
ZONA 4	tutto l'anno	3	2	2	2	1
ZONA 4 ALTA FREQ. TURISTICA	dalla settimana di Pasqua al 15 ottobre (per attività ricettive, bar, ristorazione, commerciali)	7	7	3	2	2
ARCO	raccolta porta a porta - tutto l'anno	3	2	2	2	1
ARCO ALTA FREQ. TURISTICA	dalla settimana di Pasqua al 15 ottobre (per attività ricettive, bar, ristorazione, commerciali del Centro storico di Arco)	7	7	2	2	2
ARCO ALTA FREQ. TURISTICA	dalla settimana di Pasqua al 15 ottobre (per attività ricettive, bar, ristorazione, commerciali del Centro storico di Arco)	4	7	3	2	2

* **raccolta frazione umida:** indipendentemente dalla zona, questa raccolta deve essere effettuata tutto l'anno almeno 6 volte alla settimana per le seguenti attività non domestiche ubicate nei Comuni di Riva del Garda e di Arco:

- ospedali e case di cura
- case di riposo
- grandi supermercati
- grandi alberghi (con almeno 100 posti letto)

raccolta degli imballaggi in teli in nylon: per le attività nei Comuni di Arco, Riva del Garda (escluso Campi e Pegasina), Nago-Tobole e Dolo la frequenza è di una volta a settimana. Nei rimanenti Comuni una volta al mese.

CALENDARIO RACCOLTA PORTA A PORTA - UTENZE DOMESTICHE ATTUALI GIORNI DI RACCOLTA

COMUNE DI ARCO

ZONA A: Zona Moletta, Massone, San Martino, Mogno e Caneve;

FRAZIONE UMIDA:	Lunedì - Giovedì	SECCO NON RICICLABLE:	Martedì
-----------------	------------------	-----------------------	---------

ZONA B: Zona Bolognano, Vignole, Pratosaiano;

FRAZIONE UMIDA:	Martedì - Venerdì	SECCO NON RICICLABLE:	Venerdì
-----------------	-------------------	-----------------------	---------

ZONA C: Arco Centro Storico, San Giorgio e Linfano;

FRAZIONE UMIDA:	Lunedì - Giovedì	SECCO NON RICICLABLE:	Lunedì
-----------------	------------------	-----------------------	--------

ZONA D: Varignano, Vigne, Chiarano, Ceole e Padaro;

FRAZIONE UMIDA:	Mercoledì - Sabato	SECCO NON RICICLABLE:	Giovedì
-----------------	--------------------	-----------------------	---------

ZONA E: Arco centro (escluso il centro storico);

FRAZIONE UMIDA:	Martedì - Venerdì	SECCO NON RICICLABLE:	Mercoledì
-----------------	-------------------	-----------------------	-----------

COMUNE DI RIVA DEL GARDA - LOCALITA' VARONE

ZONA A: Loc. Basone, Loc. Ceole, Loc. Pasina, Rione Europa, Via Ballino, Via Chiesa Vecchia, Via Fontanella, Via Nuova, Via Pernone, Via Pigarelli, Via Venezia (dall'incrocio con Via Fornasetta a Loc. Pasina)

FRAZIONE UMIDA:	Martedì - Venerdì	SECCO NON RICICLABLE:	Lunedì
-----------------	-------------------	-----------------------	--------

ZONA B: Piazza Chiesa, Via Cartiere, Via Ferrari, Via Fornasetta, Via Mazzano, Via Segù, Via Varoncello, Via Venezia (dall'incrocio con Via Fornasetta a Via Cartiere)

FRAZIONE UMIDA:	Mercoledì - Sabato	SECCO NON RICICLABLE:	Giovedì
-----------------	--------------------	-----------------------	---------

A supporto del sopra descritto sistema sono altresì presenti 7 centri di raccolta gestiti ai sensi del DM 8 aprile 2008, 2 centri ramaglie (per la prevenzione della produzione di rifiuti) ed 1 stazione di trasferimento per una migliore ed efficiente gestione dei conferimenti delle diverse frazioni merceologiche di rifiuto verso gli impianti di destino. I centri di raccolta sono messi a disposizione delle utenze domestiche e non domestiche di cui al D.Lgs. 116/2020 (allegato L-quater e L-quinquies) in regola con il pagamento della TARI e negli stessi possono essere conferiti i rifiuti di cui all'allegato 1 punto 4 del medesimo decreto nei limiti quantitativi di 1 mc/giorno per frazione recuperabile eccetto RAEE/rifiuti pericolosi di provenienza domestica e pneumatici con limiti inferiori come da regolamento comunale. I censiti del Comune di Arco possono utilizzare i centri di Riva del Garda, Nago-Torbole e Dro in quanto sprovvisti sul proprio territorio.

Nello specifico si riporta il calendario della raccolta per il Comune di Arco.

Di seguito le quantità di rifiuti urbani prodotti dal bacino negli anni 2018-2019-2020, la relativa composizione merceologica e percentuale di raccolta differenziata pari al 62,77%, 64,16%, 64,75%. si evidenzia un seppur lieve miglioramento in termini di raccolta differenziata con un trend in crescita. Si rappresenta che tra il 2017 (luglio) e il 2018 è stata attivata la separazione della raccolta della frazione multimateriale pesante (VPL) del vetro, sdoppiando la suddetta raccolta tra vetro monomateriale (V) e multimateriale leggero (PL), ciò ha comportato un parziale iniziale inquinamento della frazione multimateriale leggera con una minore raccolta della frazione vetro che però già dagli ultimi mesi del 2018 è stata recuperata. Ci si attende un miglioramento costante che

potrà essere sensibilmente apprezzato a far data dal 2022, anno in cui sarà attivato il nuovo servizio di raccolta con estensione della raccolta porta porta anche alle utenze domestiche dei principali Comuni dell'ambito (Riva del Garda, Arco, Dro e Tenno) che rappresentano il 79% degli abitanti equivalenti (50191 rispetto al totale 63488 – dato 2020).

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO		2018	2019	2020
Tipo di rifiuto		Totale tonn.	Totale tonn.	Totale tonn.
Organico		5.163,36	5.367,28	4.796,11
Verde		2.601,78	2.775,30	1.632,01
Multimateriale (vetro, lattine, barattoli, plastica, tetrapak)		-	-	-
Multimateriale leggero (lattine, barattoli, plastica, tetrapak)		2.809,78	2.615,56	2.648,61
Imballaggi in vetro		2.179,30	2.529,01	2.516,90
Carta e cartone		3.684,09	3.786,57	3.431,93
Metallo		283,90	306,76	294,10
Plastica (teli plastici, plastiche varie)		336,10	363,33	237,26
Legno		1.547,93	1.786,66	1.559,31
Tessili (abiti)		17,74	13,26	31,97
RAEE (elettrodomestici, PC, neon)		365,47	360,58	333,76
R.U.P.		54,90	87,01	19,05
Inerte di origine domestica		1.135,41	1.381,97	1.288,37
Pneumatici		33,20	37,83	-
TOTALE RACCOLTA DIFFERENZIATA		20.212,96	21.411,13	18.789,39
Rifiuto secco indifferenziato		11.169,09	10.849,70	9.392,47
Ingombranti		817,14	1.110,02	837,24
TOTALE RACCOLTA INDIFFERENZIATA		11.986,23	11.959,72	10.229,71
Totale rifiuti urbani (escluso spazzamento)		32.199,19	33.370,85	29.019,09
Spazzamento stradale		1.017,57	931,74	846,66
Totale Complessivo		33.216,76	34.302,59	29.865,75
PERCENTUALE DIFFERENZIATA (escluso spazzamento)		62,77%	64,16%	64,75%

COMUNE DI ARCO		2018	2019	2020
		Totale	Totale	Totale
		tonn.	tonn.	tonn.
TOTALE RACCOLTA DIFFERENZIATA		6.312,37	6.699,47	5.954,14
Rifiuto secco indifferenziato		2.209,60	2.143,64	1.568,75
Ingombranti		264,38	334,14	242,28
TOTALE RACCOLTA INDIFFERENZIATA		2.473,98	2.477,78	1.811,03
Totale rifiuti urbani (escluso spazzamento)		8.786,34	9.177,25	7.765,17
Spazzamento stradale		251,43	261,40	270,90
Totale Complessivo		9.037,77	9.438,65	8.036,07
PERCENTUALE DIFFERENZIATA (escluso spazzamento)		71,84%	73,00%	76,68%

Per quanto riguarda invece la stagionalità, dalle analisi effettuate sull’andamento della produzione di rifiuti nell’ambito territoriale della Comunità si evince che già a partire dalla settimana di Pasqua la produzione dei rifiuti subisce degli aumenti più o meno marcati in quasi tutti i comuni interessati da fenomeni turistici, con maggior incrementi per Nago-Torbole, Ledro ed in parte Tenno, mentre nel caso di Dro le variazioni sono ridotte.

La produzione tende a diminuire nei mesi successivi per tutti i comuni ad eccezione di Nago-

ABITANTI EQUIVALENTI AL 31.12.2020			
COMUNE	abitanti residenti	presenze turistiche 2019	abitanti equivalenti 2020
ARCO	17869	810156	20089
RIVA DEL GARDA	17645	1776437	22512
NAGO TORBOLE	2858	790729	5024
TENNO	2015	98264	2284
DRO	5080	82330	5306
DRENA	574	13557	611
LEDRO	5253	879313	7662
TOTALE	51294	4450786	63488

Torbole per poi riprendere a crescere fino ai mesi di punta estivi e diminuire progressivamente fino a metà ottobre, in concomitanza della fine del periodo turistico e della presenza dei non residenti. Nei mesi da ottobre alla settimana antecedente a Pasqua la produzione è sostanzialmente costante in tutti i comuni del bacino di riferimento. Tali dati sono stati utilizzati per la determinazione dei periodi di variazione delle frequenze di raccolta sopra esposti.

2.1.3 Impianti tecnologici e strutture a supporto delle raccolte differenziate

Di seguito sono indicate le strutture di supporto alle raccolte differenziate per le utenze domestiche e non domestiche presenti nel bacino, ossia i centri di raccolta (CRM) e gli impianti di conferimento dei rifiuti raccolti.

2.1.3.1 Centri di raccolta – CRM

Nella tabella seguente sono riepilogati i CRM con la loro ubicazione, l’orario e il giorno di apertura.

CENTRI DI RACCOLTA		
Localizzazione	orario e giorni di apertura	comune di provenienza delle utenze che vi conferiscono i rifiuti
Riva del Garda – via Marone;	dal lunedì al sabato: (8.00- 17,00)	Riva, Arco e Tenno
Dro – loc. Ceniga;	Dro: da lunedì al sabato (8.00-12.00) (14.30-17.30) escluso il giovedì	Dro, Drena e Arco
Bezzecca – via Peluca, Ledro;	martedì, giovedì e sabato: 14.00-18.00; dal 1° dicembre al 31 marzo mercoledì (8.00-12.00)	Ladro
Pieve di Ledro – via Alzer, Ledro;	lunedì, mercoledì e venerdì (14.00-18.00); sabato (9.00-12.00)	Ladro
Tiamo di Sopra – via Marconi, Ledro;	lunedì e sabato (14.00-18.00); mercoledì (8.00-12.00), chiuso dal 1/12 al 31/03	Ladro
Nago Torbole	da lunedì a sabato (9.00-12.00) e mercoledì e sabato (14.00-17.00)	Nago torbole e Arco
Drena – via Luch.	2° sabato del mese (9.00-12.00) e 4° martedì del mese (14.00 - 17.00)	Drena

2.1.3.2 Impianti di conferimento dei rifiuti raccolti

Nella tabella seguente si riassumono i dati relativi agli impianti di conferimento delle varie frazioni.

Frazione merceologica	IMPIANTO DI CONFERIMENTO
Organico	Agrinord s.r.l. / Bioenergia TN
Multimateriale leggero(lattine, barattoli, plastica, tetrapak)	Ricicla Trentino 2 s.r.l.
Vetro	Ricicla Trentino 2 s.r.l.
Carta e cartone	Piattaforma Marino e figli
Spazzamento stradale	Pulisabbie s.r.l.
Rifiuto indifferenziato	nessun trasporto (a carico della provincia)
Fraz. Estranea multimateriale	Trento / Bolzano
Metallo	RalaCarta s.r.l.
Verde	Galaservice di Galas Ivo
Tessili (abiti)	nessun trasporto
LEGNO	Galaservice di Galas Ivo
RAEE (elettrodomestici, PC, neon)	nessun trasporto
R.U.P.	vari in media
Plastiche dure	Ricicla Trentino 2 s.r.l.
Inerte di origine domestica	Onorati s.r.l.
Pneumatici	Trento Rigotti
Ingombranti	Stazione trasferimento di Maza

2.1.3.3 Impianti e servizio di smaltimento rifiuti urbani

Fino al 31.12.2013 era competenza della Comunità, come stabilito dal T.U.L.P. in materia di Tutela dell'Ambiente dagli inquinamenti, la gestione della discarica della Maza di Arco per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani provenienti dal servizio di raccolta RSU, nonché dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani (RSA).

Secondo quanto disposto dall'articolo 102 quinquies del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg, come modificato con la L.P. 27.12.2012 n. 25 - legge finanziaria provinciale 2013 “a decorrere dal 1 gennaio 2014 la competenza relativa alla gestione

delle discariche per rifiuti urbani disciplinate dall'articolo 70, comma 1, nonché alla loro gestione in fase post-operativa, spetta alla Provincia, che subentra alle Comunità e al Comune di Trento in tutti i rapporti attivi e passivi in corso” e pertanto da tale data la gestione della discarica della Maza, non compete più alla Comunità Alto Garda e Ledro ma direttamente alla Provincia di Trento. La Giunta Provinciale approva annualmente le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti urbani presso le discariche della Provincia, che per il 2021, per il territorio della Comunità Alto Garda e Ledro, è stabilito in euro 160,00 oltre ad IVA a tonnellata, comprensivi, oltre che dei costi di gestione, anche del tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica, del contributo di localizzazione e della quota di ammortamento discariche.

Dal 01.09.2014 sono cessati gli smaltimenti presso la discarica della Maza di Arco ed i rifiuti raccolti nel bacino della Comunità Alto Garda e Ledro sono attualmente smaltiti presso la discarica provinciale di Ischia Podetti a Trento o al termovalorizzatore di Bolzano.

QUANTITA' DI RIFIUTI (CER 200301) SMALTITI PRESSO LE DISCARICHE

ANNO 2017:	11.109,37 TONNELLATE
ANNO 2018	11.169,09 TONNELLATE
ANNO 2019	10.849,99 TONNELLATE
ANNO 2020 (dato GENNAIO – NOVEMBRE)	9.462,39 TONNELLATE

2.1.3.4 Gestione tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Dal 2014 i costi del servizio di raccolta dei rifiuti nella Comunità Alto Garda e Ledro, in precedenza coperti con la riscossione da parte della Comunità della Tariffa di Igiene Ambientale (fino al 2012) e la TA.R.E.S. (riscossa dai Comuni nel 2013) sono sostenuti con la TA.RI (Tassa sui rifiuti) riscossa direttamente dai Comuni, che provvedono al rimborso alla Comunità delle spese effettivamente sostenute per tale servizio.

La tariffa è attualmente determinata secondo il modello TARI di cui alla legge n. 143/2013 art. 1 co. 639 e seguenti, sulla base dei piani finanziari che sono predisposti dalla Comunità A. G. e L. secondo le indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 e ss. mm. dell'Autorità di regolazione dell'Energia Reti e Ambiente (ARERA).

La gestione della TARI è affidata alla società in house denominata Gestione Entrate Locali srl (in sigla GestEL s.r.l.) di Arco, con incarico diretto dai comuni di Arco, Riva del Garda e Tenno e tramite la Comunità per i Comuni non soci (Dro, Drena, Nago-Torbole e Ledro).

In particolare, la convenzione di servizio prevede che “La Società si obbliga a garantire con il proprio personale la predisposizione e redazione materiale degli atti, delle verifiche contabili, dei provvedimenti e degli adempimenti gestionali”.

2.1.3.5 Descrizione delle attività 2020-21

Nel corso del 2020 sono proseguiti gli interventi per il miglioramento delle modalità di raccolta dei rifiuti urbani, in particolare relativi a:

- manutenzione delle piazze ecologiche poste sul territorio dei vari Comuni e di manutenzione del verde dei 7 Centri Raccolta realizzati dalla Comunità, mediante l'impiego di n. 5 lavoratori in situazione di svantaggio sociale rientranti negli Interventi di accompagnamento all'occupabilità (ex Lavori Socialmente Utili - Azione 10);

- affiancamento agli addetti dell’Impresa appaltatrice della gestione dei Centri di raccolta, di n. 6 unità di personale di supporto assegnato dal Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento in riferimento alla Legge Provinciale 27.11.1990 n. 32 “Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale”;
- gestione di n. 2 centri per il conferimento delle ramaglie di provenienza agricola presso i Comuni di Arco e Nago Torbole;
- avvio raccolte dedicate per le utenze in isolamento fiduciario per COVID e per determinate utenze non domestiche (RSA e presidi ospedalieri) nonché implementazione dei servizi accessori (sanificazione contenitori/mezzi della raccolta – lavaggio strade).
- è proseguita l’attività di verifica ed inventario delle dotazioni per la raccolta differenziata nonché implementato il nuovo software di gestione del magazzino.

Nel 2021 è previsto il censimento di tutte le utenze non domestiche con verifica delle relative dotazioni di contenitori, abbinamento degli stessi all’utenza e loro georeferenziazione. Saranno inoltre verificate le effettive consistenze delle utenza condominiali. Saranno altresì avviate le procedure per l’acquisto delle dotazioni del porta a porta a regime previsto dal 2022 e per la stipula dei contratti con gli impianti di recupero delle le frazioni differenziate.

Le voci di spesa più rilevanti, oltre alla spesa del personale e delle imposte a carico dell’Ente, sono le seguenti:

- spesa per contratti di servizio pubblico: servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti;
- spese personale “Progettone” per gestione dei C.R.M.;
- spese per acquisto di beni;
- spese per prestazioni di servizi (utenze e canoni, noli, iniziative di educazione ambientale etc.);
- spese per Convenzione con GestEL srl per la gestione TARI Comuni non soci.

2.2 Altre informazioni rilevanti

Non si rilevano liti in corso, passate in giudicato ed altre pendenze.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore

Nel presente capitolo vengono rappresentati i dati utilizzati per la definizione delle componenti di costo per la predisposizione del PEF 2021 per quanto di competenza del gestore.

I dati sono si basano sulle fonti contabili obbligatorie degli anni 2017 e 2019 così come definito dalla Deliberazione 443/2019/R/Rif e s.m.i.

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

I dati per la definizione delle entrate tariffarie dell'anno 2021 si riferiscono alle attività svolte al gestore e indicate nel precedente capitolo nell'anno 2019 e 2017.

Si specifica che il sistema di raccolta e le modalità di espletamento dei servizi sono a regime e non si rilevano variazioni del perimetro gestionale.

Pertanto, per l'anno 2021, non ci sono variazioni attese del perimetro gestionale e quindi non si rileva la necessità di valorizzare la componente *PG*.

Dall'anno 2022 si passerà al porta porta integrale utenze domestiche e non domestiche dei Comuni di Arco, Riva de Garda, Dro e Tenno con l'eccezione dei centri storici serviti da campane seminterrate ad accesso controllato; mentre i Comuni di Drena, Ledro e Nago Torbole rimarranno a raccolta stradale per le utenze domestiche ma con accesso controllato ed sui contenitori del secco residuo sarà applicata la riduzione volumetrica (calotta/sistema colombo). In tutti i comuni alle utenze non residenti sarà garantito l'accesso ai contenitori stradali.

Il sistema è stato programmato per l'eventuale applicazione della tariffa puntuale.

Durante il 2021 è prevista la verifica delle dotazioni per la raccolta porta a porta delle utenze non domestiche e l'abbinamento utenza/contenitore. Inoltre saranno previste revisioni dei giri di raccolta e censimento delle attuali postazioni stradali per una ricollocazione più razionale degli stessi. E' stato rilevato che attualmente non tutte le "isole ecologiche stradali", per questioni di spazi, sono dotate dell'intera batteria di contenitori delle raccolte differenziate, ciò disincentivando una raccolta differenziata di qualità da parte dell'utenza.

Sarà inoltre promosso il maggior utilizzo dei centri di raccolta per un maggior controllo dei rifiuti conferiti e per evitare, abbandoni ed errati conferimenti con meccanismi di riduzione tariffaria allo studio.

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Per l'anno 2021 non ci sono variazioni attese delle caratteristiche del servizio e quindi non si rileva la necessità di valorizzare la componente *QL*.

3.1.2.1 Rese del sistema di raccolta

Dalle ultime analisi merceologiche effettuate sul rifiuto secco residuo (dato 2018) prodotto nel bacino si rileva una percentuale del 40% (escluso il sottovaglio) di rifiuti recuperabili presenti nello stesso di cui circa il 16% di matrice organica e 24% di imballaggi leggeri. Stante la situazione fotografata si rilevano buoni margini di miglioramento nell'intercettazione delle due principali frazioni attraverso un'attenta revisione delle dotazioni delle utenze non domestiche per il periodo transitorio e della isole stradali rispetto al completo parco contenitori. Il dato è stato confermato con l'ultima analisi di ottobre 2020.

3.1.2.2. Costi e ricavi delle frazioni merceologiche sulla base dell'attuale sistema di raccolta.

Di seguito sono ipotizzati i costi e ricavi delle frazioni merceologiche sulla base dell'attuale servizio di raccolta.

L'impurità media rilevata nel rifiuto da imballaggi leggeri si attesta intorno al 40%.

VOCI DI COSTO O RICAVO		RICAVI UNITARI (IVA ESCLUSA) [€/(t)] - distinti per i comuni	COSTI UNITARI (IVA ESCLUSA) [€/(t)]	CRITERI DI SCELTA
FRAZIONE MERCEOLOGICA	CER	ARCO - RIVA DEL GARDADRO-TENNO	ARCO - RIVA DEL GARDADRO-TENNO	
Organico	200108	€ -	€ 75,00	valori medi riscontrati in territori analoghi
Multimateriale leggero(lattine, barattoli, plastica, tetrapak)	150106	€ -	€ -	Raccolta stradale e porta porta grandi utenze media impurità 40%
Vetro	200102	€ 17,00	€ -	valori medi riscontrati in territori analoghi
Carta e cartone	200101 - 150101	€ 20,06	€ -	3° fascia - raccolta congiunta
Spazzamento stradale	200303	€ -	€ 75,00	prezzo attuale del bacino di riferimento
Rifiuto indifferenziato	200301	€ -	€ 160,00	tariffa omogenea della Provincia di Trento 160 €
Metallo	200140	€ 160,00	€ -	valori medi riscontrati in territori analoghi scontati del 15% per presunto scarso di materiali estranei
Verde	200201	€ -	€ 30,00	valori medi riscontrati in territori analoghi
Tessili (abiti)	200110	€ -	€ -	si ipotizza il ritiro gratuito
Legno	200138	€ -	€ 25,00	valori medi riscontrati in territori analoghi
RAEE (elettrodomestici, PC, neon)	200123* - 200135* - 200136 - 200121*	€ 40,00	€ -	ritirati gratuitamente dal centro di coordinamento RAEE
R.U.P.	160107* -160504* - 200126* -200127* - 200131* -200132- 200133* -80318	€ -	€ 517,00	prezzo medio compreso tener sostenuto attualmente dal bacino di riferimento
Plastiche dure	200139	€ -	€ 80,00	prezzo mediopagato attualmente dal bacino di riferimento
Inerte di origine domestica	170107	€ -	€ 15,00	valori medi riscontrati in territori analoghi
Pneumatici	160103	€ -	€ 124,00	prezzo medio pagato attualmente dal bacino di riferimento
Oli e grassi commestibili	200125	€ -	€ -	valori medi riscontrati in territori analoghi
Ingombranti	200307	€ -	€ 160,00	tariffa omogenea della Provincia di Trento 160 €

STIMA DEL RICAVO UNITARIO DELLA MULTIMA TERIA LEGGERO (modalità di raccolta prevalente raccolta stradale con contenitori seminterrati)							
OPERAZIONI SMALTIMENTO/RECUPERO	CER	IMPIANTO/DITTA	PESO	ripartizione %	PREZZO UNITARIO IVA COMPRESA	SPESA IVA COMPRESA	ENTRATE IVA COMPRESA
TRATTAMENTO/SELEZIONE MULTIMA TERIA LE	150106	RICICLA TRENTO Lavis	1,00	100%	€ 85,80	€ 85,80	€ -
da cui si ottiene							
FRAZIONE ESTRA NEA (altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211)	191212	discarica di Rovereto	0,36	36,4%	€ 176,00	€ 64,00	€ -
RECUPERO PLASTICA	150103	COREPLA	0,53	52,6%	€ -	€ -	€ -
RECUPERO TETRA PAK	150105	COMIECO	0,04	4,4%	€ 99,68	€ -	€ 4,34
RECUPERO ACCIAIO	150104	RICREA	0,05	5,2%	€ 108,61	€ -	€ 5,67
RECUPERO ALLUMINIO	150104	CIAL	0,01	1,5%	€ 495,71	€ -	€ 7,41
TOTALE			1,00	100%	€ -	€ 149,80	€ 17,42
OPERAZIONI SMALTIMENTO/RECUPERO	CER	PESO	ripartizione %	PREZZO MEDIO IVA COMPRESA	ENTRATE - SPESA IVA COMPRESA	RICAVO MEDIO al netto dell'IVA	
GESTIONE MULTIMA TERIA LE LEGGERO	150106	1,00	100,0%	-€ 132,38	- 132,38	-€ 120,34	

È in revisione sul portale della Comunità la sezione “trasparenza rifiuti” nella parte dedicata all’Amministrazione trasparente per coordinare tutte le informazioni già presenti sul sito con le indicazioni di cui alla deliberazione n. 444/2019 e la redazione della carta dei servizi, nonché con le novità normative introdotto con il D.Lgs. 116/2020.

Sono state effettuate delle indagine rivolte alle utenze non domestiche del centro storico dei comuni di Riva del Garda ed Arco e attivato un tavolo di lavoro con Confesercenti – Sezione autonoma Riva del Garda per migliorare la raccolta dei rifiuti differenziati nel centro storico con la revisione di apposite raccolte come quella del cartone e degli imballaggi leggeri (grucce/nylon), attività che proseguirà anche nel 2021.

E’ stata attivata con l’impiego di personale di una Cooperative Sociale Locale (Coop. Garda 2015 di Riva del Garda) una campagna di sensibilizzazione al corretto utilizzo dei contenitori seminterrati recentemente posizionati nei centri storici funzionali all’avvio del nuovo servizio di raccolta dal 2022. Contestualmente è stata rinnovata la formazione alla popolazione residente sul corretto conferimento dei rifiuti. Per quanto riguarda la “customer satisfaction” non è stato tutt’ora avviato un canale dedicato ma eventuali reclami vengono gestiti attraverso il numero verde e la mail dedicata. Dall’anno prossimo sarà attivata un apposita app scaricabile sui vari device (Junker) sulla quale l’utente potrà trovare tutte le informazioni sul servizio ed interagire con il gestore. Saranno gestite con il medesimo canale anche le eventuali comunicazioni all’utenza relative al servizio.

E’ stato attivato a partire dal mese di ottobre 2020 il centro del riuso permanente (CRP) a valere per tutti gli utenti della Comunità di Valle. L’utenza può cedere oggetti in buono stato (complementi di arredo, vestiario, biciclette, libri...) che saranno ripuliti e verificata la loro funzionalità per poi essere a sua volta ceduti a terzi verso il pagamento di un rimborso spese. Il centro ha sede sul Comune di Riva del Garda. Verranno attivati corsi professionalizzanti per gli addetti al centro per migliorare l’offerta all’utenza (corsi base in materia ambientale e riuso/riutilizzo oltre ai corsi obbligatori in materia di sicurezza). Il Centro è gestito dalla Cooperativa sociale Garda 2015 di Riva del Garda con l’impiego di personale svantaggiato (Intervento 19 di “Accompagnamento alla occupabilità attraverso lavori socialmente utili”).

3.1.3 Fonti di finanziamento

In riferimento alle fonti di finanziamento si specifica che la Comunità nel corso degli anni ha acquistato attrezzature per lo svolgimento del servizio, mentre i mezzi per la raccolta sono messi a disposizione dell’operatore in appalto.

La Comunità inoltre ha ricevuto negli anni dalla Provincia di Trento dei contributi per l'acquisto di attrezzature per la raccolta.

Come descritto nel paragrafo di riferimento, le immobilizzazioni considerate per la determinazione delle componenti degli ammortamenti e remunerazione del capitale sono esclusivamente quelle acquistate dalla Comunità al netto dei contributi ricevuti dalla Provincia di Trento.

I suddetti contributi derivano dall'applicazione delle disposizioni per cui, al fine di promuovere modelli uniformi di gestione dei rifiuti urbani garantendo l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del servizio con legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 è stato disposto al comma 1 sexies all'articolo 102 quinque che “*Le somme recuperate fino al 31 dicembre 2013 a copertura dei costi stimati per la gestione post-operativa delle discariche provinciali, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 36 del 2003, rimangono nella disponibilità dei soggetti che gestivano le discariche alla medesima data, e sono utilizzati per la copertura degli oneri derivanti dallo smaltimento dei rifiuti urbani dei bacini di conferimento*”.

A seguito della ricognizione effettuata con deliberazione di Comitato esecutivo della Comunità n. 193 del 01.12.2015 è stato accertato un importo pari ad euro 4.300.000,00 con la creazione del nuovo capitolo di spesa n. 5373 del bilancio 2015 “Trasferimento fondi ai Comuni della Comunità per la realizzazione del progetto riorganizzazione rifiuti”. I suddetti fondi sono stati ripartiti tra i 7 Comuni sulla base degli abitanti equivalenti.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il PEF redatto in conformità al modello allegato all'MTR sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all'anno 2021 in coerenza con i criteri disposti dal MTR.

Tali dati sono stati imputati sulla base dei dati di bilancio dell'anno 2019 e 2017 come illustrato nei paragrafi seguenti.

3.2.1 Dati di conto economico

I dati di bilancio della Comunità Alto Garda e Ledro sono stati riclassificati secondo lo schema di conto economico individuando le componenti di costo relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi del MTR.

Sono state escluse alcune componenti di costo presenti nella contabilità della Comunità che non risultano riconosciute ai sensi del MTR.

I costi così classificati sono stati imputati direttamente ai singoli comuni esclusivamente per specifiche attività svolte che non riguardano il servizio generale: costi specifici di spazzamento relative ad esigenze particolari dei Comuni (Riva del Garda), costi sostenuti per il personale messo a disposizione per la gestione e riscossione della TARI (Dro, Ledro e Nago-Torbole).

I costi relativi alle attività svolte secondo le modalità indicate nei precedenti paragrafi sono stati attribuiti ai comuni secondo i criteri che storicamente sono stati utilizzati per la definizione dei Piani Economici Finanziari.

In particolare, per l'attribuzione dei costi ai comuni sono utilizzati i seguenti driver:

Driver	Attribuito a	Criteri
Costi appalto	CTR - CRD - CRT - CSL	In base alla contabilità analitica richiesta all'appaltatore: Il costo del servizio è suddiviso tra i Comuni in base ai quantitativi dei rifiuti raccolti per frazione merceologica (volume dei contenitori)

		posizionati sul territorio e volume dei contenitori delle utenze non domestiche servite con il pp) e del numero di svuotamenti.
Centri di raccolta	CRD	per il 75% in base al numero degli accessi al centro di raccolta e per il 25% in base al peso sul totale degli abitanti equivalenti del comune specifico.
Costi di smaltimento	CTS	specificamente ai comuni sulla base dei quantitativi conferiti all'impianto di smaltimento
Abitanti equivalenti	Capitoli specifici di bilancio in CRD, CRT, CSL, CARC e CGG, Amm, R	% abitanti equivalenti del Comune rispetto al totale degli abitanti equivalenti totali del bacino servito
Costi gestione TARI	CARC - solo Comuni di Dro, Drena, Nago-Torbole e Ledro	numero di posizioni lavorate dalla società Gestel

Per gli abitanti equivalenti sono stati utilizzati i seguenti valori:

Anno 2017			
Comuni	Abitanti	Abitanti Eq.	% Ab eq
Arco	17.630	19.708	31,62%
Riva del Garda	17.190	21.847	35,05%
Nago-Torbole	2.890	5.081	8,15%
Tenno	2.045	2.263	3,63%
Dro	4.969	5.136	8,24%
Drena	570	594	0,95%
Ledro	5.323	7.706	12,36%
TOTALE	50.617	62.335	

Anno 2019			
Comuni	Abitanti	Abitanti Eq.	% Ab eq
Arco	17.845	20.023	31,70%
Riva del Garda	17.505	22.277	35,27%
Nago-Torbole	2.815	5.009	7,93%
Tenno	2.016	2.277	3,61%
Dro	5.065	5.284	8,37%
Drena	583	612	0,97%
Ledro	5.270	7.675	12,15%
TOTALE	51.099	63.157	

Di seguito si riporta la tabella con i dati di conto economico per gli anni 2017 e 2019 utilizzati per la determinazione delle componenti di costo ai sensi del MTR.

Dati di conto economico del Gestore riclassificati – anno 2019

Comunità Alto Garda e Ledro - Comune di Arco		CSL 2019	CRT 2019	CTS 2019	CRD 2019	CTR 2019	CGG 2019	Coal 2019	Totale 2019
Macroclasse	VALORE DELLA PRODUZIONE (Euro)	0	286.820	414.309	1.036.776	23.500	52.994	16.091	1.830.490
A1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	286.820	414.309	1.036.776	23.500	52.994	16.091	1.830.490
A1	di cui ricavi per entrate tariffarie in applicazione dei corrispettivi all'utenza (art. 5 MTR)	0	286.820	414.309	1.027.549	23.500	52.994	16.091	1.821.263
A1	di cui altri ricavi valorizzabili ai sensi dell'art. 2.2, Allegato A	0	0	0	9.227	0	0	0	9.227
Macroclasse	COSTI DELLA PRODUZIONE (Euro)	0	273.494	395.061	979.810	22.409	50.532	15.344	1.736.649
B6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0	0	14.582	0	0	0	14.582
B6	di cui fornitura di energia elettrica	0	0	0	3.171	0	0	0	3.171
B6	di cui altri costi di B6	0	0	0	11.411	0	0	0	11.411
B7	Per servizi	0	273.494	395.061	952.077	22.409	10.808	15.275	1.669.124
B7	di cui per l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero per la parte affidata all'esterno (art. 7.7)	0	0	395.061	0	22.409	0	0	417.469
B7	di cui altri costi di B7	0	273.494	0	952.077	0	10.808	15.275	1.251.654
B9	Per il personale	0	0	0	12.454	0	39.659	0	52.114
B9	di cui per trattamento di fine rapporto (inclusa rivalutazione)	0	0	0	0	0	195	0	195
B9	di cui altri costi di B9	0	0	0	12.454	0	39.464	0	51.919
B14	Oneri diversi di gestione	0	0	0	697	0	65	68	830
	IVA indetraibile	0	27.349	39.506	100.053	2.241	2.378	3.361	174.888

Dati di conto economico del Gestore riclassificati – anno 2017

Comunità Alto Garda e Ledro - Comune di Arco		CSL 2017	CRT 2017	CTS 2017	CRD 2017	CTR 2017
Macroclasse	VALORE DELLA PRODUZIONE (Euro)	8.981	284.977	411.760	919.168	51.988
A1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.981	284.977	411.760	919.168	51.988
A1	di cui ricavi per entrate tarifarie in applicazione dei corrispettivi all'utenza (art. 5 MTR)	8.981	284.977	411.760	915.786	51.988
A1	di cui altri ricavi valorizzabili ai sensi dell'art. 2.2, Allegato A	0	0	0	3.382	0
Macroclasse	COSTI DELLA PRODUZIONE (Euro)	8.418	267.094	385.921	858.319	48.725
B6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	3.264	0	6.011	0
B6	di cui fornitura di energia elettrica	0	0	0	1.894	0
B6	di cui altri costi di B6	0	3.264	0	4.117	0
B7	Per servizi	8.418	263.830	385.921	841.232	48.725
B7	di cui per l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero per la parte affidata all'esterno (art. 7.7)	0	0	385.921	0	48.725
B7	di cui altri costi di B7	8.418	263.830	0	841.232	0
B9	Per il personale	0	0	0	10.475	0
B9	di cui per trattamento di fine rapporto (inclusa rivalutazione)	0	0	0	0	0
B9	di cui altri costi di B9	0	0	0	10.475	0
B14	Oneri diversi di gestione	0	0	0	601	0
IVA indetraibile		842	27.172	38.592	88.975	4.873

Si specifica che nella componente COal sono presenti i costi per:

- incarico attivita' supporto eco eventi anno 2019
- realizzazione campagna di comunicazione per il miglioramento della qualità della raccolta degli imballaggi leggeri anno 2019
- servizio nolo stoviglie durevoli e lavastoviglie eco eventi anno 2019

Relativamente ai ricavi si specifica che:

- i ricavi derivanti dalla tariffa sono stati ripartiti sulle diverse componenti in base ai costi;
- sono presenti ricavi derivanti dai premi efficienza CDC RAEE

3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia

Relativamente ai ricavi derivanti da cessione dei materiali al CONAI si specifica che sono lasciati nella disponibilità dell'Appaltatore e vengono compensati dai minori costi delle relative voci per l'esecuzione del servizio di raccolta. Le voci da elenco prezzi allegato al contratto di appalto n. 31/2019 in vigore dal 1.11.2019 fino al 31.10.2020 e rinnovato alle medesime condizioni con determinazione del Responsabile del Servizio Tutela Ambientale e Gestione del Rifiuti n. 682/2020 considerano infatti sia il costo della raccolta che il costo di trasporto dedotto il ricavo dalla vendita dei materiali recuperabili.²

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale

Per la determinazione delle componenti Ammortamento e Remunerazione del capitale, sono stati considerati i beni utilizzati dal gestore per lo svolgimento del servizio e risultanti nelle fonti contabili obbligatorie dell'anno 2019.

I beni individuati ai sensi del MTR non sono stati ancora ammortizzati o coperti da contributo a fondo perduto.

Per i beni acquisiti precedentemente al 2018, sono stati individuati i valori del costo storico del bene e il valore del fondo di ammortamento al 31/12/2017, mentre per i beni acquisiti successivamente è stato individuato esclusivamente il costo di acquisto del bene.

² Si riporta una voce dell'elenco prezzi come esempio:

Raccolta differenziata e trasporto della carta/cartone, sia stradale che porta a porta, sia per la raccolta congiunta che per quella selettiva del 010 solo cartone, anche per la carta ed il cartone conferito nei Centri di Raccolta, compreso il trasporto e lo scarico dei rifiuti fino alla piattaforma convenzionata COMIECO o ad impianto di recupero o riciclaggio autorizzato, posto a qualsiasi distanza, compresi gli eventuali oneri di selezione, trattamento, lavorazione ecc. dei rifiuti, e compresi tutti gli oneri previsti dal CSA oltre a quelli necessari per la corretta e completa esecuzione del servizio. Per quantità raccolte. euro (cinquantanove/92)

I valori sono stati considerati ai sensi del TITOLO IV del MTR e inoltre sono stati individuati i seguenti valori delle Poste Rettificative da considerare in detrazione per la determinazione del capitale investito netto (CIN) riconosciuto a fini regolatori:

FONTI DI FINANZIAMENTO - Anno 2017	Comunità Alto Garda e Ledro
TFR, FONDO RISCHI E ALTRI (PRA)	1.344
TFR	1.344
Fondo di quiescenza	0
Fondo rischi e oneri	0
Fondo rischi su crediti	0
Fondo svalutazione crediti	0
Fondo imposte e tasse (anche differite)	0
Fondo per la gestione post-mortem	0
Fondo per il ripristino beni di terzi	0

FONTI DI FINANZIAMENTO - Anno 2019	Comunità Alto Garda e Ledro
TFR, FONDO RISCHI E ALTRI (PRA)	1.568
TFR	1.568
Fondo di quiescenza	0
Fondo rischi e oneri	0
Fondo rischi su crediti	0
Fondo svalutazione crediti	0
Fondo imposte e tasse (anche differite)	0
Fondo per la gestione post-mortem	0
Fondo per il ripristino beni di terzi	0

L'attribuzione ai singoli comuni delle poste relative alle componenti Amm e R è stata effettuata secondo il driver degli abitanti equivalenti.

3.2.4 Componenti delle entrate tariffarie 2021

La Tabella seguente riporta i risultati del calcolo delle componenti di costo/ricavi che alimentano il PEF per il 2021. Essa è realizzata utilizzando il format predisposto da ARERA all'Appendice 1 Allegato A della Deliberazione 443/2019/R/RIF e smi.

Sono state valorizzate le celle per le quali viene richiesto l'input da parte del gestore, mentre dovrà essere l'Ente di governo a determinare i parametri di sua competenza e a calcolare il valore complessivo del PEF 2021.

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di Arco		
	Input gestore (G) Input Ente territorialmente competente (E) Data calcolato (C) Data MTR (MTR)	Comunità Alto Garda e Ledro	Comune di Arco	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	276.779		
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	399.806		
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	22.678		
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	991.578		
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	-		
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	9.227		
Fattore di Sharing b	E			
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E			
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G	-		
Fattore di Sharing b(1+ω)	E			
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+ω)AR_{CONAI}	E			
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G			
Coefficiente di gradualità (1+y)	E			
Numero di rate r	E			
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC_{TV/r}	E			
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G			171.181
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C			
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G			
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	-	-	
Costi generali di gestione CGG	G	51.139	-	
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	-	-	
Altri costi CO_{AL}	G	15.528	-	
Costi comuni CC	C	66.667	-	
Ammortamenti Amn	G	15.655	-	
Accantonamenti Acc	G	-	-	
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-	-	
- di cui per crediti	G	-	-	
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	-	-	
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	-	-	
Remunerazione del capitale investito netto R	G	14.745	-	
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{uc}	G	30.400	-	
Costi d'uso del capitale CK	C	154.309	-	
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	G			
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G			
Coefficiente di gradualità (1+y)	C			
Numero di rate r	C			
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC_{TF/r}	E			
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G			5.807
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	C			
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E			
ΣT_a = ΣTV_a + ΣTF_a	C			
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E			

3.2.5 Calcolo delle componenti a conguaglio

Nella precedente tabella sono stati considerati i dati di competenza del gestore comprese le componenti a conguaglio non applicando i coefficienti di gradualità previsti dal MTR che devono essere definiti dall'Ente Territorialmente Competente.

Per la definizione delle componenti a conguaglio di competenza del gestore di parte fissa e variabile sono stati considerati i dati di conto economico del 2017 indicati in precedenza.

Il valore del PEF 2019 utilizzato per confrontare i dati di conto economico utilizzati per il calcolo delle componenti a conguaglio è relativo alla sola quota del gestore.

I valori considerati per il calcolo delle componenti a conguaglio di competenza del gestore sono riportati nelle seguenti tabelle:

TV_a	Comunità Alto Garda e Ledro
CRT_a	271.385
CTS_a	392.120
CTR_a	49.508
CRD_a	872.106
Totale costi	1.585.119
$AR_a + AR_{CONAI,a}$	3.436
b	0,30
$b(AR_a + AR_{CONAI,a})$	1.031
$\Sigma TV_a^{New} \text{ (senza IVA)}$	1.584.089
$IVA \text{ e altre imposte }^{(New)}$	162.175
$\Sigma TV_a^{New} \text{ (IVA inclusa)}$	1.746.264
$\Sigma TV_a^{old} \text{ (senza IVA)}$	1.819.785
$IVA \text{ e altre imposte }^{(Old PEF)}$	83.632
$\Sigma TV_a^{old} \text{ (IVA inclusa)}$	1.903.417
$RC_{TV,a}$	-157.153

TF_a	Comunità Alto Garda e Ledro
CSL_a	8.553
$CARC_a$	0
CGG_a	91.792
CCD_a	0
$COal_a$	16.703
CK_a	31.772
$\Sigma TF_a^{New} \text{ (senza IVA)}$	148.821
$IVA \text{ e altre imposte }^{(New)}$	5.488
$\Sigma TF_a^{New} \text{ (IVA inclusa)}$	154.309
$\Sigma TF_a^{old} \text{ (senza IVA)}$	0
$IVA \text{ e altre imposte }^{(Old PEF)}$	0
$\Sigma TF_a^{old} \text{ (IVA inclusa)}$	0
$RC_{TF,a}$	154.309

Appendice 2

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO COMUNE di ARCO

Indice della relazione

1	Premessa	2
2	Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal Comune di Arco.....	2
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti	2
3	Dati relativi ai costi sostenuti dal Comune	4
3.1	Dati tecnici e patrimoniali	4
3.1.1	Dati tecnici e di qualità	4
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento.....	4
3.2.1	Dati di conto economico	4
4	Valutazioni dell'Ente territorialmente competente	6
4.1	Attività di validazione	6
4.2	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	7
4.3	Costi operativi incentivanti	10
4.4	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	10
4.5	Focus sulle componenti a conguaglio e gradualità per le annualità 2019	10
4.6	Focus sulla valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	13
4.7	Calcolo della componente RCU ex art. 107 c.5 D.L. 18/2020.....	13
4.8	Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili – art. 3 MTR	13

Allegato C2)

alla deliberazione del Consiglio comunale n. 3 di data 22 febbraio 2021

IL SEGRETARIO REGGENTE
F.to dott. Stefano Lavarini

1 Premessa

Al fine di consentire all’Ente territorialmente competente di verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione annuale del/i piano/i economico finanziario/i (di seguito: PEF), il gestore invia al medesimo Ente:

- il/i PEF relativo/i alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilandola per le parti di propria competenza;
- una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo il presente schema di relazione tipo.

All’invio dei dati e degli atti menzionati occorre allegare la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte.

L’Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l’attività di verifica di cui all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all’Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.

2 Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal Comune di Arco

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Il servizio di gestione rifiuti nel Comune di Arco è affidato alla Comunità Alto Garda e Ledro che svolge i servizi direttamente e tramite appaltatori selezionati con gara.

La Comunità Alto Garda e Ledro è stata delegata dai Comuni facenti parte dell’ambito territoriale ottimale di cui alla legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 “disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti” art. 3 (ambiti di gestione della raccolta differenziata)¹, corrispondente ai territori dei comuni sopraccitati, alla gestione integrata dei rifiuti urbani sulla base della convenzione n. 205 stipulata in data 21 settembre 2017 con decorrenza dal 1.04.2018 fino al 31.12.2025.

La convezione per la gestione del servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani, raccolte differenziate, servizi accessori nei comuni di Arco, Drena, Dro, Ledro, Nago – Torbole, Tenno e Riva del Garda prevede:

- la facoltà da parte della Comunità di Valle di provvedere all’affidamento in appalto del servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani così come definiti all’art. 184 del D.Lgs. 152/2006, ad Imprese in possesso dei requisiti necessari, come stabilito dalle vigenti norme in materia;
- l’impostazione e la gestione delle attività di comunicazione, informazione e sensibilizzazione all’utenza;

¹. Art. 3 LP 14 aprile 1998, n 5 "Ambiti di gestione della raccolta differenziata

Con decorrenza dall’applicazione della legislazione regionale e provinciale di riforma in materia di decentramento di funzioni amministrative, i comuni provvedono a organizzare la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ivi compresa la raccolta differenziata, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, mediante le forme associative e negli ambiti territoriali che saranno individuati in osservanza della medesima legislazione e in modo da superare la frammentazione della gestione dei relativi servizi.

In attesa della legislazione di cui al comma 1 e dell’esercizio in forma associata dei servizi di gestione dei rifiuti urbani secondo quanto ivi previsto, la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati è assicurata dai comuni in conformità alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge; non sono inoltre suscettibili di ulteriori frammentazioni i servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, fatti salvi accorpamenti gestionali più ampi.

Possono essere istituiti in ogni tempo servizi pubblici integrativi per la gestione e la raccolta differenziata dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993).

- l'appontamento di quanto necessario, in termini di mezzi e personale, per l'effettuazione del servizio;
- la gestione dei rapporti con la Provincia Autonoma di Trento ed altri soggetti preposti alla pianificazione ed al controllo dell'attività;
- lo smaltimento/recupero dei rifiuti di cui sopra, compresa la scelta dei siti o delle piattaforme di conferimento, quando non espressamente indicate dalla Provincia Autonoma di Trento;
- la gestione della banca dati presso la quale verranno conferiti tutti i dati relativi alle utenze, alle tipologie ed al numero di contenitori distribuiti, agli svuotamenti effettuati, alle quantità conferite, ecc.;
- la gestione dei Centri di raccolta, che costituiscono presidi di fondamentale importanza per la gestione del servizio medesimo e per le necessarie attività ed iniziative di sensibilizzazione e di informazione all'utenza;
- lo spazzamento delle strade ed aree pubbliche;
- la raccolta dei rifiuti provenienti dai mercati.

I Comuni si riservano la facoltà di effettuare in proprio alcune parti del servizio affidato quali lo spazzamento delle strade e lo svuotamento dei cestini stradali.

La Comunità è autorizzata a sottoscrivere con i Consorzi di Filiera le convenzioni per riscuotere i corrispettivi dell'accordo quadro ANCI CONAI e del D.M. 04.08.1999. La Comunità Alto Garda e Ledro, in relazione alle soluzioni gestionali adottate, potrà esercitare in proprio le suddette facoltà oppure delegare a terzi la stipula delle convenzioni e la riscossione dei corrispettivi e contributi. Per come è impostato l'attuale appalto di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani i ricavi CONAI sono lasciati nella disponibilità dell'appaltatore e sono remunerati nella forma di minore costo del relativo servizio di raccolta per frazione di rifiuto (€/t.).

La Comunità è autorizzata dai Comuni a progettare e realizzare le opere e gli interventi necessari per la gestione del servizio, previa idonea informazione al/i Comune/i interessati al fine di implementare il Programma di riorganizzazione della raccolta approvato con deliberazione di Consiglio di Comunità 38/2016 il quale prevede l'attuale fase transitoria per di accompagnamento verso il sistema a regime caratterizzato da una raccolta porta a porta sia per le utenze domestiche che non domestiche delle cinque frazioni merceologiche, affiancate da n. 4 seminterrate per la raccolta dei rifiuti delle utenze del centro storico e delle utenze non residenti (delle 5 frazioni con volumetria 5 mc per carta indifferenziato e multimateriale leggero e 3 mc per vetro e organico).

Il bando per l'appalto a regime è stato pubblicato in data 27.11.2020 con scadenza per la presentazione delle offerte in data 15.02.2021, termine prorogato al 8.03.2021 al fine di permettere la massima partecipazione degli operatori.

Si specifica inoltre che nel Comune di Arco è applicata la TARI in forma di tributo.

Le attività svolte dal gestore sono indicate nella relazione di accompagnamento redatta ai sensi della Deliberazione 443/2019/R/Rif.

Il Comune svolge invece le attività amministrative di gestione del tributo tramite la propria società in house Gestione Entrate Locali srl (in sigla GestEL srl).

Il Comune svolge in proprio l'attività di spazzamento, lavaggio strade e svuotamento cestini.

3 Dati relativi ai costi sostenuti dal Comune

Di seguito vengono riportate le informazioni relative ai dati di costo di competenza del Comune.

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati tecnici e di qualità

Il Comune di Arco svolge in proprio esclusivamente le seguenti attività e servizi, sostenendo i relativi costi che vengono ricompresi nell’ambito del Piano economico finanziario complessivo con le stesse metodologie stabilite dai provvedimenti di ARERA:

- gestione in diretta economia del servizio di spazzamento delle strade ed aree pubbliche, della raccolta dei rifiuti provenienti dai mercati e della raccolta dei rifiuti dei cestini collocati sul territorio comunale;
- gestione del tributo tramite la società GestEl srl di Arco alla quale ha affidato in concessione con apposito disciplinare di servizio la gestione del tributo TARI compresa la gestione dei rapporti con l’utenza;
- altre attività residuali di carattere amministrativo.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Nel presente paragrafo sono riportati i dati di conto economico derivanti dal bilancio consuntivo del Comune dell’anno 2017 e 2019 relativi ai costi sostenuti dall’amministrazione comunale.

I dati sono stati riclassificati secondo le disposizioni del MTR e riportati nella forma di bilancio civilistico.

È stata individuata l’IVA indetraibile relativamente ai costi sostenuti.

I dati sono stati successivamente elaborati ai sensi del MTR.

Si specifica che le entrate da TARI a tutt’oggi riscosse per l’anno 2019 sono pari ad € 2.123.599,64.

3.2.1 Dati di conto economico

I dati di bilancio consuntivo del Comune considerati per l’applicazione del MTR si riferiscono ai costi sostenuti dal comune nel periodo di riferimento.

In particolare, le componenti di costo valorizzate sono relative a:

- CSL – Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio e svuotamento dei cestini;
- CARC - gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti: comprende il costo di personale dell’ufficio tributi per l’attività relativa alla TARI e costi per l’attività svolta da Gestel srl;
- CGG – costi generali di gestione: comprende i costi del personale relativo all’attività tecnica dell’Ufficio Ambiente;
- ACC – accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Nella seguente tabella sono riportati di dati di bilancio consuntivo 2017 e 2019 del Comune utilizzati per la determinazione delle entrate tariffarie per l’anno 2021.

È inoltre indicata l’IVA indetraibile per le specifiche componenti di costo.

Dati di bilancio consuntivo 2017 e 2019 del Comune

Comune per ogni anno di riferimento (2017, 2019)

anno	Comune di	Descrizione	Attività svolta da	€ (IVA esclusa)	IVA [€]	Classificazione MTR
2017	Arco	PERSONALE SERVIZIO NETTEZZA URBANA: RETRIBUZIONI	Comune di Arco	175.228		CSL 2017
2017	Arco	PERSONALE SERVIZIO PARCHI E TUTELA AMBIENTALE	Comune di Arco	14.209		CSL 2017
2017	Arco	Beni per manutenzioni	Comune di Arco	4.618	1.016	CSL 2017
2017	Arco	Carburante e combustibile	Comune di Arco	12.557	2.763	CSL 2017
2017	Arco	Manutenzione automezzi	da terzi	4.218	928	CSL 2017
2017	Arco	Energia elettrica	Comune di Arco	685	151	CSL 2017
2017	Arco	Spese diverse economato	Comune di Arco	41	9	CGG 2017
2017	Arco	Spese diverse in economia	Comune di Arco	1.546	340	CGG 2017
2017	Arco	Svuotamento cestini e pulizia cigli stradali	Garda 2015 Soc.coop	47.301	10.406	CSL 2017
2017	Arco	Svuotamento cestini e pulizia cigli stradali	Dallape Verde Impianti Srl	10.000	2.200	CSL 2017
2017	Arco	Manutenzione impianti e macchinari	da terzi	640	141	CSL 2017
2017	Arco	Noleggio attrezzature	Comune di Arco	1.041	229	CSL 2017
2017	Arco	Pulizia pertinenze stradali (al netto delle spese per sgombero neve)	da terzi	9.742	2.143	CSL 2017
2017	Arco	Dipendenti del Servizio stipendi (6% del costo di un funzionario contabile)	Comune di Arco	3.309		CGG 2017
2017	Arco	Dipendenti del Servizio finanziario (2% del costo di un funzionario contabile)	Comune di Arco	826		CARC 2017
2017	Arco	Dipendente amministrativo dell'Arera Tecnica (7% del costo di un Coadiutore amministrativo)	Comune di Arco	2.581		CGG 2017
2017	Arco	materiale di cancelleria e d'ufficio	Comune di Arco	2.525	555	CGG 2017
2017	Arco	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti	Gestel	138.966	30.573	CARC 2017
2017	Arco	Accantonamenti FCDE TARI	Comune di Arco	24.639		ACC 2017
2019	Arco	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti	Gestel	139.040	30.589	CARC 2019
2019	Arco	PERSONALE SERVIZIO NETTEZZA URBANA: RETRIBUZIONI	Comune di Arco	146.877		CSL 2019
2019	Arco	PERSONALE SERVIZIO PARCHI E TUTELA AMBIENTALE	Comune di Arco	14.695		CSL 2019
2019	Arco	Beni per manutenzioni	da terzi	5.933	1.305	CSL 2019
2019	Arco	Carburante e combustibile	da terzi	15.063	3.314	CSL 2019
2019	Arco	Manutenzione automezzi	da terzi	6.436	1.416	CSL 2019
2019	Arco	Energia elettrica	da terzi	373	82	CSL 2019
2019	Arco	Spese diverse economato	Comune di Arco	49	11	CGG 2019
2019	Arco	Tassa circolazione	Comune di Arco	27		CSL 2019
2019	Arco	Spese diverse in economia	Comune di Arco	1.487	327	CGG 2019
2019	Arco	Acquisto di percorso formativo per i cittadini su raccolta rifiuti	da terzi	1.151	253	CARC 2019
2019	Arco	Svuotamento cestini e pulizia cigli stradali	Garda 2015 Soc.coop	31.971	7.034	CSL 2019
2019	Arco	Svuotamento cestini e pulizia cigli stradali	Dallape Verde Impianti Srl	8.555	1.882	CSL 2019
2019	Arco	Svuotamento cestini e pulizia cigli stradali	Arcopegaso Soc. Coop.	16.520	3.634	CSL 2019
2019	Arco	Tassa gare	Comune di Arco	60		CSL 2019
2019	Arco	Manutenzione impianti e macchinari	da terzi	939	207	CSL 2019
2019	Arco	Noleggio attrezzature	da terzi	383	84	CSL 2019
2019	Arco	Pulizia pertinenze stradali (al netto delle spese per sgombero neve)	da terzi	11.538	2.538	CSL 2019
2019	Arco	Dipendenti del Servizio personale e servizio stipendi (2,7% del costo dei due servizi)	Comune di Arco	5.957		CGG 2019
2019	Arco	Dipendenti del Servizio finanziario (3% del costo di un funzionario contabile)	Comune di Arco	1.239		CARC 2019
2019	Arco	Dipendente amministrativo dell'Arera Tecnica (7% del costo di un Coadiutore amministrativo)	Comune di Arco	2.549		CGG 2019
2019	Arco	materiale di cancelleria e d'ufficio	Comune di Arco	2.541	559	CGG 2019
2019	Arco	Accantonamenti FCDE TARI	Comune di Arco	-		ACC 2019

4 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente

4.1 Attività di validazione

L’attività di validazione, ai sensi della Deliberazione 443/2019/R/RIF, deve essere svolta da un soggetto terzo rispetto al gestore.

Sulla base del combinato disposto delle leggi L.P. 5/98, che definisce gli ambiti territoriali minimi di raccolta, e la L.P. 3/06, che disciplina l’esercizio associato dei servizi pubblici locali attraverso la Comunità di Valle Alto Garda e Ledro, i Comuni risultano soggetti terzi rispetto alla Comunità che è mero gestore del servizio.

Tale posizione trova riscontro anche nella Convenzione n. 205/2017 attraverso cui i Comuni affidano alla Comunità di Valle il servizio di gestione dei rifiuti urbani mantenendo la titolarità sulla definizione degli elementi organizzativi e di indirizzo dei servizi, nonché l’approvazione delle tariffe alle utenze.

I dati sottoposti a validazione sono stati quelli relativi al gestore ed i dati di competenza del Comune mostrati nei precedenti paragrafi comprensivi anche di quelli legati alla gestione affidata a GestEL srl..

La documentazione ricevuta dal gestore è allegata alla presente relazione di accompagnamento al PEF.

L’attività di validazione è stata svolta analizzando la coerenza dei dati indicati dal gestore individuando la corrispondenza tra le componenti di costo indicate e le attività svolte.

I dati di bilancio 2017 e 2019 sono stati quindi correlati ai dati comunicati da tutti soggetti al fine di definire il modello di cui all’Appendice 1 del MTR coerentemente con quanto disposto dal MTR stesso.

Nei dati di costo considerati viene indicata l’IVA indetraibile in quanto nel Comune viene applicato un prelievo all’utenza in forma di tributo.

Considerando congiuntamente i dati di competenza del Comune e del gestore, applicando i fattori di sharing ai ricavi, i coefficienti di gradualità per le componenti a conguaglio, il numero di rate di recupero dei conguagli per l’annualità 2019, i cui valori sono specificati nei paragrafi di riferimento, si riportano di seguito i dati considerati ai fini della determinazione del PEF 2021 ai sensi del MTR:

Componenti di costo del Comune e del Gestore – anno 2021

TV_a	Comunità Alto Garda e Ledro	Comune di Arco	PEF
CRT_a	276.779	0	276.779
CTS_a	399.806	0	399.806
CTR_a	22.678	0	22.678
CRD_a	991.578	0	991.578
$COI^{exp}_{TV,a}$	0	0	0
$b(AR_a)$	5.603	0	5.603
$b(1+\omega_a)AR_{CONAI,a}$	0	0	0
$(1+\gamma_a)RC_{TV,a}/r$	-15.715	0	-15.715
$COV^{exp}_{TV,2021}$	0	0	0
$COS^{exp}_{TV,a}$	0	0	0
$RCND_{TV}$	0	0	0
$RCU_{TV,a}$	-91.851	0	-91.851
<i>Oneri relativi all'IVA e altre imposte</i>	171.181	0	171.181
ΣTV_a	1.748.853	0	1.748.853

TF_a	Comunità Alto Garda e Ledro	Comune di Arco	PEF
CSL	0	262.487	262.487
$CARC$	0	143.128	143.128
CGG	51.139	12.734	63.873
CCD	0	0	0
$COAL$	15.528	0	15.528
AMM	15.655	0	15.655
Acc	0	0	0
R	14.745	0	14.745
$RLIC$	0	0	0
COI^{exp}_{TF}	0	0	0
$(1+\gamma_a)RC_{TF,a}/r$	15.431	-3.191	12.240
$COV^{exp}_{TF,2021}$	0	0	0
$RCU_{TF,a}$	158.534	-56.276	102.258
<i>Oneri relativi all'IVA e altre imposte</i>	5.807	53.875	59.682
ΣTF_a	276.839	412.757	689.596
ΣT_a	2.025.692	412.757	2.438.449

I dati comunicati dal gestore derivano dai dati di conto economico 2017 e 2019 comunicati dal Gestore stesso e attribuiti al Comune.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Per la definizione del limite alle entrate tariffarie, di cui all'art. 4 del MTR, di seguito sono riportate le scelte per la valorizzazione dei coefficienti che compongono il parametro ρ per la determinazione del limite alla crescita.

Il coefficiente di recupero di produttività X_a è da prevedere pari al valore minimo dell'intervallo di riferimento, quindi 0,1%, in quanto relativamente alle attività svolte il sistema si ritiene a regime nel 2021.

Considerando invece che nell'anno 2021 non si rilevano nuove attività, anche come indicato nella relazione di accompagnamento dei gestori, si ritiene opportuno valorizzare il coefficiente PG_a , relativo alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, pari a 0% e il coefficiente QL_a , pari al 0%.

Il limite alle entrate tariffarie assume quindi il seguente valore:

$$(1 + \rho) = 1 + rpi_a - X_a + QL_a + PG_a + C19_{2021} =$$

$$(1 + 1,7\% - 0,1\% + 0\% + 0\% + 0\%) = 1,016$$

Nella seguente tabella si riportano i valori di confronto delle entrate tariffarie calcolate per l'anno 2020 ed il limite alle entrate tariffarie definito ai sensi del MTR.

Parametro	PEF
rpi	1,70%
X [01%-0,5%]	0,10%
QL [0%-2%]	0,00%
PG [0%-3%]	0,00%
$C19_{2021}$ [0% - 3%]	0,00%
ρ_a	1,60%

Limite alla crescita annuale	PEF
ΣT_{a-1}	2.459.594
ΣT_a	2.438.449
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$	0,991
Limite alla crescita annuale (coefficiente)	1,016
Limite alla crescita annuale (€)	2.498.948
Rispetto del limite di crescita tariffaria	VERO
Importo eccedente il limite alla crescita (euro)	0

Come mostrato in tabella il limite alle entrate tariffarie risulta rispettato.

Di seguito si riporta l'Appendice 1 al MTR con i valori definitivi delle componenti di costo da considerare per il PEF 2021 del Comune.

		Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di Arco		
		Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Data calcolata (C) Data MTR (MTR)	Comunità Alto Garda e Ledro	Comune di Arco	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G		276.779	-	276.779
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G		399.806	-	399.806
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G		22.678	-	22.678
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G		991.578	-	991.578
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP} TV	G		-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G		9.338	-	9.338
Fattore di Sharing b	E		0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E		5.603	-	5.603
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G		-	-	-
Fattore di Sharing b(1+ω)	E		0,84	0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+ω)AR_{CONAI}	E		-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G		157.153	-	157.153
Coefficiente di gradualità (1+y)	E		0,10	0,10	0,10
Numero di rate r	E		1,00	1,00	1,00
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC_{TV/r}	E		-	15.715	15.715
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G			171.181	171.181
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C		1.669.523	171.181	1.840.704
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G				
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G				
Costi generali di gestione CGG	G				
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G				
Altri costi CO_{AL}	G				
Costi comuni CC	C				
Ammortamenti Amm	G				
Accantonamenti Acc	G				
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G				
- di cui per crediti	G				
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G				
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G				
Remunerazione del capitale investito netto R	G				
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{UC}	G				
Costi d'uso del capitale CK	C				
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP} TF	G				
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G				
Coefficiente di gradualità (1+y)	C				
Numero di rate r	C				
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC_{TF/r}	E				
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G				
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C		112.498	474.840	587.338
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E				
ΣT_a=ΣTV_a+ΣTF_a	C		1.782.021	646.021	2.428.042
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E				
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF					
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV^{EXP} TV₂₀₂₁	E				
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS^{EXP} TV₂₀₂₁	E				
Numero di rate r'	E				
Rata annuale RCND _{TV} RCND_{TV/r'}	E				
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E				
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E				
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E				
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E				
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y₂₀₂₀)RC_{TF,2020/r₂₀₂₀} (se $r_{2020} > 1$)	E				
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E				
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C		1.577.672	171.181	1.748.853
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV^{EXP} TF₂₀₂₁	E				
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E				
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C				
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E				
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E				
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y₂₀₂₀)RC_{TF,2020/r₂₀₂₀} (se $r_{2020} > 1$)	E				
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r₂₀₂₀ (da PEF 2020)	C				
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fissi (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C		271.032	418.564	689.596
ΣT_a=ΣTV_a+ΣTF_a (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C		1.848.704	589.745	2.438.449

Grandezze fisico-tecniche			
raccolta differenziata %	G		61,95
q_{a-2} kg	G		10.775.767,00
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg	G		22,73
fabbisogno standard €cent/kg	E		-
costo medio settore €cent/kg	E		24,93
Coefficiente di gradualità			
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E	-0,45	-0,45
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E	-0,3	-0,3
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E	-0,15	-0,15
Totale γ	C	-0,9	-0,9
Coefficiente di gradualità ($1+\gamma$)	C	0,1	0,1
Verifica del limite di crescita			
rpi_a	MTR		1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a	E		0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	E		0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	E		0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E		0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C		1,6%
$(1+\rho)$	C		1,016
$\sum T_a$	C		2.438.449
$\sum TV_{a-1}$	E		1.811.566
$\sum F_{a-1}$	E		648.028
$\sum T_{a-1}$	C		2.459.594
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C		0,9914
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C		2.438.449
delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	C		-
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR			
Riclassifica TV_a	E		1.748.853
Riclassifica TF_a	E		689.596
Attività esterne Ciclo integrato RU	G	-	-

4.3 Costi operativi incentivanti

Per l'anno 2021 NON sono state valorizzate le componenti di costi operativi incentivanti.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Come mostrato in precedenza, il limite alle entrate tariffarie risulta rispettato.

4.5 Focus sulle componenti a conguaglio e gradualità per le annualità 2019

Dall'applicazione del MTR, in base ai dati del gestore e del Comune illustrati in precedenza, le componenti a conguaglio assumono i seguenti valori:

TV_a	Comunità Alto Garda e Ledro	Comune di Arco
CRT_a	271.385	0
CTS_a	392.120	0
CTR_a	49.508	0
CRD_a	872.106	0
Totale costi	1.585.119	0
$AR_a + AR_{CONAI,a}$	3.436	0
b	0,30	0,30
$b(AR_a + AR_{CONAI,a})$	1.031	0
$\Sigma TV_a^{New} \text{ (senza IVA)}$	1.584.089	0
$IVA \text{ e altre imposte }^{(New)}$	162.175	0
$\Sigma TV_a^{New} \text{ (IVA inclusa)}$	1.746.264	0
$\Sigma TV_a^{old} \text{ (senza IVA)}$	1.819.785	0
$IVA \text{ e altre imposte }^{(Old PEF)}$	83.632	0
$\Sigma TV_a^{old} \text{ (IVA inclusa)}$	1.903.417	0
$RC_{TV,a}$	-157.153	0

TF_a	Comunità Alto Garda e Ledro	Comune di Arco
CSL_a	8.553	284.741
$CARC_a$	0	142.037
CGG_a	91.792	10.163
CCD_a	0	0
$Coal_a$	16.703	0
CK_a	31.772	24.639
$\Sigma TF_a^{New} \text{ (senza IVA)}$	148.821	461.580
$IVA \text{ e altre imposte }^{(New)}$	5.488	52.280
$\Sigma TF_a^{New} \text{ (IVA inclusa)}$	154.309	513.861
$\Sigma TF_a^{old} \text{ (senza IVA)}$	0	509.295
$IVA \text{ e altre imposte }^{(Old PEF)}$	0	36.475
$\Sigma TF_a^{old} \text{ (IVA inclusa)}$	0	545.770
$RC_{TF,a}$	154.309	-31.909

Complessivamente le componenti a conguaglio assumono un valore negativo:

RC_a	
$RC_{TV,a}$	-157.153
$RC_{TF,a}$	122.400
RC_a	-34.754

Il Comune ricade in un'area a statuto speciale e quindi come valore di Benchmark è stato utilizzato il dato medio di settore pari a 24,93 €cent/kg.

Considerando il totale dei quantitativi di rifiuti gestiti nel Comune per l'anno 2019 e le componenti di parte fissa e variabile del PEF 2019, è stato determinato il valore di $CU_{eff\ a-2}$:

CUEff_{a-2}	
ΣTV^{old}_{a-2} (IVA Inclusa)	1.903.417
ΣTF^{old}_{a-2} (IVA Inclusa)	545.770
q_{a-2} [kg]	10.775.767
CUEff_{a-2} [€cent/kg]	22,73
Benchmark	
<i>Arco</i> [€cent/kg]	24,93

I CUEff a-2 risultano quindi inferiori al valore di benchmark di riferimento e l'intervallo di riferimento per i valori da assumere per i coefficienti di gradualità sono:

Coefficiente 2021	Min	Max
$\gamma_{1,a}$	-0,45	-0,25
$\gamma_{2,a}$	-0,30	-0,2
$\gamma_{3,a}$	-0,15	-0,05
γ_a	-0,9	-0,5

Considerando che l'ente competente risulta soddisfatto per i risultati ottenuti dai gestori per le attività svolte, in particolare riguardo alle attività di raccolta differenziata che hanno portato ad una crescita della %RD negli anni e ad un conseguente crescente avvio a recupero dei materiali, i coefficienti di gradualità sono stati definiti nell'intervallo di riferimento:

Coefficiente 2021		
$\gamma_{1,a}$	-	0,45
$\gamma_{2,a}$	-	0,30
$\gamma_{3,a}$	-	0,15
γ_a	-	0,90

E' stata attivata con l'impiego di personale di una Cooperative Sociale Locale (Coop. Garda 2015 di Riva del Garda) una campagna di sensibilizzazione al corretto utilizzo dei contenitori seminterrati recentemente posizionati nei centri storico funzionali all'avvio del nuovo servizio di raccolta dal 2022. Contestualmente è stata rinnovata la formazione alla popolazione residente sul corretto conferimento dei rifiuti. Per quanto riguarda la "customer satisfaction" non è stato tutt'ora avviato un canale dedicato. Eventuali ireclami vengono gestiti attraverso il numero verde e la mail dedicata messa a disposizione dal Gestore, nonché tramite il portale comunale SensoRcivico attraverso il quale possono essere segnalati reclami e disservizi ai quali gli Uffici competenti forniscono riscontro entro termini predefiniti. Nell'anno in corso il Gestore si è impegnato ad attivare un'apposita App. scaricabile sui vari device (Junker) sulla quale l'utente potrà trovare tutte le informazioni sul servizio ed interagire con il Gestore. Saranno gestite con il medesimo canale anche le eventuali comunicazioni all'utenza relative al servizio.

Il numero di rate delle componenti a conguaglio è stato definito pari a 1.

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

I fattori di ricavo considerati nel PEF 2021 solo relativi esclusivamente ai premi di efficienza di recupero dei RAEE.

Tali ricavi sono stati attribuiti alla componente AR e non sono presenti ricavi da attribuire alla componente ARConai in quanto i ricavi da cessione dei materiali al CONAI sono direttamente incassati dall'appaltatore del servizio.

Il fattore di sharing definito per i ricavi del gestore è definito pari al valore massimo, **b = 0,6**, in modo da detrarre il valore massimo consentito dal PEF 2021 a favore delle utenze.

4.7 Calcolo della componente RCU ex art. 107 c.5 D.L. 18/2020

Il Comune di Arco ha applicato anche per l'anno 2020 la tariffa 2019 ai sensi dell'art. 107 c. 5 del D.L. 18/2020 (c.d. Cura Italia).

Il decreto prevede che sia definita la differenza tra i costi fissi e variabili determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi fissi e variabili risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR.

Considerando quindi i valori riportati di seguito ed un numero di rate pari a 1 si ha che la componente RCU assume complessivamente il valore di +10.407 €:

Conguaglio art. 107 c. 5 - 2.2 ter - 2.3 ter					
	<i>Comunità Alto Garda e Ledro</i>	0	<i>Comune di Arco</i>	<i>Total PEF</i>	
TV2019 IVA Inclusa		1.903.417,33			1.903.417,33
TV2020 IVA inclusa		1.811.566,32			1.811.566,32
TF2019 IVA inclusa				545.769,81	545.769,81
TF2020 IVA inclusa		158.534,00		489.493,81	648.027,81
Δ TV 2020-2019	-	91.851,01	-	-	91.851,01
Δ TF 2020-2019		158.534,00	-	56.276,00	102.258,00
rate		1,00		1,00	1,00

da riportare nel PEF 2021 - 2.2 ter - 2.3 ter					
	<i>Comunità Alto Garda e Ledro</i>	0	<i>Comune di Arco</i>	<i>Total PEF</i>	
RCU _{TV,a}	-	91.851,01	-	-	91.851,01
RCU _{TF,a}		158.534,00	-	56.276,00	102.258,00
RCU		66.682,99	-	56.276,00	10.407,00

4.8 Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili – art. 3 MTR

Ai sensi dell'art. 3 del MTR è stata verificata la condizione di riclassificazione dei costi fissi e variabili per il PEF 2021.

In particolare, il rapporto tra la parte variabile delle entrate tariffarie 2021 e la parte variabile delle entrate tariffarie dell'anno 2020 risulta pari a 0,97.

Non risulta quindi necessario effettuare la riclassificazione dei costi fissi e variabili.

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ

DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RIF

IL/LA SOTTOSCRITTO/A GIANNI MORANDI

NATO/A A ARCO

IL 27.02.1970

RESIDENTE IN NAGO TOROLE

VIA VIA CASTEL PENEDE, 9

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA COMUNITÀ ALTO GARDA E LEDRO

AVENTE SEDE LEGALE IN RIVA DEL GARDA VIA ROSMINI, 5/B

CODICE FISCALE: MRNGNN70B27A372T

TELEFONO 0464.571724

INDIRIZZO E-MAIL TECNICO@PEC.ALTOGARDAELEDRO.TN.IT

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000

DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA 12.02.2021, RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;
- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO:

È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE

NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE:

DATA 12.02.2021

IN FEDE

Allegato D)

alla deliberazione del Consiglio comunale n. 3 di data 22 febbraio 2021

IL SEGRETARIO REGGENTE
F.to dott. Stefano Lavarini



Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2021-02-24 08:02:19 (UTC)

File verificato: S:\Comunità_Dichiarazione di veridicità-1_Allegato_D).pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: MORANDI GIANNI
Firma verificata: OK (Validated at: 24/02/2021 08:02:15)
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 24/02/2021 07:00:28

Dati del certificato del firmatario **MORANDI GIANNI**:

Nome, Cognome:	MORANDI GIANNI
Numero identificativo:	21283981
Data di scadenza:	12/05/2023 23:59:59
Autorità di certificazione:	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, IT,
Documentazione del certificato (CPS):	https://ca.arubapec.it/cps.html
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.16.6

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2021 | P.IVA 07945211006